

Senato della Repubblica
Commissione programmazione economica,
bilancio

A.S. 2960

EMENDAMENTI
DA ART. 71 AD ART. 74

VOLUME 14

11 novembre 2017

AS 2960

EMENDAMENTO

Art. 71

Al comma 1, dopo le parole "messa in sicurezza degli edifici e del territorio, inserire le seguenti:

", nonché di realizzazione e riqualificazione del verde pubblico e di restauro di giardini e parchi storici"

BONFRISCO
Bonfrisco

71.1

EMENDAMENTI AS.2960

Art.71

A. n. 16

AIROLA, SCIBONA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Allo scopo di ottemperare alla sentenza della IV Sezione del Consiglio di Stato n. 5013 del 2015 e alla sentenza della II Sezione del Tar del Lazio n. 4878 del 2014, è attribuito al comune di Torino un contributo di 24 milioni di euro per l'anno 2018 e di 24 milioni di euro per l'anno 2019. A tal fine è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo vincolato con una dotazione iniziale di 24 milioni di euro per l'anno 2018 e di 24 milioni di euro per l'anno 2019. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per far fronte a esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Resta comunque salvo l'onere, di cui alle citate sentenze, di rideterminazione, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze, dei gettiti delle imposte IMU e ICI e delle conseguenti differenze e variazioni delle assegnazioni derivanti dalle vigenti disposizioni in materia di attribuzione del gettito derivante dalle predette imposte immobiliari. "

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: "250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019" con le seguenti: "226 milioni di euro per l'anno 2018, 306 milioni di euro per l'anno 2019 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020."

71.2

Emendamento

Articolo 71

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI



Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. Al comma 741 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole "5 milioni di euro per l'anno 2016 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022" sono sostituite dalle seguenti: "5 milioni di euro per l'anno 2016, 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022".

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, le parole "250 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "240 milioni" e le parole: "330 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "320 milioni".

RELAZIONE:

~~Il comma 741 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016 autorizzava la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2016 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022 destinati ai comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti, per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, "Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia".~~

L'emendamento porta a 20 milioni di euro (anziché 10 milioni) l'autorizzazione di spesa per gli anni dal 2018 al 2022.

71.3

a.s. 2960

ORELLANA, BENCINI, PANIZZA, ZIN

Art. 71

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole "10 milioni" con le seguenti parole "50 milioni"

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018:- 40.000.000

2019: -40.000.000

2020: -40.000.000

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Orlando'.

71.4

EMENDAMENTO

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Art. 71

Al comma 10, sostituire le parole «10 milioni» con le seguenti: «50 milioni»

Bellot
Bisella
Munero

71.5


A.S. 2960

Emendamento

Art. 71

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole "10 milioni" con le seguenti parole "50 milioni".

SANTINI, BROGLIA




71.6

AS 2960
EMENDAMENTO
ARTICOLO 71
CERONI

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole "10 milioni" con le seguenti parole "50 milioni"

Motivazione - *L'importo previsto dalla norma non risulta idoneo a soddisfare le esigenze di interventi previsti dal comma in oggetto per i comuni sotto i 5000 abitanti.*




71.7

Emendamento

Articolo 71

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

**Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:**

10-bis. Al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 sono apportate le seguenti modificazioni: gli articoli 10 - 13, comma 6, lettere b) e c)- 14, comma 3 e 15 non si applicano ai comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti.

Motivazione : Dai dati forniti dalla ragioneria generale dello stato per il 2013 è emersa qual è la cifra con la quale si premiamo i risultati o le "performance" dei dipendenti dei comuni italiani : 817 euro lordi (nei comuni sotto i 15000 abitanti, è ancora più ridotta). Come sostiene il Prof. Oliveri : "la montagna della normativa e della tanta teoria sull'incentivazione della produttività partorisce, come si nota, un topolino. Per giungere a distribuire poche centinaia di euro lordi, nei comuni occorre attivare tutto il complesso sistema del ciclo delle performance previsto dalla legge 150/2009 e, prima ancora, dal dec.leg.vo 165/2001: adottare gli atti di programmazione generale come il complesso DUP (documento unico di programmazione.), poi la programmazione esecutiva, col piano esecutivo di gestione, nel quale definire gli obiettivi, definendo i valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori; collegare gli obiettivi con le risorse finanziarie, attivare il monitoraggio dell'attività in corso di esercizio e prevedere eventuali interventi correttivi; misurare e valutare alla fine del ciclo la performance, sia quella organizzativa, sia quella individuale, per poi erogare poche centinaia di euro. A costi organizzativi e procedurali immensi, considerando di coinvolgere gli OIV (organi indipendenti di valutazione o i nuclei di valutazione, dei quali debbono far parte componenti esterni, con spese a carico degli enti. Probabilmente nessun imprenditore privato si assumerebbe gli oneri connessi al complesso sistema di valutazione previsto dalla legge, per poi limitarsi a erogare pochi spiccioli", con il rischio, aggiungiamo noi, di vedersi contestato tale immenso lavoro dalla Corte dei Conti e dal MEF che sulla materia formulano colate di pareri e interpretazioni capziose e contraddittorie.

71.8

A.S. 2960 Emendamento

Articolo 71

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente

10-bis. Ai comuni che si trovano nelle “ situazioni di squilibrio” previste dall’art. 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 o che non hanno rispettato i vincoli di finanza pubblica “pareggio di bilancio” per l’anno 2016, non si applica la sanzione prevista dall’articolo 1- comma 723, lettera a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208- a condizione che gli stessi abbiano presentato il piano di riequilibrio finanziario entro il 31/12/2016.


Bianconi


Vicari


Aiello


Viceconte


Dalla Tor


Conte



71.9

A.S. 2960 Emendamento

Articolo 71

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente

10-bis. Ai comuni che si trovano nelle “ situazioni di squilibrio” previste dall’art. 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 o che non hanno rispettato i vincoli di finanza pubblica “pareggio di bilancio” per l’anno 2016, la sanzione prevista dall’articolo 1 comma 723, lettera a) – “Riduzione del fondo di solidarietà comunale”, si applica mediante rateizzazione in dieci annualità di pari importo, decorrenti dall’esercizio 2017.

Bianconi
Bianconi
Vicari
Vicari
Aiello
Aiello
Viceconte
Viceconte
Dalla Tor
Dalla Tor
Conte
Conte
Ce

71.10

Emendamento

Articolo 71

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI



Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

10-bis. All'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione".

~~**Motivazioni:** Il DUP è uno strumento inutile, complicato e lontano dalla realtà dei piccoli comuni sino a 5000 abitanti, comuni che ormai non hanno più alcuna autonomia finanziaria per programmare sia per la carenza di risorse in generale (ridotte da anni di spending review), sia di risorse autonome, dato che da quest'anno le entrate proprie, a causa eliminazione IMU e TASI, sono diventate risorse derivate.~~

71.11

A.S. 2960

Emendamento

Articolo 71

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:



“10-bis. Gli articoli 4 e 4 bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 sono soppressi.”

Motivazioni: ~~relazione di inizio e fine mandato perfettamente inutili dato che dal sito amministrazione trasparente il cittadino può seguire tutta l'attività amministrativa dell'ente.~~

71.12

AS 2960

Emendamento

Articolo 71

ARRIGONI, COMAROLI

Dopo il comma 10 inserire i seguenti:

“10-bis. All’articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto, infine, il seguente:
“f-ter) dalla partecipazione a commissioni, comitati ed organismi di altre pubbliche amministrazioni”

10-ter. All’articolo 1, comma 562, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: “ivi compreso il personale di cui al comma 558” sono aggiunte le parole: “ad eccezione dei comuni con un numero massimo di dipendenti a tempo pieno non superiore a cinque e/o che rispettino Il rapporto dipendenti/popolazione previsto dal decreto ministeriale del 24 luglio 2014.

10-quater. Il fondo di cui all’articolo 3, comma 8 della legge del 6 ottobre 2017, 158, è incrementato di 85 milioni di euro per l’anno 2018, da destinare per una quota del 50 per cento, prioritariamente, ai singoli comuni.

10-quinquies. Per la promozione della filiera corta o a chilometro utile l’acquisto dei buoni pasto cartacei di cui all’articolo 5, comma 1, del DPCM 18 novembre 2005 è realizzato in deroga alle normative sull’obbligo di acquisto tramite Consip.

10-sexies. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 4 del decreto ministeriale 31 gennaio 1997, nei comuni con meno di 5000 abitanti che gestiscono il servizio di scuolabus direttamente o in forma associata, la guida dello scuolabus può essere effettuata anche da persona non legata da un rapporto di lavoro subordinato con l’ente, in possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale. A tal fine non è richiesto il possesso dell’attestato di idoneità professionale di cui al decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e al decreto ministeriale 28 aprile 2005, n. 161”.

*Conseguentemente, all’articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti:
«165 milioni».*

71.13

Emendamento

Articolo 71

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI



Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

10-bis. All'art.53 c.6, del D.lgs. 30 Marzo 2001 n.165 è aggiunto, infine, il seguente: "f-ter) dalla partecipazione a commissioni, comitati ed organismi di altre pubbliche amministrazioni"

Motivazioni: La proposta emendativa tende ad agevolare lo scambio e l'utilizzo di personale da parte delle pubbliche amministrazioni per la costituzione di organismi previsti dalla legge, quali, a titolo esemplificativo, commissioni di concorso, di gara, organismi di valutazione, riducendo così i tempi di costituzione degli stessi e i connessi adempimenti burocratici. Ciò anche in considerazione del fatto che la partecipazione agli stessi, come già sottolineato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - nell'atto denominato "Criteri generali in materia di incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche" comportando impegni temporali ordinariamente contenuti e non suscettibili di determinare, stante l'unicità dei compiti assegnati all'organo, conflitti di interesse ed incompatibilità, non può ricondursi ai canoni dell'abitudine e professionalità. L'accelerazione dei processi di nomina favorisce, peraltro, la riduzione degli oneri connessi a tali attività e garantisce la presenza, in tali organismi, di soggetti con specifica competenza e professionalità.

71.14

A.S. 2960 EMENDAMENTO

ARTICOLO 71

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente

10-bis. In considerazione delle difficoltà applicative delle disposizioni tramite le quali gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016 e al fine di evitare l'applicazione delle procedure di dissesto o predissesto ad enti strutturalmente sani, al comma 463 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: "Le certificazioni di rettifica, di cui al comma 722, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, riferite al rendiconto 2016, anche migliorative di quelle precedenti, possono essere trasmesse dagli enti, entro il 31 gennaio 2018. La Ragioneria verifica la correttezza delle variazioni proposte entro il termine di 15 giorni dalla loro ricezione. In caso di esito positivo, le sanzioni di cui al comma 723 sono annullate o riformulate e i trasferimenti dal fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale la cui erogazione sia stata sospesa, in conseguenza degli esiti del Rendiconto, sono reintegrati ed erogati nei successivi 15 giorni. Agli eventuali maggiori oneri, nel limite di 5,6 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dal comma 1 dell'articolo 92".

Conseguentemente all'articolo 92 comma 1 sostituire le parole: "250 milioni", con le parole: "244,4 milioni"

Bianconi
Bianconi
Vicari
Aiello
Aiello
Viceconte
Dalla Tor
Dalla Tor
Conte
Conte
Conte

71.15

A.S. 2960 EMENDAMENTO

ARTICOLO 71

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente

10-bis. In considerazione delle difficoltà applicative delle disposizioni tramite le quali gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016 e al fine di evitare l'applicazione delle procedure di dissesto o predissesto ad enti strutturalmente sani, le certificazioni di rettifica, di cui al comma 722, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, riferite al rendiconto 2016, anche migliorative di quelle precedenti, possono essere trasmesse dagli enti, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Ragioneria verifica la correttezza delle variazioni proposte entro il termine di 15 giorni dalla loro ricezione. In caso di esito positivo, le sanzioni di cui al comma 723 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono annullate o riformulate e i trasferimenti dal fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale la cui erogazione sia stata sospesa, in conseguenza degli esiti del Rendiconto, sono reintegrati ed erogati nei successivi 15 giorni. Agli eventuali maggiori oneri, nel limite di 5,6 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dal comma 1 dell'articolo 92 ”.

Conseguentemente all'articolo 92 comma 1 sostituire le parole: “250 milioni”, con le parole: “244,4 milioni”

Bianconi
Vicari
Aiello
Viceconte
Dalla Tor
Conte

71.16

Emendamento**Articolo 71****MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI**

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

10-bis. In considerazione delle difficoltà applicative delle disposizioni tramite le quali gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016 e al fine di evitare l'applicazione delle procedure di dissesto o predissesto ad enti strutturalmente sani, al comma 463 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: "Le certificazioni di rettifica, di cui al comma 722, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, riferite al rendiconto 2016, anche migliorative di quelle precedenti, possono essere trasmesse dagli enti, entro il 31 gennaio 2018. La Ragioneria verifica la correttezza delle variazioni proposte entro il termine di 15 giorni dalla loro ricezione. In caso di esito positivo, le sanzioni di cui al comma 723 sono annullate o riformulate e i trasferimenti dal fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale la cui erogazione sia stata sospesa, in conseguenza degli esiti del Rendiconto, sono reintegrati ed erogati nei successivi 15 giorni."

~~Nota illustrativa (emendamento piccoli comuni: nuova certificazione su Rendiconto e rateizzazione)~~

~~Nel 2016 i comuni sotto i mille abitanti sono stati assoggettati all'obbligo del pareggio di bilancio e sono state riformate le modalità con cui gli enti territoriali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica (commi da 707 a 734 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208).~~

~~Si sono verificati taluni problemi applicativi in sede di redazione di bilancio preventivo e di rendiconto che, in forza delle sanzioni contenute nel comma 723, rischiano di portare al dissesto enti strutturalmente sani, anche semplicemente per deficienze di cassa, in forza dei mancati trasferimenti dai diversi Fondi di finanziamento statali, che costituiscono parte delle sanzioni. Il comma 723 prevede anche che in caso d'incapienza, i comuni debbano versare la differenza all'erario. In caso di mancato versamento delle predette somme residue nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, il recupero è operato con le procedure di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (trasferimenti, blocco del gettito IMU, prevede peraltro anche casi di possibile rateizzazione.~~

~~La rateizzazione, per i casi come quello in esame, è stata resa possibile dalla Legge di bilancio per il 2017).~~

Eventuali rettifiche delle poste del rendiconto, ivi compresi i meri errori materiali, non sono più possibili in quanto gli enti hanno potuto inviare le certificazioni positive di rettifica solo entro 60 giorni dalla data di trasmissione del rendiconto (mentre viceversa quelle negative sono sempre trasmissibili).

La legge di bilancio per il 2017 (commi 463 – 482 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.232) ha ulteriormente modificato le disposizioni sul concorso degli enti concorrenti alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, lasciando in vita solo alcune disposizioni, tra cui le sanzioni per il mancato equilibrio di bilancio (comma 463)


La norma, che fa parte pienamente del contenuto proprio della legge di bilancio, è proposta in due ipotesi,

-nella prima prevede una modifica integrativa al citato comma 463, prevedendo che certificazioni di rettifica, anche migliorative di quelle precedenti, possono essere trasmesse dagli enti, entro il 31 gennaio 2018 (cioè entro in mese dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio). La Ragioneria verifica la correttezza delle variazioni proposte entro il termine di 15 gg. dalla loro ricezione. In caso di esito positivo le sanzioni sono annullate o riformulate e le somme la cui erogazione sia stata sospesa, in conseguenza degli esiti del Rendiconto, sono reintegrate ed erogate nei successivi 15 gg. l-a seconda ipotesi è di analogo tenore, ma non opera tramite modifica del comma 463, ma come semplice comma aggiuntivo.

Testo coordinato:

Art. 1 - Comma 463

463. A decorrere dall'anno 2017 cessano di avere applicazione i commi da 709 a 712 e da 719 a 734 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Restano fermi gli adempimenti degli enti territoriali relativi al monitoraggio e alla certificazione del saldo di cui all'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo 2016, di cui al medesimo comma 710, accertato ai sensi dei commi da 720 a 727 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. **Le certificazioni di rettifica, anche migliorative di quelle precedenti, di cui al comma 722, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, riferite al rendiconto 2016, possono essere trasmesse dagli enti, entro il 31 gennaio 2018. La Ragioneria verifica la correttezza delle variazioni proposte entro il termine di 15 gg. dalla loro ricezione. In caso di esito positivo le sanzioni di cui al comma 723 sono annullate o riformulate e i trasferimenti dal fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale la cui erogazione sia stata sospesa, in conseguenza degli esiti del Rendiconto, sono reintegrati ed erogati nei successivi 15 giorni.** Sono fatti salvi gli effetti connessi all'applicazione nell'anno 2016 dei patti di solidarietà di cui ai commi da 728 a 732 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.



71.17

2/2

AS 2960

Emendamento

Articolo 71


ARRIGONI, COMAROLI

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

10 -bis. In considerazione delle difficoltà applicative delle disposizioni in merito al concorso, a decorrere dal 2016, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e al fine di evitare l'applicazione delle procedure di dissesto o predissesto ad enti strutturalmente sani, al comma 463 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente : "Le certificazioni di rettifica, di cui al comma 722, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, riferite al rendiconto 2016, anche migliorative di quelle precedenti, possono essere trasmesse dagli enti, entro il 31 gennaio 2018. La Ragioneria verifica la correttezza delle variazioni proposte entro il termine di 15 giorni dalla loro ricezione. In caso di esito positivo, le sanzioni di cui al comma 723 sono annullate o riformulate e i trasferimenti dal fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale la cui erogazione sia stata sospesa, in conseguenza degli esiti del Rendiconto, sono reintegrati ed erogati nei successivi 15 giorni."

71. 18

AS 2960

Emendamento

Articolo 71



ARRIGONI, COMAROLI

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

“10-bis. In considerazione delle difficoltà applicative delle disposizioni in merito al concorso, a decorrere dal 2016, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e al fine di evitare l'applicazione delle procedure di dissesto o predissesto ad enti strutturalmente sani, le certificazioni di rettifica, di cui al comma 722, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, riferite al rendiconto 2016, anche migliorative di quelle precedenti, possono essere trasmesse dagli enti, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Ragioneria verifica la correttezza delle variazioni proposte entro il termine di 15 giorni dalla loro ricezione. In caso di esito positivo, le sanzioni di cui al comma 723 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono annullate o riformulate e i trasferimenti dal fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale la cui erogazione sia stata sospesa, in conseguenza degli esiti del Rendiconto, sono reintegrati ed erogati nei successivi 15 giorni.”


71. 19

Emendamento

Articolo 71

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. In considerazione delle difficoltà applicative delle disposizioni tramite le quali gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016 e al fine di evitare l'applicazione delle procedure di dissesto o predissesto ad enti strutturalmente sani, le certificazioni di rettifica, di cui al comma 722, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, riferite al rendiconto 2016, anche migliorative di quelle precedenti, possono essere trasmesse dagli enti, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Ragioneria verifica la correttezza delle variazioni proposte entro il termine di 15 giorni dalla loro ricezione. In caso di esito positivo, le sanzioni di cui al comma 723 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono annullate o riformulate e i trasferimenti dal fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale la cui erogazione sia stata sospesa, in conseguenza degli esiti del Rendiconto, sono reintegrati ed erogati nei successivi 15 giorni.»


Sen. Vicari

71.20

Emendamento

Articolo 71

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. In considerazione delle difficoltà applicative delle disposizioni tramite le quali gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016 e al fine di evitare l'applicazione delle procedure di dissesto o predissesto ad enti strutturalmente sani, al comma 463 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente : "Le certificazioni di rettifica, di cui al comma 722, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, riferite al rendiconto 2016, anche migliorative di quelle precedenti, possono essere trasmesse dagli enti, entro il 31 gennaio 2018. La Ragioneria verifica la correttezza delle variazioni proposte entro il termine di 15 giorni dalla loro ricezione. In caso di esito positivo, le sanzioni di cui al comma 723 sono annullate o riformulate e i trasferimenti dal fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale la cui erogazione sia stata sospesa, in conseguenza degli esiti del Rendiconto, sono reintegrati ed erogati nei successivi 15 giorni.»

Sen. Vicari

71.21

EMENDAMENTO

ARTICOLO 71
MALAN

DOPO IL COMMA 10 AGGIUNGERE IL SEGUENTE:

«10-bis. In considerazione delle difficoltà applicative delle disposizioni tramite le quali gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016 e al fine di evitare l'applicazione delle procedure di dissesto o predissesto ad enti strutturalmente sani, al comma 463 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: "Le certificazioni di rettifica, di cui al comma 722, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, riferite al rendiconto 2016, anche migliorative di quelle precedenti, possono essere trasmesse dagli enti, entro il 31 gennaio 2018. La Ragioneria verifica la correttezza delle variazioni proposte entro il termine di 15 giorni dalla loro ricezione. In caso di esito positivo, le sanzioni di cui al comma 723 sono annullate o riformulate e i trasferimenti dal fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale la cui erogazione sia stata sospesa, in conseguenza degli esiti del Rendiconto, sono reintegrati ed erogati nei successivi 15 giorni."»



71.22

**EMENDAMENTO
ARTICOLO 71**

MALAN

DOPO IL COMMA 10 AGGIUNGERE IL SEGUENTE:

«10-bis. In considerazione delle difficoltà applicative delle disposizioni tramite le quali gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016 e al fine di evitare l'applicazione delle procedure di dissesto o predissesto ad enti strutturalmente sani, le certificazioni di rettifica, di cui al comma 722, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, riferite al rendiconto 2016, anche migliorative di quelle precedenti, possono essere trasmesse dagli enti, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Ragioneria verifica la correttezza delle variazioni proposte entro il termine di 15 giorni dalla loro ricezione. In caso di esito positivo, le sanzioni di cui al comma 723 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono annullate o riformulate e i trasferimenti dal fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale la cui erogazione sia stata sospesa, in conseguenza degli esiti del Rendiconto, sono reintegrati ed erogati nei successivi 15 giorni.»»



71.23

**EMENDAMENTO
ARTICOLO 71**

MALAN

DOPO IL COMMA 10 AGGIUNGERE IL SEGUENTE:

Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

“10-bis. Al comma 463 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il secondo periodo aggiungere le seguenti parole: “, fatto salvo quanto previsto al comma 475, lettera a), quarto e quinto periodo, in materia di recupero pro quota nel triennio successivo a quello di inadempienza.”.


10-ter. La misura di cui al comma 10-bis si applica anche agli enti inadempienti nell'anno 2016.

Relazione - Ipotesi uno: recupero triennale.

~~La Legge di bilancio per il 2017 ha lasciato inalterate le sanzioni per l'anno 2016, ma le ha modificate per il 2017 e successivi prevedendo un recupero triennale.~~

~~Tale recupero triennale è previsto dalla legge sul pareggio di bilancio (art. 9, comma 2 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (vedi a seguire). Tuttavia considerato che lo sfioramento è di 349.000 euro, tale somma ripartita in tre quote, non evita il dissesto del comune.~~

~~Sono allegate le norme di riferimento.~~



71.24

**EMENDAMENTO
ARTICOLO 71**

MALANI

DOPO IL COMMA 10 AGGIUNGERE IL SEGUENTE:

“10-bis. All’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) Al comma 463 dopo il secondo periodo aggiungere le seguenti parole: “, fatto salvo quanto previsto al comma 475, lettera a), quarto quinto e sesto periodo, in materia di recupero pro quota nel triennio successivo a quello di inadempienza.”;
- b) Al comma 475, lettera a) dopo il quinto periodo aggiungere il seguente: “Per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, qualora la sanzione della riduzione dei trasferimenti sia superiore alla metà del bilancio dell’anno di riferimento, le riduzioni di cui ai precedenti periodi sono applicate in quote costanti nel quinquennio (decennio) successivo a quello di inadempienza.”.

10-ter. La misura di cui al comma 10-bis si applica anche agli enti inadempienti nell’anno 2016.

~~Relazione - Ipotesi due: recupero 5 10 anni. Deroga alla legge sul pareggio di bilancio per i comuni sotto i 1.000 abitanti, qualora la sanzione sia superiore ad un quarto del bilancio.~~



71.25

Legge di bilancio 2018. emend. piccoli comuni. nuova certificazione su Rendiconto e rateizzazione

Nota illustrativa (segue il testo degli emendamenti): Nel 2016 i comuni sotto i mille abitanti sono stati assoggettati all'obbligo del pareggio di bilancio e sono state riformate le modalità con cui gli enti territoriali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica (commi da 707 a 734 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208).

Si sono verificati taluni problemi applicativi in sede di redazione di bilancio preventivo e di rendiconto che, in forza delle sanzioni contenute nel comma 723, rischiano di portare al dissesto enti strutturalmente sani, anche semplicemente per deficienze di cassa, in forza dei mancati trasferimenti dai diversi Fondi di finanziamento statali, che costituiscono parte delle sanzioni. Il comma 723 prevede anche che in caso d'incapienza, i comuni debbano versare la differenza all'erario. In caso di mancato versamento delle predette somme residue nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, il recupero è operato con le procedure di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (trasferimenti, blocco del gettito IMU, prevede peraltro anche casi di possibile rateizzazione).

La rateizzazione, per i casi come quello in esame, è stata resa possibile dalla Legge di bilancio per il 2017).

Eventuali rettifiche delle poste del rendiconto, ivi compresi i meri errori materiali, non sono più possibili in quanto gli enti hanno potuto inviare le certificazioni positive di rettifica solo entro 60 giorni dalla data di trasmissione del rendiconto (mentre viceversa quelle negative sono sempre trasmissibili).

La legge di bilancio per il 2017 (commi 463 - 482 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232) ha ulteriormente modificato le disposizioni sul concorso degli enti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, lasciando in vita solo alcune disposizioni, tra cui le sanzioni per il mancato equilibrio di bilancio (comma 463)

La norma, che fa parte pienamente del contenuto proprio della legge di bilancio, è proposta in due ipotesi,

-nella prima prevede una modifica integrativa al citato comma 463, prevedendo che certificazioni di rettifica, anche migliorative di quelle precedenti, possono essere trasmesse dagli enti, entro il 31 gennaio 2018 (cioè entro in mese dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio). La Ragioneria verifica la correttezza delle variazioni proposte entro il termine di 15 gg. dalla loro ricezione. In caso di esito positivo le sanzioni sono annullate o riformulate e le somme la cui erogazione sia stata sospesa, in conseguenza degli esiti del Rendiconto, sono reintegrate ed erogate nei successivi 15 gg.

1-a seconda ipotesi è di analogo tenore, ma non opera tramite modifica del comma 463, ma come semplice comma aggiuntivo.



A.S. 2960 EMENDAMENTO

ARTICOLO 71

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

“10-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) Al comma 463 dopo il secondo periodo aggiungere le seguenti parole: “, fatto salvo quanto previsto al comma 475, lettera a), quarto quinto e sesto periodo, in materia di recupero pro quota nel triennio successivo a quello di inadempienza.”;
- b) Al comma 475, lettera a) dopo il quinto periodo aggiungere il seguente: “Per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, qualora la sanzione della riduzione dei trasferimenti sia superiore alla metà del bilancio dell'anno di riferimento, le riduzioni di cui ai precedenti periodi sono applicate in quote costanti nel decennio successivo a quello di inadempienza.”.

10-ter. La misura di cui al comma 10-bis si applica anche agli enti inadempienti nell'anno 2016. Agli eventuali maggiori oneri valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 si provvede corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dal comma 1 dell'articolo 92”,

Conseguentemente all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: “250 milioni” con le seguenti: “245 milioni” e le parole: “330 milioni” con le seguenti: “325 milioni”

Bianconi
Bianconi
Vicari
Aiello
Aiello
Viceconte
Dalla Tor
Conte
Car

71.26

AS 2960

Emendamento

Articolo 71


ARRIGONI, COMAROLI

Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

“10-*bis*. All’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 463 dopo il secondo periodo aggiungere le seguenti parole: “, fatto salvo quanto previsto al comma 475, lettera a), quarto quinto e sesto periodo, in materia di recupero pro quota nel triennio successivo a quello di inadempienza.”;

b) Al comma 475, lettera a) dopo il quinto periodo aggiungere il seguente: “Per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, qualora la sanzione della riduzione dei trasferimenti sia superiore alla metà del bilancio dell’anno di riferimento, le riduzioni di cui ai precedenti periodi sono applicate in quote costanti nel quinquennio (decennio) successivo a quello di inadempienza.”.


10-*ter*. La misura di cui al comma 10-*bis* si applica anche agli enti inadempienti nell’anno 2016.”

71.27

AS 2960

Emendamento

Articolo 71


ARRIGONI, COMAROLI

Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

“10-*bis*. Al comma 463 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il secondo periodo aggiungere le seguenti parole: “, fatto salvo quanto previsto al comma 475, lettera a), quarto e quinto periodo, in materia di recupero pro quota nel triennio successivo a quello di inadempienza.”.

10-*ter*. La misura di cui al comma 10-*bis* si applica anche agli enti inadempienti nell’anno 2016.

71.28

EMENDAMENTO A.S. 2960

ORELLANA, BENCINI, PANIZZA, ZIN

Art. 71

Dopo il comma 10, inserire il seguente:


"10-bis . Per l'anno 2018, in deroga alle modalità di cui alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, per i Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, si provvede al riparto delle somme pari a 10 milioni di euro stanziati per il 2017 e per il 2018 di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 6 ottobre 2017, n. 158; con i criteri di riparto e di attribuzione di cui al precedente comma 10.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: - 40.000.000;

2019: - 40.000.000;

2020: - 40.000.000.



71.29

A.S. 2960
Emendamento
Art. 71

Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

«10-*bis*. Il Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 6 ottobre 2017, n. 158 è incrementato di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023.

10-*ter*. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 10-*bis* pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92 comma 1.»

FORNARO, RICCHIUTI



71.30

A.S. 2960
Emendamento
Articolo 71

All'art. 71 sono aggiunti infine i seguenti commi:

**Art. 71, comma 10 bis – Interventi a favore dei piccoli comuni- Fondo legge
158/2017**

All'articolo 71, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

comma 10 bis. Per l'anno 2018, in deroga alle modalità di cui alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, per i Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, si provvede al riparto delle somme pari a 10 milioni di euro stanziati per il 2017 e per il 2018 di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, con i criteri di riparto e di attribuzione di cui al precedente comma 10.

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA



71.31

A.S. 2960


Emendamento

Art. 71

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

"10 bis. Per l'anno 2018, in deroga alle modalità di cui alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, per i Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, si provvede al riparto delle somme pari a 10 milioni di euro stanziati per il 2017 e per il 2018 di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, con i criteri di riparto e di attribuzione di cui al precedente comma 10. "

SANTINI, BROGLIA




71.32

AS 2960
EMENDAMENTO
ARTICOLO 71
CERONI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

"10 bis. Per l'anno 2018, in deroga alle modalità di cui alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, per i Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, si provvede al riparto delle somme pari a 10 milioni di euro stanziati per il 2017 e per il 2018 di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, con i criteri di riparto e di attribuzione di cui al precedente comma 10."

Motivazione - ~~L'emendamento si rende necessario in considerazione della necessità di dare certezza all'erogazione dei contributi previsti dalla legge 6 ottobre 2017, n. 158 pubblicata sulla G.U. del 2 novembre 2017.~~



Fl. 33

A.S. 2960



Emendamento

Articolo 71

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

10-bis. Il fondo di cui all'articolo 3 comma 8 della legge 158 del 6/10/2017, per l'anno 2018 viene incrementato di 85 milioni di euro, da destinare per il 50% prioritariamente ai singoli comuni.

~~Motivazioni: la norma attualmente vigente di fatto non consente ai piccoli comuni associati in convenzione di accedere ai fondi, rispetto alle unioni e le fusioni.~~

71.34

A.S. 2960

EMENDAMENTO

ART.71

De Petris

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO,
PETRAGLIA, URAS

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:


“10-bis. A decorrere dall’anno 2018 ai comuni con popolazione residente superiore a 15.000 abitanti è attribuito un contributo, nel complessivo importo di 100 milioni di euro annui e comunque per un importo per ciascun ente non superiore a 1 milione di euro annuo, da destinare al finanziamento degli interventi di cui all’articolo 1 della legge 29 gennaio 1992, n.113. Gli enti beneficiari, i criteri di riparto e di attribuzione del contributo di cui al presente comma sono disciplinati con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’ambiente della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2018.”

71.35

Emendamento

Articolo 71

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI



Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

“10-bis. All’art 1, comma 562, della legge 296 del 27-12-2006 dopo le parole: “ivi compreso il personale di cui al comma-558” sono aggiunte le parole: “ad eccezione dei comuni con un numero massimo di dipendenti a tempo pieno non superiore a cinque e/o che rispettino Il rapporto dipendenti/popolazione previsto dal DM24/7/2014”


Motivazioni: I piccoli comuni sono gli unici enti che hanno i conti in regola: Il totale della spesa personale rispetto alla spesa corrente dei piccoli Comuni è del 34,65% ben al di sotto del limite massimo del 40% imposto ai Comuni dall’art 76 comma 7 del d.l. 112 del 2008. Il rapporto dipendenti/popolazione è di 1 dipendente ogni 120 abitanti: meno del rapporto minimo previsto dal DM 24 luglio 2014, imposto ai Comuni che hanno dichiarato dissesto. L’ATTUALE norma in materia di assunzioni, favorisce i comuni che hanno generato esuberi o fra il personale a tempo indeterminato, o fra quello a tempo determinato, o in entrambi i casi.

71.36

Emendamento

Articolo 71

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI



Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

10-bis: I termini per l'associazionismo previsti dell'art 16 della legge 148/2011 e s.m.i., in materia di unioni e convenzioni obbligatorie per i piccoli comuni sono sospesi".


Motivazioni: In un sistema politico istituzionale mutevole ed in continua evoluzione, come quello degli Enti Locali, restano più confacenti per i piccoli Comuni gli strumenti della convenzione o della delega, che consentono l'integrazione fra i Comuni senza mettere in discussione l'identità di ognuno di essi e senza creare ulteriori apparati e burocrazie.

71.37

Emendamento

Articolo 71

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

**Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:**

10-bis . Per le acquisizioni di beni da parte dei comuni con meno di 5000 abitanti non si attuano le disposizioni di cui all'articolo 12 comma 1 ter del dl D.L. 6-7-2011-n. 98 convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 e sm.i e i passaggi di proprietà vengono perfezionati con la procedura di cui all'art 31, commi 21 e 22 della legge 448/1998.


~~**Motivazioni:** nell'obiettivo del risparmio bisogna favorire l'acquisizione degli immobili senza spese per perizie dell'agenzia del demanio e spese notarili e di trascrizione e registrazioni che spesso si rivelano maggiori rispetto al bene da acquisire. Oggi Le Pubbliche Amministrazioni che intendono acquistare un immobile devono richiedere ai sensi del dl 98/2011 la congruità del prezzo all'Agenzia del Demanio, con costi aggiuntivi, rispetto alla perizie elaborate dagli organi tecnici interni dei comuni e con tempi lunghi di procedura. Sul trasferimento di proprietà si chiede di utilizzare la procedura veloce e poco onerosa avvalendosi delle disposizioni della legge 448/1998 che attribuisce agli enti locali la possibilità di disporre, l'acquisizione previo consenso auto dichiarato da parte dei proprietari, e successivo provvedimento deliberativo consiliare che viene registrato e trascritto a titolo gratuito.~~

71.38

Emendamento

Articolo 71

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI



Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

10-bis. Per la promozione della filiera corta o a chilometro utile l'acquisto dei buoni pasto cartacei di cui all'art 5 comma 1 del DPCM 18 novembre 2005 è realizzato in deroga alle normative sull'obbligo di acquisto tramite consip.

Motivazioni: per promuovere la filiera corta e favorire i negozi locali senza intermediazioni è necessario derogare all'obbligo di acquisto dei buoni pasto dalla consip e favorire convezioni dirette fra aziende pubbliche e private insediate nei comuni e i negozi locali.

71.39

Emendamento

Articolo 71

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

**Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:**

“10-bis. In deroga a quanto stabilito dall’art. 4 del d.m. 31 gennaio 1997, nei comuni con meno di 5000 abitanti che gestiscono il servizio di scuolabus direttamente o in forma associata, la guida dello scuolabus può essere effettuata anche da persona non legata da un rapporto di lavoro subordinato con l’ente in possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale, a tal fine non è richiesto il possesso dell’attestato di idoneità professionale di cui al d.lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 e al d.m. 28 aprile 2005, n. 161”.

Motivazioni: attualmente in tutti i casi in cui l’autista non è dipendente dell’ente, per la guida del mezzo immatricolato in uso proprio dall’ente, è necessario che lo stesso sia in possesso anche dell’attestato di idoneità professionale previsto d.lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 e dal d.m. 28 aprile 2005, n. 161. Questa norma costituisce un grave colpo alla operatività del servizio nei piccoli comuni. Se è vero infatti che nei comuni più grandi può risultare abbastanza agevole sostituire il conducente che va in pensione o che vi può essere un numero di addetti tale da poter consentire la sostituzione immediata di chi è in malattia o in ferie, difficile è risolvere il problema nei comuni più piccoli dove spesso vi è un solo addetto che magari svolge anche più mansioni. Necessita, pertanto, risolvere questo problema che si trascina da anni.

71.40

EMENDAMENTI AS.2960

Art.71

MORONESE

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

"10-bis. Al fine di regolarizzare il pagamento dell'imposta dovuta al Comune Santa Maria Capua Vetere per gli immobili utilizzati per le annualità dal 2004 al 2009, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a destinare la somma di 2 milioni di euro per l'anno 2018, a favore del Comune di Santa Maria Capua Vetere."

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -2.000.000:

Moronesi

71.41

AS 2960

Emendamento

Articolo 71

 **Stefani, Tosato**

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

"10-bis. Le disposizioni del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, si applicano integralmente anche al territorio del Comune di Bergantino. Conseguentemente, anche ai fini della migliore attuazione e della corretta interpretazione di quanto disposto dall'art. 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dal presente articolo, nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, è inserito, nell'elenco della provincia di Rovigo, il seguente comune: "Bergantino".

71.42

A.S. 2960

Emendamento

Art. 71

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

"11-bis. Gli enti locali in riequilibrio finanziario pluriennale, ai fini dell'esercizio della facoltà prevista dal terzo periodo del comma 1 dell'art. 188 del D.Lgs. 267 del 2000, possono ripianare le quote di disavanzo di amministrazione, non recuperate, negli esercizi successivi inclusi nel periodo di durata residua del piano, anche oltre la durata della consiliatura."

SANTINI, BROGLIA



71.43


A.S. 2960
Emendamento
Articolo 71

All'articolo 71, aggiungere il comma 11-bis.

Recupero quote di disavanzo non ripianate nel corso della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

11-bis. Gli enti locali in riequilibrio finanziario pluriennale, ai fini dell'esercizio della facoltà prevista dal terzo periodo del comma 1 dell'art. 188 del D.Lgs. 267 del 2000, possono ripianare le quote di disavanzo di amministrazione, non recuperate, negli esercizi successivi inclusi nel periodo di durata residua del piano, anche oltre la durata della consiliazione.

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA



71.44

A.S. 2960

Emendamento

Art. 71


Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

"11-bis. Al comma 5 dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole "compreso quello in corso," sono sostituite dalle seguenti: "decorrenti dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1,".
- b) dopo le parole "corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario.", inserire il seguente periodo:

"A partire dal 2018, nel caso in cui la deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio sia adottata nel secondo semestre dell'esercizio finanziario, il termine massimo di 10 anni decorre dalla deliberazione consiliare di adozione del Piano di riequilibrio."

SANTINI, BROGLIA



71.45


A.S. 2960
Emendamento
Articolo 71

11-bis. Al comma 5 dell'art. 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

- al primo periodo, le parole "compreso quello in corso," sono sostituite dalle seguenti: "decorrenti dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1,".
- dopo le parole "corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario.", inserire il seguente periodo:

"A partire dal 2018, nel caso in cui la deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio sia adottata nel secondo semestre dell'esercizio finanziario, il termine massimo di 10 anni decorre dalla deliberazione consiliare di adozione del Piano di riequilibrio."

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA



71.46

A.S. 2960

Emendamento

Art. 71

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:


"11-bis. All'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

"7-bis. Al fine di pianificare la rateizzazione dei pagamenti di cui al precedente comma, su proposta dell'Ente locale interessato, le agenzie fiscali possono concordare accordi di rateizzazione riferiti ai crediti amministrati dalle agenzie stesse e ai relativi accessori che siano ricompresi nel piano di riequilibrio pluriennale dell'Ente. Le rateizzazioni dei pagamenti verso le agenzie fiscali possono avere una durata temporale massima di venticinque anni. Nel caso in cui le rateizzazioni abbiano una durata superiore alla durata residua del piano di riequilibrio, l'ente locale rimodula o riformula il piano stesso che, in caso di già avvenuta approvazione, resta comunque esecutivo e viene sottoposto al controllo di cui al comma 6 dell'art. 243-quater.

7-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai crediti previdenziali. La definizione delle modalità di applicazione e dei criteri e condizioni di accettazione, da parte degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, degli accordi sui crediti contributivi è demandata a un apposito decreto che sarà emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto col Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter si applicano altresì ai debiti erariali e previdenziali delle aziende e delle società controllate dall'ente locale ai sensi dell'articolo 11-quater, commi da 1 a 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, inclusi nel piano di riequilibrio. In tal caso le agenzie e/o gli istituti possono transigere con l'ente locale e con l'azienda o la società interessata la posizione debitoria individuale secondo il R.D. 16 marzo 1942 e successive modificazioni e integrazioni; l'ente locale assume, per la quota parte di sua competenza, il debito fiscale o previdenziale delle aziende o delle società controllate, rispondendone secondo le modalità di rateizzazione di cui al precedente comma 7-bis. Le somme stanziare nel piano di riequilibrio per le transazioni fiscali e previdenziali di cui al presente comma e ai commi 7-bis e 7-ter sono oggetto di vincolo presso il tesoriere e non possono essere pignorate."

SANTINI, BROGLIA



71.47

A.S. 2960
Emendamento
Articolo 71

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente comma:


11. bis . All'articolo 243-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

7-bis. Al fine di pianificare la rateizzazione dei pagamenti di cui al precedente comma, su proposta dell'Ente locale interessato, le agenzie fiscali possono concordare accordi di rateizzazione riferiti ai crediti amministrati dalle agenzie stesse e ai relativi accessori che siano ricompresi nel piano di riequilibrio pluriennale dell'Ente. Le rateizzazioni dei pagamenti verso le agenzie fiscali possono avere una durata temporale massima di venticinque anni. Nel caso in cui le rateizzazioni abbiano una durata superiore alla durata residua del piano di riequilibrio, l'ente locale rimodula o riformula il piano stesso che, in caso di già avvenuta approvazione, resta comunque esecutivo e viene sottoposto al controllo di cui al comma 6 dell'art. 243-quater.

7-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai crediti previdenziali. La definizione delle modalità di applicazione e dei criteri e condizioni di accettazione, da parte degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, degli accordi sui crediti contributivi è demandata a un apposito decreto che sarà emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto col Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter si applicano altresì ai debiti erariali e previdenziali delle aziende e delle società controllate dall'ente locale ai sensi dell'articolo 11-quater, commi da 1 a 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, inclusi nel piano di riequilibrio. In tal caso le agenzie e/o gli istituti possono transigere con l'ente locale e con l'azienda o la società interessata la posizione debitoria individuale secondo il R.D. 16 Marzo 1942 e s.m.i.; l'ente locale assume, per la quota parte di sua competenza, il debito fiscale o previdenziale delle aziende o delle società controllate, rispondendone secondo le modalità di rateizzazione di cui al precedente comma 7-bis. Le somme stanziare nel piano di riequilibrio per le transazioni fiscali e previdenziali di cui al presente comma e ai commi 7-bis e 7-ter sono oggetto di vincolo presso il tesoriere e non possono essere pignorate."

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA.



71.48


A.S. 2960
Emendamento
Articolo 71

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente comma:

Art. 71, comma 11 bis. Ulteriore utilizzo del Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali.

11-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi conseguenti a sentenze di condanna al pagamento di somme di importo superiore a 5 milioni di euro, gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione possono accedere al "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali" di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo n. 267 del 2000, anche nel caso in cui abbiano precedentemente avuto accesso allo stesso Fondo. Tali enti utilizzano le risorse loro attribuibili a valere sul Fondo di rotazione secondo quanto previsto al periodo che precede, per il finanziamento dei relativi debiti fuori bilancio.

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA



71.49

A.S. 2960


Emendamento

Art. 71

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

"11-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi conseguenti a sentenze di condanna al pagamento di somme di importo superiore a 5 milioni di euro, gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione possono accedere al "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali" di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo n. 267 del 2000, anche nel caso in cui abbiano precedentemente avuto accesso allo stesso Fondo. Tali enti utilizzano le risorse loro attribuibili a valere sul Fondo di rotazione secondo quanto previsto al periodo che precede, per il finanziamento dei relativi debiti fuori bilancio."

SANTINI, BROGLIA



71.50

A.S. 2960
Emendamento
Articolo 71

All'articolo 71, aggiungere il comma 11-bis.

Sospensione dell'avvio della procedura di dissesto guidato


**Articolo 71
Interventi a favore dei comuni**

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente comma:

11 bis. Dopo l'art. 243-quater, comma 7-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente comma:

“7-quater. Il comma 7 trova applicazione, limitatamente all'accertamento, da parte della competente sezione regionale della Corte dei Conti, del grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, a decorrere dal 2019, avendo quale riferimento il piano rimodulato nel 2018. Eventuali procedimenti in corso, nonché l'efficacia di eventuali provvedimenti già adottati, sono sospesi fino all'approvazione o al diniego della rimodulazione effettuata in base alle disposizioni precedenti.”

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA



71.51


A.S. 2960
Emendamento
Articolo 71

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente comma:

11 bis. Dopo l'art. 243-quater, comma 7-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente comma:

“7-quater. Entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto della gestione, e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2018, ciascun ente in riequilibrio provvede alla rimodulazione del piano di riequilibrio, al fine di tenere conto sia delle modifiche al sistema contabile degli enti locali introdotte con l'entrata in vigore del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché delle ulteriori modifiche che si rendono necessarie a seguito dell'evoluzione del quadro normativo. Per la rimodulazione del piano, trova applicazione la procedura di cui all'articolo 243-quater, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA



71.52

A.S. 2960

Emendamento


Art. 71

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente comma:

"11-bis. Dopo l'art. 243-quater, comma-7-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente comma:

"7-quater. Il comma 7 trova applicazione, limitatamente all'accertamento, da parte della competente sezione regionale della Corte dei Conti, del grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, a decorrere dal 2019, avendo quale riferimento il piano rimodulato nel 2018. Eventuali procedimenti in corso, nonché l'efficacia di eventuali provvedimenti già adottati, sono sospesi fino all'approvazione o al diniego della rimodulazione effettuata in base alle disposizioni precedenti."

SANTINI, BROGLIA



71.53

EMENDAMENTO A.S 2960

ORELLANA, BENCINI, PANIZZA, ZIN

Art. 71

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente comma:

"11 bis. Dopo l'art. 243-quater, comma 7-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente comma:

"7-quater. Il comma 7 trova applicazione, limitatamente all'accertamento, da parte della competente sezione regionale della Corte dei Conti, del grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, a decorrere dal 2019, avendo quale riferimento il piano rimodulato nel 2018. Eventuali procedimenti in corso, nonché l'efficacia di eventuali provvedimenti già adottati, sono sospesi fino all'approvazione o al diniego della rimodulazione effettuata in base alle disposizioni precedenti."



71.54

A.S. 2960

Emendamento


Art. 71

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente comma:

"11 bis. Dopo l'articolo 243-quater, comma 7-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente comma:

"7-quater. Entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto della gestione, e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2018, ciascun ente in riequilibrio provvede alla rimodulazione del piano di riequilibrio, al fine di tenere conto sia delle modifiche al sistema contabile degli enti locali introdotte con l'entrata in vigore del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché delle ulteriori modifiche che si rendono necessarie a seguito dell'evoluzione del quadro normativo. Per la rimodulazione del piano, trova applicazione la procedura di cui all'articolo 243-quater, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267."

SANTINI, BROGLIA



71.55

ART. 71

Emendamento

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente comma:

"11-bis. Il comma 714 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 è sostituito dal seguente:

"714. Gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, qualora all'atto della presentazione o dell'approvazione da parte della competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, non risultavano aver ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono provvedere a riformulare o rimodulare il predetto piano al fine di ripianare l'intero disavanzo accertato al 31 dicembre 2017 secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 17, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011. Fatta eccezione per la diversa tempistica di riassorbimento del disavanzo, da assicurarsi comunque entro un arco temporale massimo di 30 anni decorrente dall'anno in cui è stato effettuato il riaccertamento straordinario dei residui di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011, tutte le altre misure previste dal piano di riequilibrio continuano a trovare attuazione nell'ambito della durata originaria del piano stesso."

SANTINI, BROGLIA



71.56


A.S. 2960
Emendamento
Articolo 71

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente comma:

11 bis. Il comma 714 della legge 208/2015 è sostituito dal seguente:

“714. Gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l’approvazione, qualora all’atto della presentazione o dell’approvazione da parte della competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, non risultavano aver ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono provvedere a riformulare o rimodulare il predetto piano al fine di ripianare l’intero disavanzo accertato al 31 dicembre 2017 secondo le modalità previste dall’articolo 3, comma 17, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011. Fatta eccezione per la diversa tempistica di riassorbimento del disavanzo, da assicurarsi comunque entro un arco temporale massimo di 30 anni decorrente dall’anno in cui è stato effettuato il riaccertamento straordinario dei residui di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011, tutte le altre misure previste dal piano di riequilibrio continuano a trovare attuazione nell’ambito della durata originaria del piano stesso.”

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA



71.57

Emendamento

Articolo 71

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente comma:

«11 bis. Il comma 714 della legge 208/2015 è sostituito dal seguente:

“714. Gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, qualora all'atto della presentazione o dell'approvazione da parte della competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, non risultavano aver ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono provvedere a riformulare o rimodulare il predetto piano al fine di ripianare l'intero disavanzo accertato al 31 dicembre 2017 secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 17, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011. Fatta eccezione per la diversa tempistica di riassorbimento del disavanzo, da assicurarsi comunque entro un arco temporale massimo di 30 anni decorrente dall'anno in cui è stato effettuato il riaccertamento straordinario dei residui di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011, tutte le altre misure previste dal piano di riequilibrio continuano a trovare attuazione nell'ambito della durata originaria del piano stesso.»

Aiello, Dalla Tor, Viceconte

Aiello

Viceconte

Dalla Tor


71.58

A.S. 2960
Emendamento
Articolo 71

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente comma:

11 bis. Alla legge 28 dicembre 2015, n.208, all'articolo 1, comma 17 lettera b), sostituire le parole "non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni" con le seguenti parole: "non inferiore a **40 milioni di euro** a decorrere dall'anno 2014, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni".

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA



71.59

A.S. 2960


Emendamento

Art. 71

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente comma:

"11 bis. Alla legge 28 dicembre 2015, n.208, all'articolo1, comma 17 lettera b), sostituire le parole "non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni" con le seguenti parole: "non inferiore a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni".

SANTINI, BROGLIA



71.60


EMENDAMENTO A.S 2960

ORELLANA, BENCINI, PANIZZA, ZIN

Art. 71

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente comma:

11 bis. Alla legge 28 dicembre 2015, n.208, all'articolo1, comma 17 lettera b), sostituire le parole "non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni" con le seguenti parole: "non inferiore a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni".



71.61

A.S. 2960


Emendamento

Art. 71

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

"11-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto legge 28 gennaio 2014, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50 e successive modificazioni, le parole "sino alla data del 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti "sino alla data del 31 dicembre 2018".

SANTINI, BROGLIA




71.62

A.S. 2960
Emendamento
Articolo 71

All'articolo 71, aggiungere il seguente comma 11 bis:

11-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto legge 28 gennaio 2014, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50 e successive modificazioni, le parole "sino alla data del 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti "sino alla data del 31 dicembre 2018".

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA



71.63

A.S.-2960

Emendamento


Art. 71

Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

"11-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo le parole "legge 6 giugno 2013, n. 64," sono aggiunte le seguenti: "nonché gli enti destinatari dell'anticipazione a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,"

11-ter. L'articolo 2 comma 6 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, si interpreta nel senso che gli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, nonché gli enti destinatari dell'anticipazione a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, utilizzano, anche simultaneamente e anche in misura parziale, le quote accantonate nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni al fine di fornire copertura al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione. Da tale utilizzazione, non può comunque derivare la formazione di avanzo libero. L'utilizzazione di dette quote accantonate nel risultato di amministrazione avviene in occasione dell'approvazione del rendiconto della gestione. L'utilizzazione, anche parziale, delle predette quote accantonate nel risultato di amministrazione secondo quanto stabilito nei commi precedenti, determina la facoltà per l'ente locale di procedere al ricalcolo della quota annua di ripiano del disavanzo complessivo, da deliberare in occasione dell'approvazione del rendiconto della gestione."

SANTINI, BROGLIA



71.64

A.S. 2960
Emendamento
Articolo 71

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente comma:

11 bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo le parole "legge 6 giugno 2013, n. 64," sono aggiunte le seguenti: "nonché gli enti destinatari dell'anticipazione a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,"

L'articolo 2 comma 6 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, si interpreta nel senso che gli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, nonché gli enti destinatari dell'anticipazione a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, utilizzano, anche simultaneamente e anche in misura parziale, le quote accantonate nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni al fine di fornire copertura al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione. Da tale utilizzazione, non può comunque derivare la formazione di avanzo libero. L'utilizzazione di dette quote accantonate nel risultato di amministrazione avviene in occasione dell'approvazione del rendiconto della gestione. L'utilizzazione, anche parziale, delle predette quote accantonate nel risultato di amministrazione secondo quanto stabilito nei commi precedenti, determina la facoltà per l'ente locale di procedere al ricalcolo della quota annua di ripiano del disavanzo complessivo, da deliberare in occasione dell'approvazione del rendiconto della gestione.

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

71.65

Emendamento

Articolo 71

Dopo il comma 12 inserire i seguenti:

“12-bis. Per l’anno 2018, per gli enti locali in stato di dissesto finanziario con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, le somme residue accantonate nei bilanci per vertenze pendenti, successivamente conclusesi positivamente con provvedimento giurisdizionale, non sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e sono destinate all’incremento della massa attiva della gestione liquidatoria dei medesimi enti.

12-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 12-bis, pari a 10 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall’articolo 92 della presente legge.»

Sen. Viceconte

Viceconte

71.66

Emendamento

Articolo 71

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

“12-bis. Per l’anno 2018 le somme residue accantonate nei bilanci degli enti locali in stato di dissesto finanziario per vertenze pendenti, successivamente conclusesi positivamente con provvedimento giurisdizionale, non sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e sono destinate all’incremento della massa attiva della gestione liquidatoria dei medesimi enti.”

Sen. Viceconte

Viceconte

71.67

EMENDAMENTO ddl 2960

Art. 71

Costabini

CASTALDI, GIROTTO, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA

Dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. Allo scopo di promuovere la partecipazione diretta dei cittadini all'attività politico amministrativa, nonché ai processi decisionali delle istituzioni pubbliche, in coerenza con il principio di democrazia partecipativa, è fatto obbligo agli enti locali e alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i loro rispettivi statuti, di utilizzare strumenti di democrazia partecipativa per coinvolgere la cittadinanza nella scelta di azioni di interesse comune.

14-ter. All'allegato n. 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 aggiungere, in fine, il seguente punto: "19. Principio di partecipazione. Il sistema di bilancio di previsione svolge un ruolo preminente nell'attività di programmazione delle attività di un ente. Il principio di partecipazione è volto a trovare all'interno dei documenti contabili di progressione e previsione di bilancio le volontà dei cittadini in merito alle attività da svolgere. Per tale finalità la legge individua le quote vincolate da poter essere utilizzate solo previa consultazione diretta dei cittadini e disciplina l'utilizzo di strumenti ordinari, come il fondo di partecipazione, destinati a garantire le risorse da impiegare a copertura delle spese relative alla messa in campo di strumenti di partecipazione diretta dei cittadini nelle scelte degli enti."

14-quater. Agli enti locali è fatto obbligo di spendere almeno il 2 per cento delle somme loro trasferite dall'Amministrazione Centrale con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgono la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune.

14-quinquies. Le regioni predispongono gli strumenti di democrazia partecipativa idonei a coinvolgere in maniera diretta la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune e stabiliscono i criteri per la ripartizione della quota vincolata, di cui al comma 14-quater, da destinare alle predette azioni sulla base dei seguenti criteri:

- a) impatto sociale utilizzando l'indice di Benessere Equo e Sostenibile (BES);
- b) impatto ambientale utilizzando l'indice impronta ecologica e la carbon footprint.

14-sexies. In via sperimentale, al fine di consentire la predisposizione di strumenti partecipativi, anche informatici, da parte delle singole regioni, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per la democrazia partecipativa regionale, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2018.

14-septies. Gli strumenti partecipativi informatici finanziabili con il Fondo di cui al comma 14-sexies sono esclusivamente i software a codice sorgente aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dei decreti legislativi 30 giugno 2003, n. 196 e messi a disposizione degli altri enti locali».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: - 1.000.000.

71.68

A.S. 2690 - Emendamento

Art. 71

Puglia

Puglia, Endrizzi, Mangili, Bulgarelli, Lezzi

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

14-bis. Per i comuni che entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge risultano privi dei regolamenti attuativi degli istituti ed organismi di partecipazione popolare e dei *referendum* di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le indennità previste dall'articolo 82 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 per il sindaco, i presidenti dei consigli comunali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni sono ridotte del venti per cento. Gli eventuali risparmi di spesa di cui al periodo precedente sono riassegnati al fondo di cui all'art. 34.

71.69

Emendamento

AS-2960


(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020)

Art. 71

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 15, sostituire le parole "Per l'anno 2018" con le seguenti: "A decorrere dal 2018";
- b) Sopprimere il comma 16

Berger, Zeller, Palermo, Panizza, Lanièce, Orellana, Zin



71.70

A.S. 2960

Art. 71

EMENDAMENTO

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. All'articolo 2, comma ~~3~~-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018".».

FAVERO



71.71

AS.2960

Emendamento

Art. 71

1. Dopo il comma 15 inserire il seguente comma:

15-bis. Ai segretari comunali e provinciali soggetti al trasferimento ai sensi dell'articolo 18 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, è data facoltà, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, di richiedere al Ministero dell'Interno- ex Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali - la ricostituzione del rapporto di lavoro. In caso di accoglimento della richiesta, il segretario è ricollocato nella medesima fascia professionale posseduta al momento della cessazione dal servizio. Il Ministero dell'interno può avvalersi di tale contingente di personale per le attività di cui al presente articolo.

Aldo Di Biagio

D. P. R. n. 465

VICECONTE

Uscito

71.72

A.S. 2960

Emendamento

Art. 71

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

"16-bis. Per l'anno 2018, è riconosciuta una diminuzione della quota perequativa di competenza dei Comuni, nella misura del 40 per cento, ai Comuni delle regioni a statuto ordinario che abbiano un Fondo di solidarietà comunale negativo e un'incidenza della negativa perequazione delle risorse e dell'alimentazione del Fondo medesimo superiore o uguale al 10 per cento delle entrate proprie di natura corrente dell'ultimo bilancio consuntivo approvato al netto della componente della TARI.>>

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: << 250 milioni >> con le seguenti: << 85 milioni >>

MARINO Mauro, ROSSI Gianluca, GIACOBBE, LUCHERINI, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, SUSTA, TURANO

Manino

Gruppo Partito Democratico
Ufficio Legislativo

71.73

EMENDAMENTO

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Art. 71

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. All'articolo 1, comma 228, terzo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole "tra 1.000 e 3.000" sono sostituite dalle seguenti: "tra 1.000 e 5.000";
- b) le parole da "che rilevano nell'anno precedente" a "nei conti consuntivi dell'ultimo triennio", sono soppresse.

Bellot
Bisinella
Munerato

71.74

EMENDAMENTO A.S 2960


ORELLANA, BENCINI, PANIZZA, ZIN

Art. 71

Dopo il comma 16 inserire i seguenti:

16-bis. All'articolo 1, comma 737 della legge 28 dicembre 2015, n.208, le parole "Per gli anni 2016 e 2017" sono sostituite dalle parole "Per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019".

16-ter. All'art. 1, c. 460 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 le parole "A decorrere dal 1° gennaio 2018" sono sostituite dalle parole "A decorrere dal 1° gennaio 2020" e, dopo le parole "nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano" sono aggiunte le seguenti parole: "e a spese di progettazione per opere pubbliche".

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long tail, positioned on the left side of the page.

71.75

A.S. 2960

Emendamento


Art. 71

Dopo il comma 16 inserire i seguenti:

"16-bis. All'articolo 1, comma 737 della legge 28 dicembre 2015, n.208, le parole "Per gli anni 2016 e 2017" sono sostituite dalle parole "Per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019".

16-ter. All'art. 1, c. 460 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 le parole "A decorrere dal 1° gennaio 2018" sono sostituite dalle parole "A decorrere dal 1° gennaio 2020" e, dopo le parole "nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano" sono aggiunte le seguenti parole: "e a spese di progettazione per opere pubbliche".

SANTINI, BROGLIA



71.76

Emendamento A.S. 2960

ORELLANA, PANIZZA, BENCINI, bin

Art. 71

Dopo il comma 16, inserire i seguenti:

«16-bis. Per i comuni fino a 5.000 abitanti, i documenti contabili relativi al bilancio annuale e al bilancio pluriennale, di cui agli articoli 165 e 171, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché i documenti contabili relativi al rendiconto della gestione, di cui al titolo VI della parte seconda del medesimo decreto legislativo, sono adottati secondo modelli semplificati, garantendo comunque la rilevazione degli elementi minimi necessari per il consolidamento dei conti pubblici.

16-ter. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono approvati un modello semplificato di bilancio di previsione e un modello semplificato di rendiconto, ai sensi dell'articolo 160 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, applicabili a partire dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge. ».



71.77

EMENDAMENTO


BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Art. 71

Dopo il comma 16, inserire i seguenti:

«16-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", il comma 6 dell'articolo 170 è sostituito dal seguente: "6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione".

16-ter. All'art. 4, comma 5, del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, dopo le parole "è costituito dal quinto livello" è aggiunto il seguente periodo: "Per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello"».



71.78

Emendamento A.S. 2960

ORELLANA, PANIZZA, BENCINI, EIN

Art. 71

Dopo il comma 16, inserire i seguenti:

«16-bis. Il comma 6, articolo 170, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito con il seguente: «6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione.».

16-ter. All'articolo 4 comma 5 del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, dopo le parole "è costituito dal quinto livello" è aggiunto il seguente periodo: «Per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello.».



71.79

EMENDAMENTO

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Art. 71

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. All'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il servizio di tesoreria può essere affidato senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica nel caso in cui nel territorio comunale siano presenti sportelli di un unico istituto bancario o non siano presenti sportelli.”»

Bellot
Bisella
Munera

71.80


EMENDAMENTO

-Articolo 71

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

"17: Ai sensi dell'art. 243-quater, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve intendersi il grave mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano di riequilibrio finanziario pluriennale reiterato per almeno tre esercizi finanziari consecutivi. La procedura per la deliberazione del dissesto ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, non può comunque essere avviata o completata qualora, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la Sezione regionale della Corte dei Conti abbia già accertato il grave inadempimento del piano di riequilibrio finanziario pluriennale reiterato per meno di tre esercizi finanziari consecutivi. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, l'ente locale può revocare la deliberazione di dissesto già adottata in conseguenza dell'accertato il grave inadempimento del piano di riequilibrio finanziario pluriennale reiterato per meno di tre esercizi finanziari consecutivi, laddove il suddetto accertamento sia intervenuto nel corso dell'anno 2017."

Giovanni MAURO



71.81

EMENDAMENTI AS.2960
Art.71

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

"16-bis. Al fine di consentire l'estinzione anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti obbligazionari da parte dei comuni, il Fondo di cui all'articolo 9-ter del decreto legge 24 giugno 2016, n.113, convertito con modificazioni, nella legge 7 agosto 2016, n.160, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: "250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019" con le seguenti: "200 milioni di euro per l'anno 2018 e di 280 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019"

Bulgarelli

71.82

EMENDAMENTI AS.2960
Art.71.

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

"16-bis. Per l'anno 2018, non si applica il concorso dei comuni alla riduzione della spesa pubblica di cui all'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89, così come modificata dall'articolo 1, comma 451, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n.190."

Conseguentemente:

- a) all'articolo 92, comma 1, sopprimere le parole: "250 milioni di euro per l'anno 2018 e";
- b) dopo l'articolo 93, inserire il seguente:

Art-93-bis (Revisione delle aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009) 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1 gennaio 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 250 milioni di euro nel 2018. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati»;

- c) all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -80.000.000.

Bulgarelli

71.83

Emendamento – AS 2960

Art. 71

Donno
DONNO, PUGLIA

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-bis. Al fine di assicurare ai bambini con disabilità eguale fruibilità, rispetto agli altri bambini, delle strutture dedicate ad attività ludiche, ricreative e di tempo libero ed assicurare altresì che essi possano beneficiare di questi servizi in maniera atta a concretizzare la più completa integrazione sociale e il loro sviluppo personale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il "Fondo per la piena fruibilità dei parchi gioco" avente dotazione finanziaria pari ad 1,5 milioni di euro per gli anni 2018, 2019 e 2020, destinato al rimborso delle spese sostenute e documentate da parte dei Comuni per la redazione dei progetti e la realizzazione dei lavori di adeguamento dei parchi gioco comunali alle esigenze dei bambini diversamente abili secondo quanto disposto al comma 16 quinquies.

16 -ter. È da intendersi fruibile e quindi inclusivo quel parco giochi in cui le strutture ludiche, i percorsi, i servizi presenti e tutti gli altri elementi componenti l'area sono scelti in funzione di un utilizzo possibile da parte di tutti i bambini e le bambine, ivi compresi i bambini e le bambine con disabilità, nonché privo di giochi dedicati esclusivamente a bambini con disabilità o in tal senso identificabile.

16-quater. Sono destinatari del rimborso di cui al comma 16-bis i Comuni che intendono adeguare i parchi gioco comunali alle esigenze dei bambini con disabilità e che, a tal fine, redigono progetti per la realizzazione di lavori finalizzati alla creazione di parchi gioco inclusivi. Sono rimborsabili le spese sostenute e documentate da parte dei Comuni per la redazione dei progetti e la realizzazione dei lavori di adeguamento dei parchi gioco comunali alle esigenze dei bambini diversamente abili fino ad un massimo di € 10.000,00. Ogni Comune può presentare soltanto una domanda.

16-quinquies. Sono rimborsabili le spese sostenute e documentate da parte dei Comuni inerenti le seguenti attività:

a) redazione dei progetti di adeguamento dei parchi gioco comunali alle esigenze dei bambini diversamente abili. A tal fine sono ammissibili le seguenti spese sostenute e documentate:

- 1) spese tecniche di progettazione;
- 2) direzione lavori;
- 3) redazione del certificato di regolare esecuzione;

b) lavori di adeguamento dei parchi gioco comunali alle esigenze dei bambini diversamente abili. Sono ammissibili le spese sostenute e documentate per lavori di adeguamento riguardanti le seguenti categorie di opere:

- 1) percorsi e rampe di accesso all'area gioco;
- 2) pavimentazioni dell'area gioco;
- 3) giochi;
- 4) strutture di gioco combinate;

1/2

5) strutture per lo sport.

16-sexies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro centoventi giorni dalla data di approvazione della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione delle domande di rimborso e la documentazione richiesta a pena di nullità della domanda stessa nonché i criteri di valutazione delle domande e le modalità di erogazione del rimborso.

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -1.500.000;

2019: -1.500.000;

2020: -1.500.000

71.84

2/2

AS 2960

EMENDAMENTO

Art. 71

Dopo il comma 16 è aggiunto il seguente comma:

«16-bis. Nei limiti delle risorse destinate agli enti locali, le spese per il personale impiegato o appositamente assunto nell'ambito dei progetti finanziati con il Fondo Nazionale Politiche e Servizi per l'Asilo di cui all'articolo 32 della Legge 30 luglio 2002, n. 189, non si computano al fine del rispetto delle limitazioni alla spesa e alle assunzioni di personale negli enti locali stabilite dalle disposizioni vigenti. Nei Comuni interessati dall'applicazione del precedente periodo, le spese per il personale assunto con contratto di lavoro flessibile nel settore dei servizi sociali sono escluse dalle limitazioni previste dall'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.»



DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO,
MINEO, URAS

71.85

EMENDAMENTO

AS 2960 - BILANCIO 2018

All'articolo 71, dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

1. Nei limiti delle risorse destinate agli enti locali, le spese per il personale impiegato o appositamente assunto nell'ambito dei progetti finanziati con il Fondo Nazionale Politiche e Servizi per l'Asilo di cui all'articolo 32 della Legge 30 luglio 2002, n. 189, non si computano al fine del rispetto delle limitazioni alla spesa e alle assunzioni di personale negli enti locali stabilite dalle disposizioni vigenti. Nei Comuni interessati dall'applicazione del precedente periodo, le spese per il personale assunto con contratto di lavoro flessibile nel settore dei servizi sociali sono escluse dalle limitazioni previste dall'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

De Petris

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO,
MINEO, URAS

71.86

Emendamento A.S. 2960

ORELLANA, PANIZZA, BENCINI, ZIN

Articolo 71

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

"16-bis: All'articolo 74, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole "i comuni" aggiungere le seguenti parole "le unioni di comuni,".

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Orellana', written in a cursive style.

71.87

Emendamento A.S. 2960

ORELLANA, LANIECE, LONGO, BENCINI, PANIZZA

Articolo 71

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

«16-bis. Al comma 13, articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 78 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole: «presente comma», sono sostituite dalle seguenti: «primo periodo»;
- b) dopo le parole: «formazione effettuata», sono inserite le seguenti: «dai Comuni, dalle Unioni di Comuni, dalle Province, dalle Città Metropolitane.».

71.88

Emendamento A.S. 2960

ORELLANA, PANIZZA, BENCINI *ZIN*

Art. 71

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. All'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge del 30 luglio 2010, n.122, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 28 è sostituito con il seguente: «I comuni possono esercitare in forma associata le funzioni fondamentali di cui al comma 27 mediante convenzione o unioni di comuni di cui agli articoli 30 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 456, legge 11 dicembre 2016, n.232 per la gestione associata dei servizi sociali in forma consortile»;
- b) Dopo il comma 29 è inserito il seguente: «29-bis. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il riparto dei fondi statali e regionali di incentivazione e di premialità per le unioni di comuni è effettuato tenendo conto in modo proporzionale del numero e della tipologia di funzioni e servizi, del numero di comuni e della dimensione demografica raggiunta dalla forma associativa, sulla base di criteri operativi stabiliti mediante apposito decreto attuativo del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa presso la Conferenza unificata.»;
- c) Al comma 30, primo periodo la parola: «obbligatoriamente» è soppressa;
- d) I commi 31, 31 bis, 31 ter e 31 quater sono soppressi».



71.89

A.S. 2960

Emendamento

Articolo 71

Dopo il comma 16 aggiungere in fine il seguente comma 16-bis:

«16-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014 n. 50, le parole: "sino alla data del 31 dicembre 2017" sono soppresse.»

DEBIAGIO Di Biagio

SUSTA

71.90

AS 2960

ART. 71

Dopo il comma 16, aggiungere, in fine, il seguente:

«16-bis. All'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, sostituire le parole: “non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”, con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2018».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92, è ridotto di 45 milioni di euro a decorrere dal 2018.

SEN. ZELLER

SEN. BERGER

SEN. FRAVELLI

SEN. PAMOLA

SEN. LANIECE

71.91

AS 2960

ART. 71

Dopo il comma 16, aggiungere, in fine, il seguente:

«16-bis. All'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, sostituire le parole: “non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”, con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2018».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92, è ridotto di 45 milioni di euro a decorrere dal 2018.

SEN. ZHILLER

SEN. BERGER

SEN. FRAVEZZI

SEN. RAMAZZA

SEN. LANIÈCE

71.92

AS 2960

ART. 71

Dopo il comma 16, aggiungere, in fine, il seguente:

«16-bis. All'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, sostituire le parole: “non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”, con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2018».

SEN. ZILLER

SEN. BERGER

SEN. FRAVETZ

SEN. PAMPA

SEN. AMECE

71.93

AS 2960

ART. 71

Dopo il comma 16, aggiungere, in fine, il seguente:

«16-bis. All'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, sostituire le parole: “non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”, con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2018».

SEN. ZELLER

SEN. BERGER

SEN. FRAVEZZI

SEN. PANIZZA

SEN. LANIECE


71.94

A.S. 2960

EMENDAMENTO

ART.71

Uras, Lai, Angioni, Cucca



Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

"17. Per gli immobili pubblici oggetto di dismissione, trasferimento o successione nella titolarità dei diritti di proprietà dei beni demaniali e patrimoniali, in favore delle Regioni o dei Comuni, in cui lo stato di consistenza di detti immobili non sia idoneo ad identificare puntualmente la corrispondenza alle norme edilizie e urbanistiche, la domanda di cui all'articolo 3 del DL 133/2014 può essere presentata entro un anno dall'accertamento delle condizioni di fatto e di diritto degli immobili effettuato dall'ente subentrato nella titolarità. Le modalità di presentazione delle domande sono rinviate a decreto ministeriale entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge."

71.95

AS 2960

ART. 71

Dopo il comma 16, aggiungere, in fine, il seguente:

«16-bis. Nell'ipotesi di un contratto di concessione o di partenariato pubblico-privato per la realizzazione di interventi finanziati secondo le modalità previste dall'articolo 2, commi 117 e 117-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, i limiti per l'investimento complessivo, indicati dagli articoli 165, comma 2, e 180, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, possono essere derogati.»

SEN. ZELLER

SEN. BERGER

71.96

AS 2960
EMENDAMENTO
ART. 71

RUTA *Deute*

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

"16-bis. La dotazione finanziaria del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 158 del 2017, è incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2018"

Conseguentemente all'articolo 92, sostituire le parole: " 250 milioni di euro per l'anno 2018", con le seguenti: "235 milioni di euro per l'anno 2018".

71.97

AS 2960

EMENDAMENTO

ART. 71

GIBIINO



Dopo il comma 16 aggiungere i seguenti:--

"16-bis. Agli investimenti aggiuntivi in impianti digitali di pubblicità esterna connessi alla fornitura convenzionata di elementi di arredo urbano o impianti che possano garantire riprese visive ai fini del monitoraggio e della sicurezza dei cittadini o impianti convenzionati legati all'attività di rimozione di graffiti, previsti da regolamenti adottati dai comuni ai sensi dell'articolo 7, commi 1 bis e 2, del decreto-legge 20 febbraio 2017 n.14 convertito, con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, si applicano le agevolazioni di cui all'art. 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n.96. Ai relativi oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo per la riqualificazione urbana e il risanamento delle periferie cittadine.

16-ter. Il servizio di pubbliche affissioni previsto dall'art.18 e seguenti del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 non è obbligatorio e può essere escluso dai comuni nei propri regolamenti, individuando idonee modalità, anche alternative all'affissione di manifesti, per l'adeguata diffusione degli annunci obbligatori per legge, nonché per l'agevolazione della diffusione di annunci di rilevanza sociale e culturale.

RELAZIONE - *La norma al comma 16 bis intende favorire le amministrazioni locali negli interventi che migliorino la sicurezza e la qualità estetica delle città e dei servizi abbinandoli ad un'attività pubblicitaria, mantenendo i livelli di entrate che la pubblicità esterna assicura ai bilanci degli enti locali mediante gli specifici tributi a carico delle imprese (icp, cosap).*

La norma fa opportuno riferimento al decreto sicurezza (decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n.96) ed ha la finalità di garantire una riqualificazione dell'impiantistica pubblicitaria in esterna (outdoor) in modo che contribuisca al miglioramento estetico delle città ed assicuri un miglior livello dei servizi resi alla cittadinanza ed all'utilizzo di questi strumenti di qualificazione senza incidere significativamente sui bilanci delle amministrazioni locali. Un altro effetto è indurre i concessionari e le imprese di pubblicità esterna ad innovare il proprio patrimonio traendone un beneficio economico indiretto.

Si assicura inoltre (comma 16 ter) alle amministrazioni locali un risparmio in quanto, rendendo facoltativo il servizio comunale affissioni attualmente obbligatorio per i comuni con popolazione superiore ai tremila abitanti, consente alle amministrazioni di razionalizzare la propria attività ed il personale eliminando un servizio che non garantisce con i propri corrispettivi il suo costo e che in taluni casi, ove appaltati ai riscossori dei tributi locali, ha dato luogo a scandali e gravi problemi per i mancati versamenti alle casse dei comuni.

71.98




A.S. 2960
Emendamento
Articolo 76

Dopo il comma 1b, aggiungere il seguente:

16 bis All'articolo 74, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole "i comuni" aggiungere le seguenti parole "le unioni di comuni".

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA



71.99

A.S. 2960
Emendamento
Articolo 71


Dopo l'articolo 71 aggiungere il seguente:

Articolo 71 bis- Estensione della partecipazione comunale all'accertamento di entrate erariali ai recuperi da comunicazioni bonarie

All'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai recuperi provenienti dal ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 effettuato dal contribuente come conseguenza dell'esercizio dell'attività di controllo ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, articoli 53 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 e articoli 5 e 11, del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, a seguito di segnalazione qualificata del comune."

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA



71.0.1

Emendamento

Art. 71

Dopo l'articolo 71 è inserito il seguente:


"Art. 71-bis

(Estensione della partecipazione comunale all'accertamento di entrate erariali ai recuperi da comunicazioni bonarie)

1. All'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai recuperi provenienti dal ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 effettuato dal contribuente come conseguenza dell'esercizio dell'attività di controllo ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, articoli 53 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 e articoli 5 e 11, del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, a seguito di segnalazione qualificata del comune."

SANTINI, BROGLIA



71.0.2


A.S. 2960
Emendamento
Articolo 71

Dopo l'articolo, inserire il seguente: « Art. 71-bis.

1. Dopo il comma 1 dell'art. 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 aggiungere il seguente comma:

“1-bis. Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il servizio di tesoreria può essere affidato senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica nel caso in cui nel territorio comunale siano presenti sportelli di un unico istituto bancario o non siano presenti sportelli.” >>

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA



71.0.3

S. 2960

EMENDAMENTO

-ARTICOLO 71

Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

«Articolo 71-bis.

(Disposizioni in materia di servizio di tesoreria)

1. All'articolo 222, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: «accertate» è sostituita dalla seguente: «riscosse»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'anticipazione di cassa deve essere materialmente restituita dall'Ente al Tesoriere nell'esercizio finanziario in cui la stessa è concessa e, nel caso di procedure esecutive intraprese nei confronti dell'Ente, non può essere pignorata».

2. All'articolo 248, comma 4, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate» sono soppresse;

b) dopo il secondo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Le anticipazioni di cassa erogate alla data della dichiarazione di dissesto non rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione il cui obbligo di restituzione resta in capo all'ente locale.».

3. Fermo restando il possesso dei requisiti di cui agli articoli 25 e 26 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 14 del medesimo decreto, e dalle disposizioni di Vigilanza emanate dalle Autorità competenti, alle società per azioni di cui all'articolo 208, lettera b), del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che alla data del 25 febbraio 1995 erano in possesso del codice per operare in tesoreria unica, è concessa, a richiesta, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a condizione che alla data del 31 dicembre 2017 abbiano un capitale sociale interamente versato non inferiore a 10 milioni di euro e che la raccolta di denaro sia impiegata prevalentemente a favore degli Enti locali per i quali è svolto il servizio di tesoreria. ».

CARDINALI, FABBRIO

Cardinali

71.0.4

A.S. 2960
Emendamento
Articolo 71


Dopo l'articolo 71 aggiungere il seguente:

Articolo 71 bis. Trattamento anticipazioni di tesoreria in caso di dissesto

"4-ter. All'articolo 254 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3, è inserito il seguente comma:

"3-bis. È in ogni caso esclusa dal piano di rilevazione della massa passiva l'eventuale anticipazione di tesoreria maturata al 31 dicembre dell'anno precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato."

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA



71.0.5

A.S. 2960

Emendamento

Art. 71

Dopo l'articolo 71 è inserito il seguente:

"Art. 71-bis.

(Trattamento anticipazioni di tesoreria in caso di dissesto)

1. All'articolo 254 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3, è inserito il seguente comma:

"3-bis. È in ogni caso esclusa dal piano di rilevazione della massa passiva l'eventuale anticipazione di tesoreria maturata al 31 dicembre dell'anno precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato."

SANTINI, BROGLIA



71.0.6

A.S. 2960
Emendamento
Articolo 71

Dopo l'articolo 71 aggiungere il seguente:

Art. 71-bis- Anticipazioni di liquidità per far fronte a debiti degli enti locali maturati al 31 dicembre 2017

1. Al fine di favorire ulteriormente il pagamento dei debiti commerciali degli enti locali e dei debiti delle società ed enti dagli stessi partecipati risultanti alla data del 31 dicembre 2016, è rifinanziato il "Fondo per assicurare la liquidità dei pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili", istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze, con una dotazione di XX milioni di euro per il 2018 e XXXX milioni di euro per il 2019. Agli enti che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 entro il 30 giugno 2017 è assegnata priorità nell'assegnazione delle risorse di cui al periodo precedente.


2. Il fondo di cui al comma 1 può essere concesso agli enti locali per il pagamento:

- a) dei debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2017;
- b) debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;
- c) debiti riconosciuti alla data del 31 dicembre 2017, ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento entro la medesima data, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ai sensi dell'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

4. Gli enti che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 possono riformulare o rimodulare il relativo piano di riequilibrio tenendo conto della concessione delle anticipazioni di liquidità di cui al comma 1. In tal caso, l'accertamento del grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui al comma 7 dell'art. 243-quater del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 riguarda esclusivamente le eventuali violazioni relative al piano rimodulato o riformulato ai sensi del periodo precedente.

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA



71.0.7

A.S. 2960

Emendamento

Art. 71

Dopo l'articolo 71 è inserito il seguente:

"Art. 71-bis

(Anticipazioni di liquidità per far fronte a debiti degli enti locali maturati al 31 dicembre 2017)

1. Al fine di favorire ulteriormente il pagamento dei debiti commerciali degli enti locali e dei debiti delle società ed enti dagli stessi partecipati risultanti alla data del 31 dicembre 2016, è rifinanziato il "Fondo per assicurare la liquidità dei pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili", istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze, con una dotazione di 30 milioni di euro per il 2018 e 50 milioni di euro per il 2019. Agli enti che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 entro il 30 giugno 2017 è assegnata priorità nell'assegnazione delle risorse di cui al periodo precedente.

2. Il fondo di cui al comma 1 può essere concesso agli enti locali per il pagamento:

- a) dei debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2017;
- b) debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;
- c) debiti riconosciuti alla data del 31 dicembre 2017, ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento entro la medesima data, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ai sensi dell'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

4. Gli enti che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 possono riformulare o rimodulare il relativo piano di riequilibrio tenendo conto della concessione delle anticipazioni di liquidità di cui al comma 1. In tal caso, l'accertamento del grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui al comma 7 dell'art. 243-quater del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 riguarda esclusivamente le eventuali violazioni relative al piano rimodulato o riformulato ai sensi del periodo precedente."

SANTINI, BROGLIA



71.0.8

EMENDAMENTO A.S 2960

ORELLANA, BENCINI, PANIZZA, ZIN

Art. 71

Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

«71-bis

(Moratoria incremento perequazione e istituzione di un fondo verticale perequativo)


1. Per l'anno 2018 la percentuale di cui alla lettera c) del comma 449, articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, continua ad applicarsi nella misura del 40% sulla base delle capacità fiscali e dei fabbisogni già utilizzati ai fini del riparto perequativo del 2017. Le percentuali di risorse oggetto di perequazione di cui al primo periodo della citata lettera c) per gli anni dal 2018 al 2021, sono slittate di un anno, con termine al 2022.

2. A decorrere dal 2018 è istituito, con risorse stanziare dal bilancio dello Stato, un fondo perequativo comunale di ammontare pari a 300 milioni di euro annui, il cui riparto è effettuato secondo i criteri di cui al primo periodo della lettera c) del comma 449 dell'articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 e concorre, per il 95% del suo ammontare, al raggiungimento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale perequabile secondo la progressione di cui alla medesima lettera c) del citato comma 449. Una quota pari al 5 per cento del fondo è attribuita per il periodo 2018-2022 all'applicazione della lettera d-bis) cui al citato comma 449, il cui limite massimo è pertanto aumentato a 40 milioni di euro.

3. La Commissione tecnica per i fabbisogni standard presenta al Governo entro il 31 luglio 2018 un rapporto dettagliato sugli effetti del sistema perequativo a regime sulle diverse fasce demografiche e territoriali dei comuni, con l'indicazione dei correttivi che si ritengano necessari per assicurare una equilibrata transizione al sistema di finanziamento fondato sui fabbisogni e le capacità fiscali standard, nonché sulle possibili modalità di determinazione di livelli essenziali o minimi delle prestazioni dei servizi comunali con i relativi riflessi finanziari. Il rapporto è sottoposto all'esame delle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del parere.

Conseguentemente agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232

71.0.9



Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 71 bis

Moratoria incremento perequazione e istituzione di un fondo verticale perequativo

1. Per l'anno 2018 la percentuale di cui alla lettera c) del comma 449, articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, continua ad applicarsi nella misura del 40% sulla base delle capacità fiscali e dei fabbisogni già utilizzati ai fini del riparto perequativo del 2017. Le percentuali di risorse oggetto di perequazione di cui al primo periodo della citata lettera c) per gli anni dal 2018 al 2021, sono slittate di un anno, con termine al 2022.

2. A decorrere dal 2018 è istituito, con risorse stanziare dal bilancio dello Stato, un fondo perequativo comunale di ammontare pari a 300 milioni di euro annui, il cui riparto è effettuato secondo i criteri di cui al primo periodo della lettera c) del comma 449 dell'articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 e concorre, per il 95% del suo ammontare, al raggiungimento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale perequabile secondo la progressione di cui alla medesima lettera c) del citato comma 449. Una quota pari al 5 per cento del fondo è attribuita per il periodo 2018-2022 all'applicazione della lettera d-bis) di cui al citato comma 449, il cui limite massimo è pertanto aumentato a 40 milioni di euro.

3. La Commissione tecnica per i fabbisogni standard presenta al Governo entro il 31 luglio 2018 un rapporto dettagliato sugli effetti del sistema perequativo a regime sulle diverse fasce demografiche e territoriali dei comuni, con l'indicazione dei correttivi che si ritengano necessari per assicurare una equilibrata transizione al sistema di finanziamento fondato sui fabbisogni e le capacità fiscali standard, nonché sulle possibili modalità di determinazione di livelli essenziali o minimi delle prestazioni dei servizi comunali con i relativi riflessi finanziari. Il rapporto è sottoposto all'esame delle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del parere.

Motivazione

L'orientamento al mantenimento per il terzo anno consecutivo del blocco degli aumenti del prelievo tributario degli enti territoriali rende necessaria una pausa nella progressione della perequazione e l'avvio di un fondo perequativo "verticale" cioè finanziato dallo Stato. Al tempo stesso, nel corso dell'analisi degli effetti della variazione metodologica delle capacità fiscali comunali, sono emersi diversi elementi problematici che accentuano l'esigenza di una più approfondita analisi degli effetti della perequazione nel suo complesso.

La norma proposta punta all'avvio di un nucleo di perequazione sostenuta con risorse statali anziché confinata alla mera redistribuzione di risorse provenienti dall'IMU comunale, come è attualmente.

La proposta prevede altresì il blocco per il 2018 dell'incremento della quota di perequazione (attualmente prevista dal 40 al 55% delle risorse) e delle revisioni dei fabbisogni e delle capacità fiscali standard, unitamente all'avvio di un esame a tutto campo degli effetti della

71.0.10

1/2

perequazione e degli eventuali correttivi da ~~apportare~~, anche in relazione alle ipotesi di applicazione di misure di livelli essenziali o minimi delle prestazioni dei servizi comunali.



71.0.10

2/2

A.S. 2960
Emendamento
Articolo 71

Dopo l'articolo 71 aggiungere il seguente:

Art. 71 bis- Moratoria incremento perequazione e istituzione di un fondo verticale perequativo

1. Per l'anno 2018 la percentuale di cui alla lettera c) del comma 449, articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, continua ad applicarsi nella misura del 40% sulla base delle capacità fiscali e dei fabbisogni già utilizzati ai fini del riparto perequativo del 2017. Le percentuali di risorse oggetto di perequazione di cui al primo periodo della citata lettera c) per gli anni dal 2018 al 2021, sono slittate di un anno, con termine al 2022.
2. A decorrere dal 2018 è istituito, con risorse stanziato dal bilancio dello Stato, un fondo perequativo comunale di ammontare pari a 300 milioni di euro annui, il cui riparto è effettuato secondo i criteri di cui al primo periodo della lettera c) del comma 449 dell'articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 e concorre, per il 95% del suo ammontare, al raggiungimento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale perequabile secondo la progressione di cui alla medesima lettera c) del citato comma 449. Una quota pari al 5 per cento del fondo è attribuita per il periodo 2018-2022 all'applicazione della lettera d-bis) di cui al citato comma 449, il cui limite massimo è pertanto aumentato a 40 milioni di euro.
3. La Commissione tecnica per i fabbisogni standard presenta al Governo entro il 31 luglio 2018 un rapporto dettagliato sugli effetti del sistema perequativo a regime sulle diverse fasce demografiche e territoriali dei comuni, con l'indicazione dei correttivi che si ritengono necessari per assicurare una equilibrata transizione al sistema di finanziamento fondato sui fabbisogni e le capacità fiscali standard, nonché sulle possibili modalità di determinazione di livelli essenziali o minimi delle prestazioni dei servizi comunali con i relativi riflessi finanziari. Il rapporto è sottoposto all'esame delle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del parere.

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA



71.0.11

A.S. 2960

Emendamento

Art. 71


Dopo l'articolo 71 inserire il seguente:

~~"Art. 71-bis~~

(Moratoria incremento perequazione e istituzione di un fondo verticale perequativo)

1. Per l'anno 2018 la percentuale di cui alla lettera c) del comma 449, articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, continua ad applicarsi nella misura del 40% sulla base delle capacità fiscali e dei fabbisogni già utilizzati ai fini del riparto perequativo del 2017. Le percentuali di risorse oggetto di perequazione di cui al primo periodo della citata lettera c) per gli anni dal 2018 al 2021, sono slittate di un anno, con termine al 2022.
2. A decorrere dal 2018 è istituito, con risorse stanziare dal bilancio dello Stato, un fondo perequativo comunale di ammontare pari a 300 milioni di euro annui, il cui riparto è effettuato secondo i criteri di cui al primo periodo della lettera c) del comma 449 dell'articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 e concorre, per il 95% del suo ammontare, al raggiungimento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale perequabile secondo la progressione di cui alla medesima lettera c) del citato comma 449. Una quota pari al 5 per cento del fondo è attribuita per il periodo 2018-2022 all'applicazione della lettera d-bis) cui al citato comma 449, il cui limite massimo è pertanto aumentato a 40 milioni di euro.
3. La Commissione tecnica per i fabbisogni standard presenta al Governo entro il 31 luglio 2018 un rapporto dettagliato sugli effetti del sistema perequativo a regime sulle diverse fasce demografiche e territoriali dei comuni, con l'indicazione dei correttivi che si ritengano necessari per assicurare una equilibrata transizione al sistema di finanziamento fondato sui fabbisogni e le capacità fiscali standard, nonché sulle possibili modalità di determinazione di livelli essenziali o minimi delle prestazioni dei servizi comunali con i relativi riflessi finanziari. Il rapporto è sottoposto all'esame delle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del parere.

SANTINI, BROGLIA



71.0.12

A.S. 2960
Emendamento
Articolo 71

Dopo l'articolo 71 aggiungere il seguente:

Art. 71 bis- Ristrutturazione del debito degli enti territoriali

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera a), intestati agli enti locali ivi compresi quelli gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.P.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Per il riacquisto da parte degli enti locali dei titoli obbligazionari da essi emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 4, lettera b), il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di Stato. Per le finalità del presente comma, ivi compreso l'eventuale contributo al riacquisto anche da parte del medesimo ministero, è autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale.

3. I risparmi annuali di spesa derivanti agli enti locali dall'applicazione dei commi 1 e 2 possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione.

4. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento che, alla data del 31 dicembre 2017, presentino le seguenti caratteristiche:

c) mutui con vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro;

d) vita residua pari o superiore a 5 anni dei titoli obbligazionari in circolazione.

5. Gli enti locali possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui ai commi 1 e 2, trasmettendo entro il 30 aprile 2018 al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione II, con certificazione congiunta del presidente, del sindaco o del rappresentante legale e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 4, sulla base delle modalità di attuazione stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 20 marzo 2018.

6. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 4, lettera b), avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi, per il tramite di uno o più intermediari individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra gli specialisti in titoli di Stato, che ricevono apposito mandato dai singoli enti.

7. Le modalità del riacquisto e le commissioni per gli intermediari sono disciplinate dal mandato di cui al comma 6, per la definizione dei cui termini ogni ente si avvale obbligatoriamente della consulenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 2018, si provvede all'individuazione delle operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione.

9. A seguito della ristrutturazione dei mutui, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina

71160.13

1/2

a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.

10. Il riacquisto dei titoli emessi dagli enti e individuati come idonei a norma del comma 4, tenuto conto del valore dei derivati di cui comma 13, è finanziato dal Ministero dell'economia e delle finanze con un mutuo avente le caratteristiche indicate al comma 9.

11. Qualora i titoli oggetto di riacquisto o i mutui oggetto di rinegoziazione rappresentino il sottostante di operazioni in strumenti derivati, l'ente provvede alla contestuale chiusura anticipata degli stessi. L'eventuale valore di mercato positivo incassato dalla chiusura anticipata dei derivati è vincolato all'utilizzo da parte dell'ente per il riacquisto del debito sottostante il derivato stesso. Qualora il derivato presenti un valore di mercato negativo per l'ente, esso deve essere ricompreso nell'operazione di riacquisto, a condizione che la somma del valore di riacquisto dei titoli e del valore di mercato del derivato non sia superiore al valore nominale dei titoli stessi. In caso il sottostante sia un mutuo, la somma dell'eventuale valore di mercato negativo del derivato e del capitale residuo del mutuo oggetto di rinegoziazione, non deve essere superiore al capitale residuo risultante alla fine dell'anno solare precedente quello in cui avviene la rinegoziazione.

12. Ove la somma del prezzo di riacquisto del titolo e del valore degli strumenti derivati ad esso collegati comportasse un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009, non si dà luogo all'operazione.

13. La valutazione dei derivati è di competenza degli enti che, per quanto attiene allo scopo della presente norma, la effettuano sotto la supervisione del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione II. Gli enti possono avvalersi a tale scopo di esperti di comprovata esperienza e professionalità, che ricevono apposito mandato dai singoli enti. Tali spese non sono assoggettate ai limiti di cui all'art. 6 comma 7 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010 n. 122.

14. Gli enti assumono in autonomia le decisioni in ordine al riacquisto dei titoli e alla chiusura anticipata delle eventuali operazioni in strumenti derivati ad essi riferite, tenendo conto anche dei versamenti già avvenuti negli swap di ammortamento, nei fondi di ammortamento o, comunque, delle quote capitale già accantonate per l'ammortamento di titoli con unico rimborso a scadenza.

15. La rinegoziazione dei mutui e il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009.

16. L'avvenuta ristrutturazione di un mutuo ai sensi del presente articolo comporta il venir meno dell'eventuale contributo statale in conto interessi accordata sul mutuo originario.

17. Le disposizioni di cui ai commi precedenti possono essere estese con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche alle posizioni debitorie delle regioni. Sono comunque esclusi dalle operazioni di ristrutturazione del debito le anticipazioni contratte dalle regioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto legge n. 35 del 2013, nonché i mutui già ristrutturati in forza dell'articolo 45 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.



Emendamento

Articolo 71

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 71 bis

(Ristrutturazione del debito degli enti territoriali)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera a), intestati agli enti locali ivi compresi quelli gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.P.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Per il riacquisto da parte degli enti locali dei titoli obbligazionari da essi emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 4, lettera b), il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di Stato. Per le finalità del presente comma, ivi compreso l'eventuale contributo al riacquisto anche da parte del medesimo ministero, è autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale.
3. I risparmi annuali di spesa derivanti agli enti locali dall'applicazione dei commi 1 e 2 possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione.
4. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento che, alla data del 31 dicembre 2017, presentino le seguenti caratteristiche:
 - a) mutui con vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro;
 - b) vita residua pari o superiore a 5 anni dei titoli obbligazionari in circolazione.
5. Gli enti locali possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui ai commi 1 e 2, trasmettendo entro il 30 aprile 2018 al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione II, con certificazione congiunta del presidente, del sindaco o del rappresentante legale e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 4, sulla base delle modalità di attuazione stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 20 marzo 2018.
6. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 4, lettera b), avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi, per il tramite di uno o più intermediari individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra gli specialisti in titoli di Stato, che ricevono apposito mandato dai singoli enti.
7. Le modalità del riacquisto e le commissioni per gli intermediari sono disciplinate dal mandato di cui al comma 6, per la definizione dei cui termini ogni ente si avvale obbligatoriamente della consulenza del Ministero dell'economia e delle finanze.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 2018, si provvede all'individuazione delle operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione.
9. A seguito della ristrutturazione dei mutui, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina

118 71.0.14

1/2

a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.

10. Il riacquisto dei titoli emessi dagli enti e individuati come idonei a norma del comma 4, tenuto conto del valore dei derivati di cui comma 13, è finanziato dal Ministero dell'economia e delle finanze con un mutuo avente le caratteristiche indicate al comma 9.

11. Qualora i titoli oggetto di riacquisto o i mutui oggetto di rinegoziazione rappresentino il sottostante di operazioni in strumenti derivati, l'ente provvede alla contestuale chiusura anticipata degli stessi. L'eventuale valore di mercato positivo incassato dalla chiusura anticipata dei derivati è vincolato all'utilizzo da parte dell'ente per il riacquisto del debito sottostante il derivato-stesso. Qualora il derivato presenti un valore di mercato negativo per l'ente, esso deve essere ricompreso nell'operazione di riacquisto, a condizione che la somma del valore di riacquisto dei titoli e del valore di mercato del derivato non sia superiore al valore nominale dei titoli stessi. In caso il sottostante sia un mutuo, la somma dell'eventuale valore di mercato negativo del derivato e del capitale residuo del mutuo oggetto di rinegoziazione, non deve essere superiore al capitale residuo risultante alla fine dell'anno solare precedente quello in cui avviene la rinegoziazione.

12. Ove la somma del prezzo di riacquisto del titolo e del valore degli strumenti derivati ad esso collegati comportasse un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009, non si dà luogo all'operazione.

13. La valutazione dei derivati è di competenza degli enti che, per quanto attiene allo scopo della presente norma, la effettuano sotto la supervisione del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione II. Gli enti possono avvalersi a tale scopo di esperti di comprovata esperienza e professionalità, che ricevono apposito mandato dai singoli enti. Tali spese non sono assoggettate ai limiti di cui all'art. 6 comma 7 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010 n. 122.

14. Gli enti assumono in autonomia le decisioni in ordine al riacquisto dei titoli e alla chiusura anticipata delle eventuali operazioni in strumenti derivati ad essi riferite, tenendo conto anche dei versamenti già avvenuti negli swap di ammortamento, nei fondi di ammortamento o, comunque, delle quote capitale già accantonate per l'ammortamento di titoli con unico rimborso a scadenza.

15. La rinegoziazione dei mutui e il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009.

16. L'avvenuta ristrutturazione di un mutuo ai sensi del presente articolo comporta il venir meno dell'eventuale contributo statale in conto interessi accordata sul mutuo originario.

17. Le disposizioni di cui ai commi precedenti possono essere estese con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche alle posizioni debitorie delle regioni. Sono comunque esclusi dalle operazioni di ristrutturazione del debito le anticipazioni contratte dalle regioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto legge n. 35 del 2013, nonché i mutui già ristrutturati in forza dell'articolo 45 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Vicari, Aiello, Dalla Tor, Viceconte

Vicari, Aiello, Dalla Tor, Viceconte

71.0.14

2/2

A.S. 2960

Emendamento

Art. 71

Dopo l'articolo 71 è inserito il seguente:

"Art. 71-bis

(Ristrutturazione del debito degli enti territoriali)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera a), intestati agli enti locali ivi compresi quelli gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.P.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Per il riacquisto da parte degli enti locali dei titoli obbligazionari da essi emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 4, lettera b), il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di Stato. Per le finalità del presente comma, ivi compreso l'eventuale contributo al riacquisto anche da parte del medesimo ministero, è autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale.
3. I risparmi annuali di spesa derivanti agli enti locali dall'applicazione dei commi 1 e 2 possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione.
4. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento che, alla data del 31 dicembre 2017, presentino le seguenti caratteristiche:
 - a) mutui con vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro;
 - b) vita residua pari o superiore a 5 anni dei titoli obbligazionari in circolazione.
5. Gli enti locali possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui ai commi 1 e 2, trasmettendo entro il 30 aprile 2018 al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione II; con certificazione congiunta del presidente, del sindaco o del rappresentante legale e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 4, sulla base delle modalità di attuazione stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 20 marzo 2018.
6. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 4, lettera b), avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi, per il tramite di uno o più intermediari individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra gli specialisti in titoli di Stato, che ricevono apposito mandato dai singoli enti.
7. Le modalità del riacquisto e le commissioni per gli intermediari sono disciplinate dal mandato di cui al comma 6, per la definizione dei cui termini ogni ente si avvale obbligatoriamente della consulenza del Ministero dell'economia e delle finanze.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 2018, si provvede all'individuazione delle operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione.
9. A seguito della ristrutturazione dei mutui, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia

e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.

10. Il riacquisto dei titoli emessi dagli enti e individuati come idonei a norma del comma 4, tenuto conto del valore dei derivati di cui comma 13, è finanziato dal Ministero dell'economia e delle finanze con un mutuo avente le caratteristiche indicate al comma 9.

11. Qualora i titoli oggetto di riacquisto o i mutui oggetto di rinegoziazione rappresentino il sottostante di operazioni in strumenti derivati, l'ente provvede alla contestuale chiusura anticipata degli stessi. L'eventuale valore di mercato positivo incassato dalla chiusura anticipata dei derivati è vincolato all'utilizzo da parte dell'ente per il riacquisto del debito sottostante il derivato stesso. Qualora il derivato presenti un valore di mercato negativo per l'ente, esso deve essere ricompreso nell'operazione di riacquisto, a condizione che la somma del valore di riacquisto dei titoli e del valore di mercato del derivato non sia superiore al valore nominale dei titoli stessi. In caso il sottostante sia un mutuo, la somma dell'eventuale valore di mercato negativo del derivato e del capitale residuo del mutuo oggetto di rinegoziazione, non deve essere superiore al capitale residuo risultante alla fine dell'anno solare precedente quello in cui avviene la rinegoziazione.

12. Ove la somma del prezzo di riacquisto del titolo e del valore degli strumenti derivati ad esso collegati comportasse un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009, non si dà luogo all'operazione.

13. La valutazione dei derivati è di competenza degli enti che, per quanto attiene allo scopo della presente norma, la effettuano sotto la supervisione del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione II. Gli enti possono avvalersi a tale scopo di esperti di comprovata esperienza e professionalità, che ricevono apposito mandato dai singoli enti. Tali spese non sono assoggettate ai limiti di cui all'art. 6 comma 7 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010 n. 122.


14. Gli enti assumono in autonomia le decisioni in ordine al riacquisto dei titoli e alla chiusura anticipata delle eventuali operazioni in strumenti derivati ad essi riferite, tenendo conto anche dei versamenti già avvenuti negli swap di ammortamento, nei fondi di ammortamento o, comunque, delle quote capitale già accantonate per l'ammortamento di titoli con unico rimborso a scadenza.

15. La rinegoziazione dei mutui e il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009.

16. L'avvenuta ristrutturazione di un mutuo ai sensi del presente articolo comporta il venir meno dell'eventuale contributo statale in conto interessi accordata sul mutuo originario.

17. Le disposizioni di cui ai commi precedenti possono essere estese con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche alle posizioni debitorie delle regioni. Sono comunque esclusi dalle operazioni di ristrutturazione del debito le anticipazioni contratte dalle regioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto legge n. 35 del 2013, nonché i mutui già ristrutturati in forza dell'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89."

SANTINI, BROGLIA



71.0.15

2/2

A.S. 2960
Emendamento
Articolo 71

Dopo l'articolo 71 aggiungere il seguente:

Art. 71 bis- Riduzione del peso del debito degli enti locali

1. Negli anni 2018-2019, gli enti locali possono procedere all'estinzione anticipata, totale o parziale, di passività onerose derivanti dai mutui e prestiti obbligazionari, in essere al 31 dicembre 2017 con la Cassa Depositi e prestiti, con l'Istituto per il credito sportivo e con altri istituti di credito, mediante la contrazione di nuovi mutui o con emissione di prestito obbligazionario, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo. Il conseguimento della riduzione del valore finanziario deve essere realizzato in relazione alla singola posizione di mutuo.

2. In deroga alla normativa vigente, limitatamente alle operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 1, la riduzione del valore finanziario delle passività totali da conseguire all'atto dell'operazione, è da considerare al netto del valore degli indennizzi dovuti per l'estinzione delle passività pregresse.

3. L'indennizzo per l'estinzione anticipata dei mutui previsto dal comma 1, per la quota non coperta dal contributo dello Stato di cui all'art. 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è escluso, per il periodo 2018-2019, dalle spese finali ai fini del conseguimento del saldo di cui all'articolo 65.

4. In alternativa all'estinzione anticipata di cui ai commi precedenti, per il biennio 2018-19, i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. nonché dall'Istituto per il credito sportivo, la cui incidenza complessiva sulle entrate correnti medie dell'ultimo triennio disponibile sulla base dei certificati dei rispettivi rendiconti, comprensiva degli interessi, sia superiore al 12%, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, l'eventuale obbligo di richiesta da parte dei Comuni, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui. Per le finalità di cui ai periodi precedenti sono stanziati 20 milioni di euro per il 2017 e 20 milioni di euro per il 2018, mediante riduzioni di pari importo del fondo di cui all'articolo 1, comma 624, della legge 11 dicembre 2016, n. 232".

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA



71.0.16

A.S. 2960

Emendamento

Art. 71


Dopo l'articolo 71 è inserito il seguente:

"Art. 71-bis

(Riduzione del peso del debito degli enti locali)

1. Negli anni 2018-2019, gli enti locali possono procedere all'estinzione anticipata, totale o parziale, di passività onerose derivanti dai mutui e prestiti obbligazionari, in essere al 31 dicembre 2017 con la Cassa Depositi e prestiti, con l'Istituto per il credito sportivo e con altri istituti di credito, mediante la contrazione di nuovi mutui o con emissione di prestito obbligazionario, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo. Il conseguimento della riduzione del valore finanziario deve essere realizzato in relazione alla singola posizione di mutuo.
2. In deroga alla normativa vigente, limitatamente alle operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 1, la riduzione del valore finanziario delle passività totali da conseguire all'atto dell'operazione, è da considerare al netto del valore degli indennizzi dovuti per l'estinzione delle passività pregresse.
3. L'indennizzo per l'estinzione anticipata dei mutui previsto dal comma 1, per la quota non coperta dal contributo dello Stato di cui all'art. 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è escluso, per il periodo 2018-2019, dalle spese finali ai fini del conseguimento del saldo di cui all'articolo 65.
4. In alternativa all'estinzione anticipata di cui ai commi precedenti, per il biennio 2018-19, i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. nonché dall'Istituto per il credito sportivo, la cui incidenza complessiva sulle entrate correnti medie dell'ultimo triennio disponibile sulla base dei certificati dei rispettivi rendiconti, comprensiva degli interessi, sia superiore al 12%, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, l'eventuale obbligo di richiesta da parte dei Comuni, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui. Per le finalità di cui ai periodi precedenti sono stanziati 20 milioni di euro per il 2017 e 20 milioni di euro per il 2018, mediante riduzioni di pari importo del fondo di cui all'articolo 1, comma 524, della legge 11 dicembre 2016, n. 232".

SANTINI, BROGLIA



71.0.17

EMENDAMENTO A.S 2960

ORELLANA, BENCINI, PANIZZA, ZIN

Art. 71

Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

«71-bis

(Riduzione del peso del debito degli enti locali)

1. Negli anni 2018-2019, gli enti locali possono procedere all'estinzione anticipata, totale o parziale, di passività onerose derivanti dai mutui e prestiti obbligazionari, in essere al 31 dicembre 2017 con la Cassa Depositi e prestiti, con l'Istituto per il credito sportivo e con altri istituti di credito, mediante la contrazione di nuovi mutui o con emissione di prestito obbligazionario, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo. Il conseguimento della riduzione del valore finanziario deve essere realizzato in relazione alla singola posizione di mutuo.

2. In deroga alla normativa vigente, limitatamente alle operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 1, la riduzione del valore finanziario delle passività totali da conseguire all'atto dell'operazione, è da considerare al netto del valore degli indennizzi dovuti per l'estinzione delle passività pregresse.

3. L'indennizzo per l'estinzione anticipata dei mutui previsto dal comma 1, per la quota non coperta dal contributo dello Stato di cui all'art. 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è escluso, per il periodo 2018-2019, dalle spese finali ai fini del conseguimento del saldo di cui all'articolo 65.

4. In alternativa all'estinzione anticipata di cui ai commi precedenti, per il biennio 2018-19, i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. nonché dall'Istituto per il credito sportivo, la cui incidenza complessiva sulle entrate correnti medie dell'ultimo triennio disponibile sulla base dei certificati dei rispettivi rendiconti, comprensiva degli interessi, sia superiore al 12%, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, l'eventuale obbligo di richiesta da parte dei Comuni, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui. Per le finalità di cui ai periodi precedenti sono stanziati 20 milioni di euro per il 2017 e 20 milioni di euro per il 2018, mediante riduzioni di pari importo del fondo di cui all'articolo 1, comma 624, della legge 11 dicembre 2016, n. 232".»



71.0.18

A.S. 2960

Emendamento

Art. 71

Dopo l'articolo 71 è inserito il seguente:

"Art. 71-bis

(Snellimento riconoscimento dei debiti fuori bilancio)"

1. Il comma 1 dell'articolo 194 del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali è così sostituito:

"1. Con deliberazione della Giunta comunale e con la periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;


e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

La deliberazione esecutiva nei termini di legge viene trasmessa al dirigente/responsabile del servizio finanziario che provvede alla verifica e mantenimento degli equilibri di bilancio.

Conseguentemente, il comma 3 dell'articolo 191 del Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 è così riformulato:

3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, su proposta del responsabile del procedimento, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, provvede al riconoscimento, entro trenta giorni dall'ordinazione fatta a terzi, della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità."

SANTINI, BROGLIA



71.0.19


A.S. 2960
Emendamento
Articolo 71

Dopo l'articolo 71 aggiungere il seguente:

Art. 71 bis- Libero utilizzo dei risparmi di linea capitale derivanti da rinegoziazione dei mutui

All'art. 1 c. 440 della legge 11 dicembre 2012, n. 232 le parole "Per gli anni 2015, 2016 e 2017" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018"

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA



71.0.20

A.S. 2960

Emendamento

Art. 71

Dopo l'articolo ~~71~~ è inserito il seguente:

"Art. 71-bis"

(Libero utilizzo dei risparmi di linea capitale derivanti da rinegoziazione dei mutui)

1. All'articolo 1 comma ~~440~~ della legge 11 dicembre 2012, n. 232 le parole "Per gli anni 2015, 2016 e 2017" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni ~~2015, 2016, 2017~~ e 2018".

SANTINI, BROGLIA



71.0.21

EMENDAMENTO A.S 2960

ORELLANA, BENCINI, PANIZZA, ZIN

Art. 71

Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

«71-bis

(Libero utilizzo dei risparmi di linea capitale derivanti da rinegoziazione dei mutui)

All'art. 1 comma 440 delle legge 11 dicembre 2012, n. 232 le parole "Per gli anni 2015, 2016 e 2017" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018" »



71.0.22

Emendamento

Articolo 71

Depo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 71-bis

(Rinegoziazione mutui accordati dalla Cassa depositi e prestiti agli enti territoriali e ristrutturazione obbligazioni)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e prestiti definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità ed i criteri di rinegoziazione, anche in deroga, laddove fosse applicabile, a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del decreto legislativo n. 385 del 1993, dei mutui accordati agli enti territoriali in data antecedente il 31 dicembre 2015.
2. La rinegoziazione assicura la riduzione dell'importo delle rate del mutuo ad un ammontare pari a quello della rata che si ottiene applicando all'importo originario del mutuo il tasso di interesse applicato ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti alla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento. L'importo della rata così calcolato rimane fisso per tutta la durata del mutuo.
3. Le disposizioni del presente articolo sono derogabili solo in senso più favorevole al mutuatario.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad applicare le disposizioni riguardanti la ristrutturazione delle posizioni debitorie degli enti locali di natura obbligazionaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 45 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.»

Aiello, Dalla Tor, Viceconte

Aiello

Viceconte

Dalla Tor

71.0.23

A.S. 2960

Emendamento

Articolo 71

Depo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 71-bis.

1. Limitatamente ai comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell'anno 2015 in quanto con popolazione fino a 1.000 abitanti, la sanzione di cui al comma 723, lettera a) dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 non trova applicazione e, qualora già applicata, ne vengono meno gli effetti. >>

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA



71.0.24

Emendamento A.S. 2960

ORELLANA, PANIZZA, BENCINI

Articolo 71

Dopo l'articolo 71 aggiungere il seguente:

«Articolo 71 -bis

(Mitigazione sanzioni per sforamento saldo 2016 per i comuni fino a mille abitanti)

1. Limitatamente ai comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell'anno 2015 in quanto con popolazione fino a 1.000 abitanti, la sanzione di cui al comma 723, lettera a) dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 non trova applicazione e, qualora già applicata, ne vengono meno gli effetti.»



71.0.25

EMENDAMENTO d.d.l. 2960

Art. 71

Castaldi

CASTALDI, GIROTTO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Dopo l'articolo 71, inserire il seguente:

«Art. 71-bis

(Interventi in favore dei piccoli comuni)

1. Alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

"Art. 13-bis

(Agevolazioni economiche e fiscali e incentivi alle pluriattività)

1. I piccoli comuni possono accedere a mutui a tasso agevolato erogati dalla Cassa depositi e prestiti spa a un tasso pari al 30 per cento del tasso di riferimento per la ristrutturazione di edifici pubblici, per il recupero dei centri storici e la promozione turistica, per il finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali, a mettere in sicurezza le infrastrutture stradali e gli istituti scolastici, nonché a favorire l'insediamento di nuove attività produttive e la realizzazione di investimenti nei medesimi comuni.

2. Al fine di favorire a livello locale la realizzazione di opere pubbliche, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) si applica nella misura ridotta del 10 per cento sulle cessioni di beni e servizi effettuate nella realizzazione di opere pubbliche da parte dei piccoli comuni, per importi complessivi che non richiedono l'effettuazione di gare europee e nel rispetto dei vincoli per la tutela della concorrenza.

3. Le imprese operanti nei piccoli comuni che investono nel miglioramento della propria attività, in particolare per l'adeguamento e l'ammodernamento funzionale degli impianti e delle attrezzature e per la realizzazione di iniziative volte al miglioramento dell'assetto del territorio, possono avvalersi dell'agevolazione consistente nel riconoscimento di un credito di imposta, pari al 10 per cento, commisurato ai nuovi investimenti acquisiti, applicato nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione dell'Unione europea. Il predetto credito di imposta è incrementato al 15 per cento nel caso in cui le imprese beneficiarie abbiano operato, nei due anni successivi a quello in cui hanno ottenuto l'agevolazione di cui al presente comma, investimenti di importo pari ad almeno 500.000 euro.

4. Per i piccoli comuni, la determinazione del reddito d'impresa per attività commerciali, agricole, artigianali e per i pubblici esercizi con un giro di affari assoggettato all'imposta sul valore aggiunto nell'anno precedente per un valore inferiore a 61.975 euro può avvenire, per gli anni di imposta successivi, sulla base di un concordato con gli uffici dell'amministrazione finanziaria. In tale caso le imprese stesse sono esonerate dalla tenuta di ogni documentazione contabile e di ogni certificazione fiscale.

5. I coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli, singoli o associati, i quali conducono aziende agricole ubicate nei piccoli comuni, in deroga alle vigenti disposizioni di legge possono assumere in appalto sia da enti pubblici che da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, nonché utilizzando esclusivamente macchine e attrezzature di loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione alla manutenzione del territorio, quali lavori di

forestazione, di costruzione di piste forestali, di arginature, di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, per importi non superiori a 25.822,84 euro annui.

6. Le regioni, al fine di favorire l'accesso alle attività agricole dei giovani residenti nei piccoli comuni, agevolano con un finanziamento pari al 40 per cento le operazioni di acquisto di terreni proposte dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni, effettuate nel loro comune di residenza, nonché dalle cooperative agricole che hanno sede nei piccoli comuni e nelle quali la compagine dei soci-cooperatori sia composta per almeno il 40 per cento da giovani di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni, residenti nei piccoli comuni medesimi.

7. Le agevolazioni sul gasolio e sul GPL di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, si applicano nei confronti delle aziende ubicate nei piccoli comuni, con numero di addetti superiore alle quindici unità e che non abbiano ridotto la base occupazionale nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 1° ottobre 2017, per motivi diversi da quelli del pensionamento.

8. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti specifici incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili mediante installazione di impianti solari fotovoltaici localizzati nei territori dei comuni di cui all'articolo 1. Gli incentivi di cui al presente comma non si applicano alle produzioni da impianti che beneficiano di incentivi già attribuiti, alla data di entrata in vigore della presente legge, per tutto il periodo per il quale è erogato l'incentivo in godimento.

9. Con cadenza triennale, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, provvede ad adottare le misure necessarie al fine di aggiornare i regimi agevolativi di cui alla presente legge."».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -20.000.000:

2019: -20.000.000;

2020: -20.000.000

71.0.26

A.S. 2960

Emendamento

Art. 71

Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

«Art. 71-bis

(Disposizioni concernenti la semplificazione dell'attività amministrativa dei piccoli comuni)

1. All'articolo 151, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" 151, il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione".
2. All'art.53, comma 6, del decreto legislativo 30 Marzo 2001, n.165 è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "f-ter) dalla partecipazione a commissioni, comitati ed organismi di altre pubbliche amministrazioni".
3. Gli articoli 4 e 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 sono soppressi.
4. Gli articoli 10, 11, 12, 13, comma 6, lettere b) e c), 14, comma 3 e 15 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, non si applicano ai comuni con popolazione inferiore ai 15000.
5. All' articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dopo le parole: "ivi compreso il personale di cui al comma 558" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione dei comuni con un numero massimo di dipendenti a tempo pieno non superiore a cinque e che rispettino il rapporto dipendenti/popolazione di cui DM ~~24/7/2014~~".
6. I termini per l'associazionismo di cui all'articolo 16 della legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di unioni e convenzioni obbligatorie per i piccoli comuni sono sospesi".
7. Il fondo di cui all'articolo 3, comma 8 della legge 158 del 6/10/2017, è incrementato per l'anno 2018 di 85 milioni di euro da destinare per il 50% prioritariamente ai singoli comuni.
8. Per le acquisizioni di beni da parte dei comuni con meno di 5000 abitanti non si attuano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1-ter del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e i passaggi di proprietà vengono perfezionati con la procedura di cui all'articolo 31, commi 21 e 22 della legge 23 dicembre 1998, n.448.
9. Per la promozione della filiera corta o a chilometro utile l'acquisto dei buoni pasto cartacei di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio 18 novembre 2005 è realizzato in deroga alle normative sull'obbligo di acquisto tramite Consip.
10. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 31 gennaio 1997, nei comuni con meno di 5000 abitanti che gestiscono il servizio di scuolabus direttamente o in forma associata, la guida dello scuolabus può essere effettuata anche da persona non legata da un rapporto di lavoro subordinato con l'ente in possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale, a tal fine non è richiesto il possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui al decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 e al decreto ministeriale 28 aprile 2005, n. 161".

BROGLIA, SANTINI

Broglia

71.0.27

A.S. 2960
Emendamento
Articolo


71-515

1. Al decreto-legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" il comma 6 dell'art. 170 è abrogato e sostituito con il seguente: "6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione".

2. All'art. 4 comma 5 del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, dopo le parole "è costituito dal quinto livello" è aggiunto il seguente periodo:

"Per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello".

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA



71.0.28


A.S. 2960
Emendamento
Articolo

71 - bis

3. Per i comuni fino a 5.000 abitanti, i documenti contabili relativi al bilancio annuale e al bilancio pluriennale, di cui agli articoli 165 e 171 del testo unico, nonché i documenti contabili relativi al rendiconto della gestione, di cui al titolo VI della parte seconda del medesimo testo unico, sono adottati secondo modelli semplificati, garantendo comunque la rilevazione degli elementi minimi necessari per il consolidamento dei conti pubblici.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono approvati un modello semplificato di bilancio di previsione e un modello semplificato di rendiconto, ai sensi dell'articolo 160 del testo unico, applicabili a partire dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge.

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA



71.0.29

EMENDAMENTO

ART. 71

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 71-bis

(Incentivo fusione grandi comuni)

1. All'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «elevato al 50 per cento a decorrere dall'anno 2017,» sono inserite le seguenti: «elevato al 70 per cento a decorrere dall'anno 2018, per i comuni che a seguito di fusione, di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, entro il 31 dicembre 2018 raggiungano una popolazione pari o superiore ai 150.000 abitanti»>

Sen. Viceconte

Viceconte

71.0.30

A.S. 2960
Emendamento
Articolo 71

Dopo l'articolo 71 aggiungere il seguente:

Art. 71 bis- Revisione dell'assegnazione dei contributi ai Comuni per spese per il funzionamento degli uffici giudiziari

1. Al fine di limitare i rischi di contenziosi relativi alla definizione dei contributi riconosciuti ai comuni sedi di uffici giudiziari per le relative spese sostenute dai comuni stessi, si applicano le seguenti disposizioni:

a) all'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 marzo 2017 "Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 1, comma 439, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.123 del 29 maggio 2017, Supplemento Ordinario n.25, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente:

"Il contributo riportato nella tabella D allegata al presente decreto è erogato a titolo di acconto in relazione alle spese sostenute dai comuni fino al 31 agosto 2015."


b) la quota del fondo da destinare al contributo è aumentata di euro 200 milioni, da ripartirsi in parti uguali sugli esercizi dal 2018 al 2020;

c) il contributo spettante a ciascun comune viene rideterminato rispetto a quanto indicato alla tabella D allegata al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ferme restando le spese riconosciute per gli anni dal 2011 al 2014 e considerando anche le spese sostenute dai comuni nel periodo 1° gennaio-31 agosto 2015;

d) con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali entro il 31 marzo 2018, è determinato il riparto dell'importo di cui alla lettera b), tenendo conto dell'ammontare delle spese riconosciute per il periodo 1° gennaio - 31 agosto 2015, nonché dell'esigenza di limitare la rateazione delle erogazioni, con particolare riguardo alle somme di minore entità.

2. I comuni che in sede di riaccertamento dei residui hanno mantenuto a residuo attivo le somme oggetto di contributo attribuito ai comuni sedi di uffici giudiziari, incassano in conto residuo la quota attribuita a seguito del riparto delle somme di cui al comma 438 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e delle eventuali ulteriori somme spettanti. L'eventuale maggior residuo attivo viene progressivamente rideterminato nell'arco di tempo previsto per la corresponsione del contributo. Gli altri enti registrano i trasferimenti secondo quanto previsto dai principi contabili, in relazione all'esigibilità dell'entrata.

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA



71.0.31

EMENDAMENTO

ART. 71

Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

"Art. 71-bis

(Revisione dell'assegnazione dei contributi ai Comuni per spese per il funzionamento degli uffici giudiziari)

1. Al fine di limitare i rischi di contenziosi relativi alla definizione dei contributi riconosciuti ai comuni sedi di uffici giudiziari per le relative spese sostenute dai comuni stessi, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) all'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 marzo 2017 "Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 1, comma 439, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.123 del 29 maggio 2017, Supplemento Ordinario n. 25, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "Il contributo riportato nella tabella D allegata al presente decreto è erogato a titolo di acconto in relazione alle spese sostenute dai comuni fino al 31 agosto 2015."
- b) la quota del fondo da destinare al contributo è aumentata di euro 200 milioni, da ripartirsi in parti uguali sugli esercizi dal 2018 al 2020;
- c) il contributo spettante a ciascun comune viene rideterminato rispetto a quanto indicato alla tabella D allegata al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ferme restando le spese riconosciute per gli anni dal 2011 al 2014 e considerando anche le spese sostenute dai comuni nel periodo 1° gennaio-31 agosto 2015;
- d) con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali entro il 31 marzo 2018, è determinato il riparto dell'importo di cui alla lettera b), tenendo conto dell'ammontare delle spese riconosciute per il periodo 1° gennaio - 31 agosto 2015, nonché dell'esigenza di limitare la rateazione delle erogazioni, con particolare riguardo alle somme di minore entità.

2. I comuni che in sede di riaccertamento dei residui hanno mantenuto a residuo attivo le somme oggetto di contributo attribuito ai comuni sedi di uffici giudiziari, incassano in conto residuo la quota attribuita a seguito del riparto delle somme di cui al comma 438 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e delle eventuali ulteriori somme spettanti. L'eventuale maggior residuo attivo viene progressivamente rideterminato nell'arco di tempo previsto per la corresponsione del contributo. Gli altri enti registrano i trasferimenti secondo quanto previsto dai principi contabili, in relazione all'esigibilità dell'entrata.

Giovanni MAURO

Giovanni Mauro

71.0.32

A.S. 2960

Emendamento

Art. 71

Dopo l'articolo 71 è inserito il seguente:

"Art. 71-bis

(Revisione dell'assegnazione dei contributi ai Comuni per spese per il funzionamento degli uffici giudiziari)

1. Al fine di limitare i rischi di contenziosi relativi alla definizione dei contributi riconosciuti ai comuni sedi di uffici giudiziari per le relative spese sostenute dai comuni stessi, si applicano le seguenti disposizioni:

a) all'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 marzo 2017 "Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 1, comma 439, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.123 del 29 maggio 2017, Supplemento Ordinario n. 25, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente:

"Il contributo riportato nella tabella D allegata al presente decreto è erogato a titolo di acconto in relazione alle spese sostenute dai comuni fino al 31 agosto 2015."


b) la quota del fondo da destinare al contributo è aumentata di euro 200 milioni, da ripartirsi in parti uguali sugli esercizi dal 2018 al 2020;

c) il contributo spettante a ciascun comune viene rideterminato rispetto a quanto indicato alla tabella D allegata al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ferme restando le spese riconosciute per gli anni dal 2011 al 2014 e considerando anche le spese sostenute dai comuni nel periodo 1° gennaio-31 agosto 2015;

d) con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali entro il 31 marzo 2018, è determinato il riparto dell'importo di cui alla lettera b), tenendo conto dell'ammontare delle spese riconosciute per il periodo 1° gennaio - 31 agosto 2015, nonché dell'esigenza di limitare la rateazione delle erogazioni, con particolare riguardo alle somme di minore entità.

2. I comuni che in sede di riaccertamento dei residui hanno mantenuto a residuo attivo le somme oggetto di contributo attribuito ai comuni sedi di uffici giudiziari, incassano in conto residuo la quota attribuita a seguito del riparto delle somme di cui al comma 438 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e delle eventuali ulteriori somme spettanti. L'eventuale maggior residuo attivo viene progressivamente rideterminato nell'arco di tempo previsto per la corresponsione del contributo. Gli altri enti registrano i trasferimenti secondo quanto previsto dai principi contabili, in relazione all'esigibilità dell'entrata."

SANTINI, BROGLIA



71.0.33

EMENDAMENTO A.S 2960

ORELLANA, BENCINI, PANIZZA, ZIN

Art. 71

Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

«71-bis

(Revisione dell'assegnazione dei contributi ai Comuni per spese per il funzionamento degli uffici giudiziari)

1. Al fine di limitare i rischi di contenziosi relativi alla definizione dei contributi riconosciuti ai comuni sedi di uffici giudiziari per le relative spese sostenute dai comuni stessi, si applicano le seguenti disposizioni:

a) all'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 marzo 2017 "Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 1, comma 439, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.123 del 29 maggio 2017, Supplemento Ordinario n.25, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente:


"Il contributo riportato nella tabella D allegata al presente decreto è erogato a titolo di acconto in relazione alle spese sostenute dai comuni fino al 31 agosto 2015."

b) la quota del fondo da destinare al contributo è aumentata di euro 200 milioni, da ripartirsi in parti uguali sugli esercizi dal 2018 al 2020;

c) il contributo spettante a ciascun comune viene rideterminato rispetto a quanto indicato alla tabella D allegata al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ferme restando le spese riconosciute per gli anni dal 2011 al 2014 e considerando anche le spese sostenute dai comuni nel periodo 1° gennaio-31 agosto 2015;

d) con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali entro il 31 marzo 2018, è determinato il riparto dell'importo di cui alla lettera b), tenendo conto dell'ammontare delle spese riconosciute per il periodo 1° gennaio - 31 agosto 2015, nonché dell'esigenza di limitare la rateazione delle erogazioni, con particolare riguardo alle somme di minore entità.

2. I comuni che in sede di riaccertamento dei residui hanno mantenuto a residuo attivo le somme oggetto di contributo attribuito ai comuni sedi di uffici giudiziari, incassano in conto residuo la quota attribuita a seguito del riparto delle somme di cui al comma 438 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e delle eventuali ulteriori somme spettanti. L'eventuale maggior residuo attivo viene progressivamente rideterminato nell'arco di tempo previsto per la corresponsione del contributo. Gli altri enti registrano i trasferimenti secondo quanto previsto dai principi contabili, in relazione all'esigibilità dell'entrata.»



71.0.36

Emendamento A.S. 2960

ORELLANA, PANIZZA, BENCINI, ZIN

Art. 71.

Dopo l'articolo 71, inserire il seguente:

«71-bis.

(Turnover nei piccoli comuni)

1. All'articolo 1, comma 228, terzo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) le parole: «tra 1.000 e 3.000» sono sostituite dalle seguenti: «tra 1.000 e 5.000»;
 - b) le parole: «che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio,» sono soppresse.



71.0.35

AS 2960

EMENDAMENTO

ARTICOLO 71

MANCUSO *Manusso*

VICECONTE *Vice conte*

Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

<<Articolo 71-bis

1. Gli idonei delle graduatorie dei concorsi pubblici a dirigente amministrativo, in possesso del diploma di laurea previsto per l'accesso al corso-concorso per Segretari comunali e provinciali, possono fare domanda per l'iscrizione nella fascia iniziale dell'albo dei segretari comunali e provinciali.

2. Con decreto del ministro dell'interno, da emanarsi entro il 28 febbraio 2018, verrà stabilito il numero delle iscrizioni per ogni regione, che non può essere superiore alla metà delle sedi vacanti al 31 dicembre 2017 nelle singole regioni, ed i criteri di assegnazione alle sezioni regionali dell'Albo. In caso di domande in numero superiore alle iscrizioni da ammettere, sarà titolo di preferenza il maggior punteggio nel diploma di laurea. Gli iscritti alle sezioni dell'albo hanno l'obbligo di prestare servizio nella regione di assegnazione per un periodo minimo di 5 anni.">>

71.0.36

AS 2960

EMENDAMENTO

ARTICOLO 71

MANCUSO *Mancuso*

VICECONTE *Viceconte*

Depo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

<<Articolo 71-bis

"L'art. 1, comma 48, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 si interpreta nel senso che, i Segretari comunali collocati nella fascia professionale A e B, in caso di trasferimento per mobilità e inquadramento in altre amministrazioni, ovvero in caso del verificarsi di una delle precedenti fattispecie, in attuazione dell'art. 32 CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 16.05.2001, sono equiparati al personale con qualifica dirigenziale. Tale equiparazione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo il trattamento economico dei Segretari Comunali di fascia A e B già esattamente corrispondente a quello della dirigenza. I segretari comunali e provinciali appartenenti alle fasce professionali A e B possono essere collocati, analogamente a quanto previsto per i segretari appartenenti alla fascia C, nella categoria o area professionale più alta prevista dal sistema di classificazione vigente presso l'amministrazione di destinazione, previa espressa manifestazione di volontà in tale senso del segretario interessato.">>

71.0.37

AS 2960

EMENDAMENTO

ARTICOLO 71

MANCUSO *Mancuso*

VICECONTE *Viceconte*

Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

<<Articolo 71-bis

(Modifiche al DPR n.465 del 1997)

All'art. 10, del DPR 465/97, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

"3bis - La sede di segreteria convenzionata viene classificata sulla base della sommatoria del numero degli abitanti dei comuni convenzionati, qualora tra i comuni interessati sia stata avviata una gestione associata ai sensi della legge 135/2012. Il CCNL individua ulteriori ipotesi in cui la sede di segreteria è classificata sulla base della sommatoria del numero degli abitanti dei comuni convenzionati, fissando limiti numerici, territoriali, e demografici.

3ter - I segretari comunali titolari di sede convenzionata da riclassificare in base al precedente comma, mantengono la titolarità transitoria fino all'accesso alla fascia superiore".>>

71.0.38

A.S. 2960

Emendamento
Articolo 71

Dopo l'articolo 71, inserire il seguente:-

«Art. 71-bis
(Modifiche al DPR 4 dicembre 1997, n.465)

All'articolo 10 del DPR 4 dicembre 1997, n.465, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. La sede di segreteria convenzionata viene classificata sulla base della sommatoria del numero degli abitanti dei comuni convenzionati, qualora tra i comuni interessati sia stata avviata una gestione associata ai sensi della legge 7 agosto 2012, n. 135. Il CCNL individua ulteriori ipotesi in cui la sede di segreteria è classificata sulla base della sommatoria del numero degli abitanti dei comuni convenzionati, fissando limiti numerici, territoriali, e demografici.

1-ter. I segretari comunali titolari di sede convenzionata da riclassificare in base al precedente comma, mantengono la titolarità transitoria fino all'accesso alla fascia superiore."

RICCHIUTI



71.0.39

AS 2960

EMENDAMENTO

ARTICOLO 71

MANCUSO *M. su corso*

VICECONTE *U. ex carta*

Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

<<Articolo 71-bis

(Modifiche al decreto legislativo n.75 del 2017)

All'art. 23, comma 2, del dlgs 75/2017, alla fine aggiungere il seguente ultimo periodo:
"Nel caso in cui le risorse aggiuntive non hanno potuto essere destinate nel 2016 per l'occasionale vacanza dei posti in organico, ivi compreso quello del segretario comunale, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo è determinato, nei limiti di spesa di cui al comma 557 e ss dell'art. 1 Legge n. 296/2006, sulla base dell'importo teorico spettante su base annua al personale, anche di livello dirigenziale, che avrebbe dovuto essere in servizio.">>

71.0.40

A.S. 2960
Emendamento
Articolo 71

Dopo l'articolo 71, inserire il seguente:

«Art. 71-bis -
(Modifiche al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.)

1. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2.bis. Nel caso in cui le risorse aggiuntive non hanno potuto essere destinate nel 2016 per l'occasionale vacanza dei posti in organico, ivi compreso quello del segretario comunale, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo è determinato, nei limiti di spesa di cui al comma 557 e seguenti dell'art 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, sulla base dell'importo teorico spettante su base annua al personale, anche di livello dirigenziale, che avrebbe dovuto essere in servizio."

RICCHIUTI



71.0.41

AS 2960

EMENDAMENTO

ARTICOLO 71

MANCUSO *ManCUSO*

VICECONTE *Viceconte*

Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

<<Articolo 71-bis

(Modifiche al decreto legislativo n.75 del 2017)

1. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 20 del d.lgs 75/2017 per **gli enti di ricerca vigilati** dal Miur viene definito un piano assunzionale straordinario per 8800 unità.

2. La distribuzione ai vari enti della corrispettiva quota assunzionale avverrà per apposito decreto congiunto del Ministro della Funzione Pubblica e del Ministro dell'Economia, a seguito della ricognizione ottenuta da appelli per l'applicazione dei suddetti commi indetti negli Enti interessati entro e non oltre il 4 gennaio 2018.

3. Allo scopo di determinare il 50% da destinare al comma 2 dell'articolo 20 del dlgs 75/2017, il Dpcm provvederà ad individuare le unità destinate, per livello di accesso, al comma 1 da sottrarre alle 8800 unità.

4. Il personale con i requisiti dell'articolo 20 comma 2 idoneo a selezioni per il conseguimento di contratti a tempo determinato o di idoneità a concorsi nazionali a tempo indeterminato potrà essere assunto con le modalità del comma 1 del suddetto articolo 20.

5. Il 50% delle unità così come determinate con le modalità del comma 3 del presente articolo, nel rispetto della normativa vigente sul riconoscimento dell'attività prestata sarà messo a concorso nazionale per titoli ed esami.

6. Le procedure di cui ai precedenti commi 2-4 devono essere concluse entro e non oltre marzo 2018.

7. I bandi di concorso di cui al comma 5 devono essere emanati entro e non oltre il 30 giugno 2018 e si devono svolgere raggruppati per titolo di studio.

8. Le assunzioni di cui al comma 7 del presente articolo dovranno concludersi entro e non oltre il 30 marzo 2019.

9. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.

71.0.42


A.S. 2960
Emendamento
Articolo 71

Dopo l'articolo 71 aggiungere il seguente:

Articolo 71 bis-Rifiuti - Proroga dei coefficienti di tariffazione Tari

All'articolo 1, comma 652 della legge 27 dicembre 2013, n.147, al terzo periodo le parole "e 2017" sono sostituite dalle parole "2017 e 2018".

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA



71.0.43

Emendamento A.S. 2960

ORELLANA, PANIZZA, BENCINI, *BW*

Articolo ~~71~~

Dopo l'articolo 71 aggiungere il seguente:

«Articolo 71 -bis

(Proroga dei coefficienti di tariffazione Tari)

1. All'articolo 1, comma 652 della legge 27 dicembre 2013, n.147, al terzo periodo le parole "e 2017" sono sostituite dalle parole "2017 e 2018".»



71.0.44

A.S. 2960

Emendamento

Art. 71


Dopo l'articolo 71 è inserito il seguente:

"Art. 71-bis

(Rifiuti – Proroga dei coefficienti di tariffazione Tari)

1. All'articolo 1, comma 652 della legge 27 dicembre 2013, n.147, al terzo periodo le parole "e 2017" sono sostituite dalle parole "2017 e 2018".

SANTINI, BROGLIA



71.0.45

Emendamento

Art. 71


Dopo l'articolo 71 è inserito il seguente:

"Art. 71-bis

(Rifiuti - Proroga dell'applicazione dei fabbisogni standard alle spese per il servizio rifiuti)

1. All'articolo 1, comma 653 della legge 27 dicembre 2012, n.147 le parole "A partire dal 2018" sono sostituite dalle parole "A partire dal 2019".

SANTINI, BROGLIA



710.46

A.S. 2960
Emendamento
Articolo 71

Dopo l'articolo 71 aggiungere il seguente:

Articolo 71 bis- Rifiuti - Proroga dell'applicazione dei fabbisogni standard alle spese per il servizio rifiuti

All'articolo 1, comma 653 della legge 27 dicembre 2012, n.147 le parole "A partire dal 2018" sono sostituite dalle parole "A partire dal 2019".

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA



71.0.47

Emendamento A.S. 2960

ORELLANA, PANIZZA, BENCINI, ZIN

Articolo 71

Dopo l'articolo 71-aggiungere il seguente:

«Articolo 71- bis

(Termine per la deliberazione della Tari)

1. A decorrere dal 2018, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296 e all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n.147, in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come prescritto dal citato comma 683, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento.»



71.0.48

EMENDAMENTO

ART. 71

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 71-bis

Misure in favore dell'edilizia popolare

1. Al fine di favorire gli investimenti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009 e assicurare un'adeguata offerta di alloggi sociali, gli interventi di recupero previsti dall'art. 3 lettere c), d) ed f) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e quelli di nuova edificazione se inseriti all'interno di un Programma di Recupero Urbano di cui all'art. 11 legge 4 dicembre 1993 n. 493 da realizzare ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009 già ritenuti ammissibili e individuati dalle regioni e, quindi, posti a base degli Accordi di Programma sottoscritti dalle stesse con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti se non eseguibili nelle originarie localizzazioni anche per l'opposizione delle amministrazioni comunali competenti, anche se oggetto di provvedimento di archiviazione regionale, possono essere delocalizzati dagli operatori e loro aventi causa, nell'ambito del territorio regionale di competenza, nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87/2003 in una o più parti mediante comunicazione alla regione ed al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e, quindi, da questi inseriti nelle corrispondenti linee di intervento e, in caso di incapienza, in quelle senza contributi di cui all'art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009.

2. Qualora gli interventi di cui al comma precedente siano delocalizzati, in tutto o in parte, in zone che risultino già edificate e dismesse, con esclusione di quelle non ancora edificate, destinate anche parzialmente dallo strumento urbanistico ad attrezzature pubbliche di interesse comune, essi, indipendentemente dall'eventuale concessione delle agevolazioni previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009, si realizzano, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, attraverso la redazione da parte del soggetto attuatore dell'intervento delocalizzato e nel rispetto di eventuali vincoli artistici, storici, archeologici, paesaggistici ed ambientali, di un Piano Urbanistico Attuativo comunque denominato. Il PUA deve comunque prevedere la prevalenza di volumetria complessivamente destinata ad attrezzature pubbliche o private di interesse comune (scolastiche, religiose, culturali, turistico alberghiere, sociali, assistenziali, amministrative-direzionali, annonarie, per pubblici servizi quali uffici postali, bancari, sicurezza civile, ecc.) ed impianti tecnologici (per il trattamento dei rifiuti solidi e delle acque reflue) rispetto a quella destinata ad edilizia sociale, (comprensiva di edilizia abitativa, uffici in misura non superiore al dieci per cento, esercizi di vicinato, botteghe artigiane). In ogni caso la volumetria complessivamente realizzabile nelle zone destinate dallo strumento urbanistico ad attrezzature pubbliche di interesse comune ai sensi del presente comma, comprensiva di quella ivi delocalizzata in misura non inferiore ad un quinto del totale, non può superare quella corrispondente all'indice di fabbricabilità fondiaria dell'area o quella già edificata se maggiore.

71.0.49

1/2

3. All'articolo 10, comma 10 bis del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, dopo le parole <<in relazione a quanto previsto dalle norme di finanziamento.>> sono aggiunte le seguenti <<Decorsi sessanta giorni lo schema dell'atto di cessione o conferimento si intende approvato.>>.

4. All'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comm 3, lettera b, dopo le parole <<immobili destinati all'assegnazione in godimento o locazione>> sono inserite le seguenti << e loro aventi causa a qualsiasi titolo che abbiano operato le cessioni o conferimenti di cui all'articolo 10, comma 10 bis del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 >>

MILIO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, LONGO EVA, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

Relazione

Il presente emendamento, che non comporta nuovi o diversi oneri per la finanza pubblica, tende a risolvere alcune criticità emerse in sede di attuazione degli interventi disciplinati dal D.P.C.M. 16 luglio 2009 (piano casa). In particolare, un numero consistente degli interventi selezionati dalle regioni e posti a base degli Accordi di Programma sottoscritti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le regioni sono risultati in seguito non più eseguibili nelle originarie localizzazioni spesso anche per l'emergere di opposizioni da parte delle Amministrazioni comunali coinvolte. L'emendamento, in particolare, consente la delocalizzazione degli interventi nel territorio di altri comuni interessati con l'inserimento automatico degli stessi nell'elenco di quelli non destinatari di contributi ai sensi dell'art. 12 del D.P.C.M. 16 luglio 2009 in quanto comunque già oggetto di vaglio da parte delle regioni interessate. La delocalizzazione è prevista solo per gli interventi di recupero e quelli inseriti in Programmi di Recupero Urbano in linea con le disposizioni legislative anche regionali tendenti a disincentivare l'uso del suolo ai fini edificatori. Si è infine ritenuto opportuno dettare precisi limiti all'edificazione, comunque solo di recupero, per le zone dismesse destinate dallo strumento urbanistico ad attrezzature pubbliche di interesse comune che devono restare, in tali zone, prevalenti rispetto a quelle abitative.

Si rende opportuno, infine, precisare che le disposizioni tributarie previste dall'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comm 3, lettera b, per le cooperative edilizie non subiscono modifiche qualora le stesse o loro aventi causa procedano alle cessioni o conferimenti dei complessi edilizi favoriti dal legislatore con le disposizioni previste dall'articolo 10, comma 10 bis del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 introducendo altresì un termine decorso il quale lo schema dell'atto di cessione o conferimento, trasmesso all'ente erogatore del finanziamento, si intende approvato. Con l'articolo 1, comma 90, legge 28 dicembre 2015, n. 208 già si era intervenuti per confermare anche agli enti aventi causa degli Istituti autonomi case popolari il mantenimento delle disposizioni tributarie in parola.

71-0.49
157

2/2

EMENDAMENTO

AS 2960 - BILANCIO 2018


ARTICOLO 71

Dopo l'articolo inserire il seguente

Art. 71-bis

(Utilizzo dei proventi derivanti dai titoli abilitativi edilizi)

1. I proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano.
2. Il comma 8 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, è abrogato. Sono comunque fatte salve le previsioni di spesa contenute nei bilanci annuali approvati sulla base della norma abrogata."



DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO,
MINEO, URAS

71.0.50

A.S. 2960

Emendamento

Articolo 71

Dopo l'articolo 71, inserire il seguente:

«Art. 71-bis

(Contributo per l'utilizzo di nuovo suolo non urbanizzato)

1. Il consumo di suolo naturale comporta l'adozione da parte dei soggetti di cui ai successivi commi 4 e 5 di misure di compensazione ecologica preventiva ovvero di rinaturalizzazione dei suoli e degli edifici dismessi che non presentino convenienze economiche di riutilizzo o, in alternativa, il pagamento di un contributo economico per l'utilizzo di nuovo suolo.
2. Ferma restando la disciplina abilitativa applicabile ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti, la artificializzazione del suolo naturale è consentita previa contribuzione in ragione dell'impatto su una risorsa non rinnovabile e dei suoi effetti sulla funzione ecologica del territorio.
3. L'uso artificiale del suolo è gravato da un contributo per la tutela del suolo e la rigenerazione urbana ed ambientale, commisurato alla qualità dei suoli impermeabilizzati, definiti in base alla classe di capacità d'uso dei suoli di appartenenza, e alla perdita di valore ecologico, ambientale e paesaggistico che esso determina. Il contributo si aggiunge agli obblighi di pagamento dei contributi di cui all'art. 16 e ss. del DPR 380/2001 e s. m. e i., la cui misura è stabilita dai comuni ai sensi delle leggi statali e regionali vigenti, in applicazione dei criteri previsti dalla presente legge.
4. L'imposta di cui ai co. 2 e 3 si applica su qualunque utilizzazione edificatoria di un'area non urbanizzata che determina un nuovo consumo di suolo. L'imposta non è dovuta per interventi su aree edificate o comunque già utilizzate per finalità urbanistiche.
5. Soggetti passivi dell'imposta sono il privato proprietario di immobili di cui al co. 3 ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
6. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
7. L'imposta è accertata, liquidata e riscossa da ciascun Comune in cui la superficie dell'area fabbricabile insiste, interamente o prevalentemente.
8. La base imponibile è pari al doppio del valore dell'area fabbricabile costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
9. In caso di utilizzazione urbanistica dell'area la base imponibile è costituita dal valore dell'area senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera o ultimato.
10. La base imponibile è triplicata in caso di interventi compiuti su immobili situati in tutto o in parte all'interno di un bene paesaggistico di cui all'art. 134 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 2004.

71.0.51

1/2

11. I proventi dall'imposta non possono essere utilizzati per il finanziamento della spesa corrente e sono destinati alle opere di recupero paesaggistico e naturalistico del territorio, di mitigazione del rischio idrogeologico, di bonifica, di riqualificazione e recupero edilizio e urbanistico e agli interventi di riuso delle aree dismesse nonché a quelli finalizzati a favorire i processi di sostituzione edilizia e di acquisizione e realizzazione di aree verdi.

12. L'imposta per il consumo di nuovo suolo non può essere esclusa attraverso il ricorso a strumenti di cosiddetta urbanistica convenzionata.

13. Previo accordo con i Comuni, il contributo di cui al comma 2 può essere sostituito, in tutto o in parte, da una cessione compensativa di aree con vincolo a finalità di uso pubblico, per la realizzazione di nuovi sistemi naturali permanenti quali siepi, filari, prati, boschi, aree umide e di opere per la sua fruizione ecologica e ambientale quali percorsi pedonali e ciclabili. Tali aree devono essere, nel loro complesso, di dimensioni almeno pari alla superficie territoriale dell'intervento previsto."

RICCHIUTI



71.0.51

Emendamento A.S. 2960

ORELLANA

Articolo 71

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 71 bis»

(Contributo per l'utilizzo di nuovo suolo non urbanizzato)

1. Il consumo di suolo naturale comporta l'adozione da parte dei soggetti di cui ai successivi commi 4 e 5 di misure di compensazione ecologica preventiva ovvero di rinaturalizzazione dei suoli e degli edifici dismessi che non presentino convenienze economiche di riutilizzo o, in alternativa, il pagamento di un contributo economico per l'utilizzo di nuovo suolo.
2. Ferma restando la disciplina abilitativa applicabile ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti, la artificializzazione del suolo naturale è consentita previa contribuzione in ragione dell'impatto su una risorsa non rinnovabile e dei suoi effetti sulla funzione ecologica del territorio.
3. L'uso artificiale del suolo è gravato da un contributo per la tutela del suolo e la rigenerazione urbana ed ambientale, commisurato alla qualità dei suoli impermeabilizzati, definiti in base alla classe di capacità d'uso dei suoli di appartenenza, e alla perdita di valore ecologico, ambientale e paesaggistico che esso determina. Il contributo si aggiunge agli obblighi di pagamento dei contributi di cui all'art. 16 e ss. del DPR 380/2001 e s. m. e i., la cui misura è stabilita dai comuni ai sensi delle leggi statali e regionali vigenti, in applicazione dei criteri previsti dalla presente legge.
4. L'imposta di cui ai co. 2 e 3 si applica su qualunque utilizzazione edificatoria di un'area non urbanizzata che determina un nuovo consumo di suolo. L'imposta non è dovuta per interventi su aree edificate o comunque già utilizzate per finalità urbanistiche.
5. Soggetti passivi dell'imposta sono il privato proprietario di immobili di cui al co. 3 ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
6. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
7. L'imposta è accertata, liquidata e riscossa da ciascun Comune in cui la superficie dell'area fabbricabile insiste, interamente o prevalentemente.
8. La base imponibile è pari al doppio del valore dell'area fabbricabile costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona

16171.052

1/2

territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

9. In caso di utilizzazione urbanistica dell'area la base imponibile è costituita dal valore dell'area senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera o ultimato.

10. La base imponibile è triplicata in caso di interventi compiuti su immobili situati in tutto o in parte all'interno di un bene paesaggistico di cui all'art. 134 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 2004.

11. I proventi dall'imposta non possono essere utilizzati per il finanziamento della spesa corrente e sono destinati alle opere di recupero paesaggistico e naturalistico del territorio, di mitigazione del rischio idrogeologico, di bonifica, di riqualificazione e recupero edilizio e urbanistico e agli interventi di riuso delle aree dismesse nonché a quelli finalizzati a favorire i processi di sostituzione edilizia e di acquisizione e realizzazione di aree verdi.

12. L'imposta per il consumo di nuovo suolo non può essere esclusa attraverso il ricorso a strumenti di cosiddetta urbanistica convenzionata.

13. Previo accordo con i Comuni, il contributo di cui al comma 2 può essere sostituito, in tutto o in parte, da una cessione compensativa di aree con vincolo a finalità di uso pubblico, per la realizzazione di nuovi sistemi naturali permanenti quali siepi, filari, prati, boschi, aree umide e di opere per la sua fruizione ecologica e ambientale quali percorsi pedonali e ciclabili. Tali aree devono essere, nel loro complesso, di dimensioni almeno pari alla superficie territoriale dell'intervento previsto.”



71.0.52

EMENDAMENTO A.S 2960-

ORELLANA, BENCINI, PANIZZA, ZIN

Art. 71

Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

«71-bis

(spese di progettazione opere pubbliche)

All'art. 1, c. 460 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 dopo le parole “nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano” sono aggiunte le seguenti parole “e a spese di progettazione per opere pubbliche”.»



71.0.53

AS 2960

EMENDAMENTO

ARTICOLO 71

CONTE, DALLA TOR, VICECONTE

Conte Dalla Tor Viceconte
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 71-bis

1. Il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'art. 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 è incrementato di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge."

71.0.54

A.S. 2960
Emendamento
Articolo 71

Aggiungere il seguente articolo:

71-bis

Modifiche all'articolo 14 del decreto legge 78/2010 in materia di gestioni associate

All'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge del 30 luglio 2010, n. 122, apportare le seguenti modifiche:

Sostituire il comma 28 con il seguente: "I comuni possono esercitare in forma associata le funzioni fondamentali di cui al comma 27 mediante convenzione o unioni di comuni di cui agli articoli 30 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 456, legge 11 dicembre 2016, n.232 per la gestione associata dei servizi sociali in forma consortile".


Dopo il comma 29 aggiungere il seguente:

"29 bis - Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il riparto dei fondi statali e regionali di incentivazione e di premialità per le unioni di comuni è effettuato tenendo conto in modo proporzionale del numero e della tipologia di funzioni e servizi, del numero di comuni e della dimensione demografica raggiunta dalla forma associativa, sulla base di criteri operativi stabiliti mediante apposito decreto attuativo del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa presso la Conferenza unificata."

Al comma 30, primo periodo sopprimere la parola: "obbligatoriamente".

Sopprimere i commi 31, 31 bis, 31 ter e 31 quater.

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA



71.0.55

Emendamento AS 2960
Art. 72

MORONESE, PUGLIA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Al comma 1, lett. a), al capoverso "485", sostituire le parole "di cui 300 milioni" con le seguenti
"di cui 400 milioni".

Morone

72.1

Emendamento

Articolo 172

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

72.2



Al comma 1, lettera a), dopo le parole "edilizia scolastica" sono inserite le seguenti: "e 5 milioni destinati a progetti di rete, elaborati da Comuni, diversi dai vincitori, che hanno partecipato alla candidatura di Capitale Italiana della Cultura. Per progetti di rete si intendono quelli collegati da elementi comuni, presenti nei rispettivi dossier, proposti sotto una dizione unitaria ed elaborati d'intesa da due o più Comuni".

RELAZIONE:

L'emendamento consente ai Comuni che hanno partecipato alla selezione di Capitale Italiana della Cultura, ancorché non vincitori, di realizzare comunque parte degli investimenti previsti nei relativi dossier, se ritenuti di particolare interesse, anche per essere inseriti in più vasti progetti di rete, da sviluppare per esempio lungo i cammini.

Tale possibilità, senza aggravio per la finanza pubblica, potrebbe essere consentita attraverso l'ammissione ad una corsia preferenziale per accedere ai benefici previsti dall'art. 1 comma 485 della legge 232/2016.

Detto comma prevede, infatti, che "Al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019, sono assegnati agli enti locali spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali, di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nel limite complessivo di 700 milioni di euro annui, di cui 300 milioni di euro destinati a interventi di edilizia scolastica".

L'emendamento - proposto dalla Rete delle Città della Cultura nel corso della tredicesima edizione di Lubec - già all'attenzione dell'on. Ministro Franceschini e del Presidente della Commissione cultura del Senato Marucci, non comporta aumento di spesa per la finanza pubblica e contribuirà a finalizzare risorse per la valorizzazione del patrimonio culturale del Paese, innescando azioni progettuali intersettoriali sia sui singoli territori, sia tra le città coinvolte.

A.S. 2960
Emendamento
Articolo 72

72.3

All'art. 72, comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a) le parole "900 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti parole "1.200 milioni di euro"
- b) la lettera c) è abrogata;
- c) la lettera d) le parole "del 20 ottobre dell'anno precedente a quello dell'esercizio di competenza dei predetti spazi" sono sostituite dalle seguenti parole "del 20 gennaio di ciascun anno";
- d) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

g) il comma 489 è sostituito dal seguente "489. Gli enti locali beneficiari degli spazi finanziari e l'importo degli stessi sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 15 febbraio di ogni anno. Ferme restando le priorità di cui al comma 488 e 488-ter, qualora le richieste complessive risultino superiori agli spazi finanziari disponibili, l'individuazione dei medesimi spazi è effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione. Qualora le richieste complessive risultino inferiori agli spazi disponibili, gli stessi sono destinati alle finalità degli interventi previsti al comma 492. Entro il 15 febbraio di ogni anno la Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per lo Sport comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato gli spazi finanziari da attribuire a ciascun ente locale.";
- e) la lettera h) è abrogata;
- f) la lettera l) è abrogata;
- g) le lettere o), p), q), r) sono abrogate;
- h) la lettera s) è sostituita dalla seguente "s) al comma 507 è aggiunto in fine il seguente periodo "Limitatamente all'anno 2017, la sanzione di cui al periodo precedente non si applica nel caso in cui gli spazi finanziari siano stati utilizzati per almeno l'80% dell'importo riconosciuto".
- i) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

3-bis. Al comma 492 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, alla lettera a), dopo il punto 2) è aggiunto il seguente: "3) dei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 20.000 abitanti";

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA



A.S. 2960

Emendamento

Art. 72


Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a) le parole "900 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti parole "1.200 milioni di euro"
- b) la lettera c) è abrogata;
- c) la lettera d) le parole "del 20 ottobre dell'anno precedente a quello dell'esercizio di competenza dei predetti spazi" sono sostituite dalle seguenti parole "del 20 gennaio di ciascun anno";
- d) la lettera g) è sostituita dalla seguente:
 - g) il comma 489 è sostituito dal seguente "489. Gli enti locali beneficiari degli spazi finanziari e l'importo degli stessi sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 15 febbraio di ogni anno. Ferme restando le priorità di cui al comma 488 e 488-ter, qualora le richieste complessive risultino superiori agli spazi finanziari disponibili, l'individuazione dei medesimi spazi è effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione. Qualora le richieste complessive risultino inferiori agli spazi disponibili, gli stessi sono destinati alle finalità degli interventi previsti al comma 492. Entro il 15 febbraio di ogni anno la Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per lo Sport comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato gli spazi finanziari da attribuire a ciascun ente locale.";
- e) la lettera h) è abrogata;
- f) la lettera l) è abrogata;
- g) le lettere o), p), q), r) sono abrogate;
- h) la lettera s) è sostituita dalla seguente "s) al comma 507 è aggiunto in fine il seguente periodo "Limitatamente all'anno 2017, la sanzione di cui al periodo precedente non si applica nel caso in cui gli spazi finanziari siano stati utilizzati per almeno l'80% dell'importo riconosciuto".

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

3-bis. Al comma 492 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, alla lettera a), dopo il punto 2) è aggiunto il seguente: "3) dei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 20.000 abitanti".

SANTINI, BROGLIA



72.4

AS 2960

Legge di Bilancio

Emendamento

Art. 72

Interventi i in materia di enti territoriali

All'art. 1, *lett a*, secondo periodo , le parole:" 900 milioni di euro, di cui 400 milioni di euro annui destinati a interventi per l'edilizia scolastica e 100 milioni di euro annui destinati a interventi di impiantistica sportiva per ciascuno degli anni 2018 e 2019," sono sostituite dalle seguenti: "1,100 milioni di euro, di cui 400 milioni di euro annui per l'edilizia scolastica, 100 milioni di euro annui destinati a interventi di impiantistica sportiva e 200 milioni per interventi di diagnosi sismica e energetica , per ciascuno degli anni 2018 e 2019 ”.

e, di conseguenza, all'articolo 92, comma 1 sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019" con le seguenti: "50 milioni di euro per l'anno 2018, di 130 milioni di euro per l'anno 2019 e di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020"



DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO,
MINEO, URAS

72.5

EMENDAMENTO AS.2960-

Art.72

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

"d-bis) alla lettera a) del comma 488, le parole: " nell'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti:
"negli anni 2017 e 2018"

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -25.000.000:

Montevocchi

72.6


EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2018-2020

All'articolo 72, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- alla lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: «d-bis) a investimenti finalizzati al potenziamento e al rifacimento di impianti per la produzione di energia elettrica»;

- dopo la lettera m) aggiungere la seguente: m-bis) dopo il comma 492 è aggiunto il seguente: «492-bis. Agli investimenti di cui al comma 492, lettera d-bis), è destinata una quota degli spazi finanziari di cui al comma 485 non inferiore a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, sempre che le richieste concernenti i predetti investimenti non risultino di importo complessivamente inferiore».

PEZZOPANE



72.7

EMENDAMENTI AS.2960

Art.72

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, AIROLA, BERTOROTTA

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

"m-bis) al comma 492, dopo la lettera d), è inserita la seguente:

"d bis) nuove opere viarie e interventi di manutenzione straordinaria della rete viaria"

Lezzi

72.6

EMENDAMENTO

ART. 72

Al comma 1, lettera s), capoverso "comma 507", l'ultimo periodo è soppresso.

Sen. Viceconte

V. Viceconte

72.3

EMENDAMENTO

ART. 72

Al comma 1, lettera s), capoverso "comma 507", aggiungere in fine il seguente periodo:

«Per il 2018 le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano ai comuni colpiti dagli eccezionali fenomeni metereologici che hanno interessato i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017 e che hanno istituito con provvedimento formale il Centro Operativo Comunale (C.O.C) di Protezione Civile, qualora gli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art.10, comma 5, della legge n.243 del 2012, siano stati utilizzati per almeno il 50%. »

Sen. Viceconte



72.10

EMENDAMENTO

ART. 72

Al comma 1, lettera s), capoverso "comma 507", aggiungere in fine il seguente periodo:

«Per il 2018 le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano ai comuni colpiti degli eccezionali fenomeni metereologici che hanno interessato i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017 e che hanno istituito con provvedimento formale il Centro Operativo Comunale (C.O.C) di Protezione Civile.»

Sen. Viceconte

Viceconte

72.11

EMENDAMENTI AS.2960

Art.72

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, AIROLA, BERTOROTTA

Al comma 1, lettera s), al capoverso 507, aggiungere in fine le seguenti parole: "Limitatamente al 2018, il Fondo Pluriennale Vincolato, parte spesa, relativo a progetti approvati negli esercizi precedenti e finanziato mediante devoluzione di mutui, viene considerato rilevante ai fini dell'integrale utilizzo degli spazi finanziari concessi".

Mangili

72.12

Emendamento A.S. 2960

ORELLANA, LANIECE, LONGO, BENCINI, PANIZZA

Articolo 72

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 713 è inserito il seguente:

«713-bis. Per l'anno 2018, nel saldo individuato ai sensi del comma 710, non sono considerate le spese sostenute dai comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti per gli interventi di cui all'articolo 22, comma 2, lettera c) della legge 8 novembre 2000, n. 328. L'esclusione opera nel limite massimo di 200 milioni di euro. A tal fine i comuni comunicano, entro il termine del 1° aprile di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie, secondo modalità individuate e pubblicate nel sito istituzionale del medesimo Dipartimento, gli spazi finanziari di cui necessitano per i fini di cui al presente comma, nel rispetto del vincolo di cui commi 710 e 711. I comuni beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro il 15 maggio 2018. Qualora la richiesta complessiva risulti superiore agli spazi finanziari disponibili, gli stessi sono attribuiti in maniera proporzionale alle singole richieste».

Conseguentemente, per gli oneri derivanti dall'applicazione della precedente disposizione, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.



72.13

AS 2960

ART. 72

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nell'ipotesi di un contratto di concessione o di partenariato pubblico-privato per la realizzazione di interventi finanziati secondo le modalità previste dall'articolo 2, commi 117 e 117-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, i limiti per l'investimento complessivo, indicati dagli articoli 165, comma 2, e 180, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, possono essere derogati.»

SEN. ZELLER
SEN. BERGER
SEN. FRAVETI
SEN. PAMPALÀ
SEN. LANIÈRE

72.14

A-S. 2960

EMENDAMENTO

Articolo 72-

MALAN

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

“1-bis. I termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, già differiti dal decreto-legge 30 dicembre 2016, articolo 5, comma 6, sono differiti al 31 dicembre 2018.”



72.15

AS 2960

Emendamento

Articolo 72


COMAROLI

72.16

All'articolo 72, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. A decorrere dal 2018, ai fini del saldo di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 1, comma 710 e seguenti, della Legge n. 208 del 28/12/2015, tra le entrate valide va considerato fino al 50 per cento della quota di avanzo libera per la parte utilizzata per le finalità di cui all'art. 187, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, così come risultato dal rendiconto dell'anno precedente".

Conseguentemente, all'onere pari a 800 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante:

a) quanto a 155 milioni di euro per il 2018 e di 272 milioni di euro a decorrere dal 2019 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 82 milioni di euro per l'anno 2018 e per 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dello sviluppo economico per 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, al Ministero della giustizia per 11 milioni di euro per l'anno 2018 e per 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'interno per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 4 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019; al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 10 milioni di euro per l'anno 2018 e per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 4 milioni di euro per l'anno 2018 e per 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero della salute per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;

b) quanto a 250 milioni per l'anno 2018 e 330 milioni a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 345 milioni per l'anno 2018 e 198 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

1/2

d) quanto a 50 milioni per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

e) quanto a 198 milioni di euro a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato, fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute, difesa e sicurezza.

Conseguentemente,

a) all'articolo 92:

1) sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 345 milioni di euro per l'anno 2018 e di 198 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020»;

2) sostituire la rubrica con la seguente: «Rideterminazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica».

b) all'articolo 58, comma 9, sostituire le parole: «di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019» con le seguenti: «di 100 milioni di euro per l'anno 2018, di 150 milioni di euro per l'anno 2019».

72.11


EMENDAMENTO

ART. 72

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Per consentire il completamento delle procedure di cui all'articolo 1, comma 207, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, da concludersi inderogabilmente entro il 31 dicembre 2020, così come previsto dall'articolo 20, comma 14, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2018 a titolo di compartecipazione dello Stato. La Regione Calabria dispone con propria legge la copertura finanziaria a carico del bilancio della regione medesima degli ulteriori oneri necessari derivanti da quanto previsto dal primo periodo del presente comma e assicura la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica. Gli enti territoriali dissestati e gli enti territoriali strutturalmente deficitari della Regione Calabria, interessati alle procedure di contrattualizzazione a tempo determinato dei lavoratori di cui al predetto articolo 1, comma 207, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativamente al periodo 01/01/2018 - 31/12/2018, non sono soggetti alla valutazione ordinaria da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali presso il Ministero dell'interno, in applicazione della deroga alle disposizioni in materia».

NACCARATO



Giovanni MAURO

72.17

AS 2960
EMENDAMENTO


Articolo 72

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2 bis. All'articolo 61 del decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50 convertito con legge 21 giugno 2017 n. 96 è aggiunto il seguente comma 26-bis:

"Sono ridotti fino a un terzo i termini stabiliti dalle seguenti disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50: art. 60; art. 61; art. 62; art. 63; art. 74; art. 79; art. 97; art. 183; art. 188; art. 189 e fino a dieci giorni, in conformità alla Dir. 2007/66/CE, il termine dell'art. 32 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50".

Santini



72.18

AS 2960

Emendamento.

Articolo 72



COMAROLI

Sopprimere il comma 3.

72. 19

EMENDAMENTI AS.2960

Mangili

Art.72

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, AIROLA, BERTOROTTA

72.20

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

"3-bis. Al fine di ridurre gli oneri finanziari sull'indebitamento dei comuni, province e città metropolitane e adeguare i tassi attualmente applicati alle migliorate condizioni di mercato, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui intestati agli enti locali, aventi le caratteristiche di cui al comma 3-quinquies, e i mutui gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e finanze, sia mediante rinegoziazione dei tassi d'interesse e della scadenza sia mediante estinzione anticipata e accensione di nuovo mutuo senza applicazioni di penali a carico dell'ente mutuatario.

3-ter. Gli enti locali possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al comma 3-quinquies, trasmettendo entro il 15 marzo 2017 al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione II, con certificazione congiunta del presidente o rappresentante legale dell'ente o del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento da ristrutturare.

3-quater. I risparmi di spesa derivanti dalle operazioni di ristrutturazione di cui al comma 3-bis, possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione.

3-quinquies. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento con le seguenti caratteristiche:

a) vita residua pari o superiore a 5 anni del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro;

b) mutui che non godono di contributi statali in quota interessi.

3-sexies. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto.

3-septies. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 settembre 2017, sono adottate le modalità di attuazione dei commi da 3-bis a 3-sexies.

3-octies. La ristrutturazione dei mutui di cui al comma 3-bis deve essere consentita nei limiti di spesa annua di 300 milioni per gli anni 2017 e 2018.

Conseguentemente, dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

"Art.88-bis

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.»

72.20

All'art. 72 dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:

3-BIS 4. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, dopo il comma 466 aggiungere il seguente:

"466-bis. Nel fondo pluriennale vincolato di entrata di parte corrente di cui al comma 466 confluiscono le quote annuali dell'avanzo di amministrazione accantonato per le seguenti finalità:

- a) sostenere gli oneri per interventi straordinari di chiusura delle discariche per rifiuti solidi urbani, nonché per interventi di gestione successivi alla chiusura delle discariche stesse (cosiddetta gestione "post mortem");
- b) sostenere impegni di spesa assunti per far fronte a oneri da sentenze esecutive, nonché ai recuperi derivanti dall'azione di rivalsa dello Stato ai sensi dell'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a seguito di sentenze di condanna dell'Italia in sede comunitaria;
- c) finanziare, per i soli anni 2018 e 2019 e limitatamente ai comuni capofila che gestiscono servizi in ambito sovracomunale, ovvero la ripartizione delle relative risorse nel medesimo ambito, gli impegni di spesa coperti da contributi regionali pregressi erogati senza tener conto del cronoprogramma di spesa dell'ente beneficiario.

3-TER 5. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, comma 475, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) nell'anno successivo a quello di inadempienza, la capacità di indebitamento residua riconosciuta all'ente è ridotta di una misura pari alla percentuale dello scostamento registrato rispetto alle entrate finali accertate, moltiplicata per dieci. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di credito devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti la soglia massima di indebitamento di cui al periodo precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione".

3-QUATER 6. All'art. 1, comma 474 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole "saldo di cui al comma 466" inserire il seguente periodo "e, nonché, fino all'applicazione della previsione di cui al comma 479 lettera b), gli enti che registrano un miglioramento del proprio posizionamento, pur nel mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466".

A.S. 2960

Emendamento

Art. 72

Dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:

3-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, dopo il comma 466 aggiungere il seguente:

"466-bis. Nel fondo pluriennale vincolato di entrata di parte corrente di cui al comma 466 confluiscono le quote annuali dell'avanzo di amministrazione accantonato per le seguenti finalità:


- a) sostenere gli oneri per interventi straordinari di chiusura delle discariche per rifiuti solidi urbani, nonché per interventi di gestione successivi alla chiusura delle discariche stesse (cosiddetta gestione "post mortem");
- b) sostenere impegni di spesa assunti per far fronte a oneri da sentenze esecutive, nonché ai recuperi derivanti dall'azione di rivalsa dello Stato ai sensi dell'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a seguito di sentenze di condanna dell'Italia in sede comunitaria;
- c) finanziare, per i soli anni 2018 e 2019 e limitatamente ai comuni capofila che gestiscono servizi in ambito sovracomunale, ovvero la ripartizione delle relative risorse nel medesimo ambito, gli impegni di spesa coperti da contributi regionali progressi erogati senza tener conto del cronoprogramma di spesa dell'ente beneficiario.

3-ter. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, comma 475, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) nell'anno successivo a quello di inadempienza, la capacità di indebitamento residua riconosciuta all'ente è ridotta di una misura pari alla percentuale dello scostamento registrato rispetto alle entrate finali accertate, moltiplicata per dieci. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di credito devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti la soglia massima di indebitamento di cui al periodo precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione".

3-quater. All'art. 1, comma 474 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole "saldo di cui al comma 466" inserire il seguente periodo ", nonché, fino all'applicazione della previsione di cui al comma 479 lettera b), gli enti che registrano un miglioramento del proprio posizionamento, pur nel mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466".

SANTINI, BROGLIA



72.22

SAGGESE

72.23

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

"3-bis. La sede di segreteria convenzionata, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, viene classificata sulla base della sommatoria del numero degli abitanti dei comuni convenzionati, qualora tra i comuni interessati sia stata avviata una gestione associata ai sensi della legge 7 agosto 2012, n. 135. Il contratto collettivo nazionale di lavoro individua ulteriori ipotesi in cui la sede di segreteria è classificata sulla base della sommatoria del numero degli abitanti dei comuni convenzionati, fissando limiti numerici, territoriali e demografici.

3-ter. I segretari comunali titolari di sede convenzionata, da riclassificare in base al comma 3-bis, mantengono la titolarità transitoria fino all'accesso alla fascia superiore".

Relazione illustrativa


Il regime giuridico delle convenzioni di segreteria è stato recentemente stravolto dall'intervento del Ministero dell'Interno che, con la circolare n.485 del 24 marzo 2015, ha ribaltato il criterio di classificazione delle sedi di segreteria convenzionata.

Storicamente la sede di segreteria convenzionata (prima del 1990 consorziata) è stata classificata sulla base della sommatoria degli abitanti; improvvisamente ed alla luce di non meglio precisati "recenti sviluppi interpretativi", il ministero ha cambiato orientamento e disposto che la classificazione della sede segua il comune capofila. Da ciò la conseguenza che, accorpando più enti di diversa complessità organizzativa, al segretario spetterà la retribuzione all'ente individuato "allo scopo" come capofila, anche se per assurdo il più piccolo: Questa situazione determina una sproporzione tra la retribuzione percepita dal segretario e la complessità organizzativa che questi si trova ad affrontare, della cui costituzionalità si potrebbe anche dubitare alla luce dell'art.36.

Anche questa circostanza, oltre al blocco dei concorsi, ha inciso negativamente sulla copertura delle sedi di segreteria dei piccoli comuni, posto che la sproporzione tra retribuzione e carico di lavoro delle sedi convenzionate ha scoraggiato la copertura di queste sedi spingendo i segretari verso enti più grandi.

In realtà riteniamo che rivedere il sistema di classificazione, a partire proprio dai casi in cui la convenzione di segreteria affianca una gestione associata dei servizi, possa rappresentare un giusto volano all'associazionismo che i segretari potrebbero realizzare nell'ambito delle loro connaturate funzioni di coordinamento. Per le competenze e professionalità possedute proprio i segretari comunali potrebbero essere la risorsa più importante per un adeguato processo associativo, a patto e condizione che si riconosca una flessibilità ed una autonomia organizzativa che finora sono mancate assolutamente (non si sottace certo che sarebbero necessarie minori rigidità normative ed adeguate risorse strumentali che oggi l'informatica può offrire).

Poi potrà essere il CCNL a stabilire in quali altri casi sia possibile incentivare il convenzionamento con il diverso criterio di classificazione, tenendo conto del numero dei comuni, della loro distanza, e degli abitanti. Si coglie l'occasione per rilevare che la soglia di accesso alla carriera, fissata nei 3.000 abitanti, è assolutamente anacronistica e si impone una sua revisione elevandola ai 5.000 abitanti.



EMENDAMENTI AS.2960

Art.72

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, AIROLA, BERTOROTTA, PUGLIA

All'articolo 72, dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Al comma 509 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole “, nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo” sono sostituite dalle seguenti “, nel 2018 è pari ad almeno il 70 per cento, nel 2019 è pari ad almeno l'80 per cento, nel 2020 è pari ad almeno il 90 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo. Per gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 70 per cento per il 2018 e la percentuale è progressivamente incrementata in quote annuali uniformi, comunque non superiori al 5 per cento ciascuna, fino al raggiungimento del 100 per cento a decorrere dall'ultimo anno del piano di riequilibrio.”.

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -10.000.000;

2019: -10.000.000;

2020: -10.000.000-

Bulgarelli

72.24

SAGGESE

72.25

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Gli idonei delle graduatorie dei concorsi pubblici a dirigente amministrativo, in possesso del diploma di laurea previsto per l'accesso al corso-concorso per segretari comunali e provinciali, possono fare domanda per l'iscrizione nella fascia iniziale dell'albo dei segretari comunali e provinciali. Con decreto del ministro dell'interno, da emanarsi entro il 28 febbraio 2018, è stabilito il numero delle iscrizioni per ogni regione, che non può essere superiore alla metà delle sedi vacanti al 31 dicembre 2017 nelle singole regioni, ed i criteri di assegnazione alle sezioni regionali dell'Albo. In caso di domande in numero superiore alle iscrizioni da ammettere, si adotta come titolo di preferenza il maggior punteggio nel diploma di laurea. Gli iscritti alle sezioni dell'albo hanno l'obbligo di prestare servizio nella regione di assegnazione per un periodo minimo di 5 anni."

Relazione illustrativa

L'accesso all'albo dei segretari avviene di norma mediante il corso-concorso disciplinato dal DPR 465/97, per transitare, dopo il prescritto periodo di servizio ed ulteriore corso di abilitazione SPEB, alla dirigenza.

Si pone oggi la necessità di fronteggiare con tempestività la grave carenza di segretari, determinatasi a seguito del blocco delle assunzioni conseguente alla legge 124/2015, il cui iter attuativo è stato interrotto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 251/2016. La strada più corretta e rispettosa dell'impianto del Dlgs. 165/2001 (art. 28), oltre che coerente con i principi della riforma che voleva uniformare la disciplina della dirigenza pubblica, è quella di attingere dalle graduatorie degli idonei dei concorsi pubblici per dirigenti che abbiano i medesimi titoli di studio richiesti per partecipare al corso-concorso. La modifica non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo il trattamento economico tabellare dei segretari comunali e provinciali già esattamente corrispondente a quello della dirigenza.

Si rende necessario specificare un obbligo di permanenza nella regione di assegnazione per un periodo minimo di 5 anni, posto che la analoga disciplina prevista per i vincitori del corso-concorso era stata oggetto di contenzioso e interpretazioni controverse, e sostanzialmente disapplicata.

Atto Senato 2960

Emendamento

Articolo 72

72.26

SAGGESE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Nel caso sia stato impossibile destinare risorse aggiuntive nel 2016 per l'occasionale vacanza dei posti in organico, ivi compreso quello del segretario comunale, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo è determinato, nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, commi 557 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla base dell'importo teorico spettante su base annua al personale, anche di livello dirigenziale, che avrebbe dovuto essere in servizio.»".

~~Relazione illustrativa~~

~~La formulazione del secondo comma dell'art.23 del Digs.75/2017 intende introdurre un limite al salario accessorio di tutto il personale delle PA, anche di livello dirigenziale, ancorandolo all'importo determinato per l'anno 2016. Se pure si comprendono le finalità della norma, si rileva che negli enti locali, specie se di ridotte dimensioni, una tale rigidità si può ripercuotere negativamente sull'aspetto organizzativo. Basta infatti che nell'anno di riferimento ci sia stata una occasionale vacanza di un posto stabilmente coperto in organico, per impedirne la copertura o la corretta retribuzione negli anni successivi. Il salario accessorio infatti comprende anche voci per i quali dipendenti e dirigenti vantano un diritto (es. retribuzione risultato per la dirigenza o per le po) e sarebbe oltremodo contestabile affermare che queste somme non possano essere riconosciute perché esorbitanti da un fondo che solo occasionalmente si era contratto.~~

~~La norma in realtà tiene conto della peculiarità degli enti locali, introducendo nell'ultimo periodo una eccezione al criterio di determinazione del fondo. Ma proprio da tale eccezione già alcune Corti dei Conti si sono espresse affermando che, al di fuori del caso espressamente citato, non siano consentite altre deroghe.~~

~~È evidente allora l'impatto distruttivo che una tale lettura potrebbe avere sugli assetti organizzativi degli enti, costretti ad essere ulteriormente scarnificati per rispettare questo ulteriore limite.~~

~~Auspicando che la semplificazione amministrativa annunciata dalla norma trovi alla fine realizzazione, si ritiene oltremodo opportuno che sia espressamente legittimata una lettura del comma che non stravolga gli assetti organizzativi degli enti locali, salvaguardando comunque l'invarianza della spesa del personale.~~



A.S. 2960

Emendamento

Art. 72

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. In sede di prima applicazione, gli ex segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, trasferiti in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni prima del 1° gennaio 2005 e ai quali sono stati conferiti o che svolgono incarichi dirigenziali alla data di pubblicazione del presente decreto, sono iscritti nei ruoli dei dirigenti dell'amministrazione che ha conferito l'ultimo incarico.

LAI^F
LAI

72.27

Atto Senato 2960

Emendamento

Articolo 72

SAGGESE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Gli ex segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, trasferiti in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni prima del 1° gennaio 2005 ed a cui sono stati conferiti o sono conferiti incarichi dirigenziali, sono inquadrati nel corrispondente ruolo dell'amministrazione che ha conferito l'incarico".

Relazione illustrativa

La proposta è finalizzata a superare le situazioni di contenzioso in atto e comunque limitata ad un numero limitato di unità di personale, riguardando i soggetti che hanno prestato servizio come segretari comunali di cui all'art. 1, comma 49, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei cui confronti la mobilità verso altre pubbliche amministrazioni si è conclusa prima dell'entrata in vigore della suddetta Legge e che prestano o hanno prestato servizio quali dirigenti di pubbliche amministrazioni con contratto di lavoro a seguito di sentenza favorevole, anche non definitiva, previa rinuncia ad ogni contenzioso ivi compreso il ricorso alla CEDU: per essi, si prevede l'inquadramento nel ruolo dei dirigenti delle amministrazioni che hanno conferito l'incarico.

La modifica non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo il trattamento economico tabellare dei segretari comunali e provinciali già esattamente corrispondente a quello della dirigenza.

72.28



AS 2640

Emendamento Articolo 72

All'articolo 72, dopo il comma 3, inserire:

3-bis. "Alle province che hanno aderito alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243 bis del D.Lgs. 267/00 entro il 31.12.2015 e che, nonostante le assegnazioni di risorse intervenute nell'anno 2017, in particolare con art. 15 quinquies, comma 2, del D.L. 51/2017 convertito in Legge 123 del 3 agosto 2017, non hanno approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2017 ai fini del riequilibrio finanziario complessivo è assegnata una quota pari all'80% del disavanzo complessivo da ripianare nella rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvata dal Consiglio Provinciale entro il 31.12.2017 a valere sul fondo triennale per riequilibrio dei bilanci delle province."

Mario Russo

72.23

AS 2960

EMENDAMENTO

ARTICOLO 72

PICCOLI MARIN CERONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. *La disposizione di cui all'articolo 1, comma 26 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che, per il Comune costituitosi a seguito di fusione, la sospensione dell'efficacia degli aumenti ivi previsti, si intende riferita alla pressione tributaria nel suo complesso. Il nuovo Comune è autorizzato ad armonizzare le aliquote, purché il gettito atteso non superi il totale della somma delle entrate accertate per i tributi nei comuni cessati nell'anno precedente l'istituzione del nuovo Comune. La disposizione di cui al presente comma si applica ai Comuni fusi nel primo mandato amministrativi successivo alla fusione."*

Nota - L. 28/12/2015, n. 208 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).

Comma 26. *Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.*

72.30



A.S. 2960


Emendamento

Art. 72

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. In considerazione di quanto disposto dall'art. 2 comma 1 del Decreto MEF 25 settembre 2017, circa l'avvio a regime del sistema SIOPE + per le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere - comprese le aziende ospedaliere-universitarie di cui all'art. 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 e i policlinici universitari a gestione diretta, gli adempimenti di cui all'art. 2, comma 1 del Decreto MEF 14 giugno 2017 sono estesi, a far data dal 1 ottobre 2018, alla gestione sanitaria delle Regioni commissariate per il rientro dal deficit sanitario che nell'esercizio 2016 hanno registrato un margino operativo positivo e ridotto di oltre il 40 per cento il disavanzo conseguito nell'anno 2015.

MOSCARDELLI



72.31

AS.2942

Emendamento

Articolo 72

COMAROLI



Dopo il comma 3, inserire il seguente:

“3-bis. Dopo il comma 1 dell’art. 210 del decreto-legislativo 18 agosto 2000, n. 267 aggiungere il seguente comma: “1-bis. Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il servizio di tesoreria può essere affidato senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica nel caso in cui nel territorio comunale siano presenti sportelli di un unico istituto bancario o non siano presenti sportelli.”

72.32

AS 2942

Emendamento

Articolo 72

COMAROLI



Dopo il comma 3, inserire il seguente:


"3-bis. Al comma 9 dell'articolo 69, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono inseriti in fine i seguenti periodi: "La convenzione di tesoreria di cui al comma 1 può prevedere un limite più basso. L'importo dell'anticipazione specificata in convenzione è da ritenersi vincolante sia per la regione che per l'istituto tesoriere."

72.33

Atto Senato 2960

Emendamento

Art. 72


RUSSO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. In conformità alla qualificazione giuridica ed in esecuzione della piena operatività del Porto franco di Trieste, di cui all'articolo 1, commi 618, 619 e 620, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, presso l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale è istituito il Registro dei beni e delle attività economiche del Porto franco di Trieste, che statuisce il regime proprio ed apposito per l'individuazione tipologica dei beni e delle operazioni portuali, marittime, commerciali, industriali, di servizi e di formazione correlati".

Relazione illustrativa

La proposta emendativa punta ad istituire il Registro dei beni e delle attività economiche del Porto franco di Trieste, il quale deve essere amministrato secondo le norme consuetudinarie in uso nei porti franchi del mondo, in osservanza degli obblighi internazionali assunti dall'Italia. Vi è pertanto un doppio regime internazionale e nazionale che riguarda sia i beni oggetto di concessione da parte dell'Autorità, sia le attività che possono essere esercitate nel porto di Trieste, specialità che l'Autorità di sistema portuale, l'Amministrazione delle finanze - Agenzia delle entrate, e tutti gli altri soggetti interessati, a partire dagli operatori economici, devono aver ben chiara. Per questo motivo si istituisce un Registro apposito per i beni e le attività di Porto franco, registro nel quale iscrivere gli operatori che intendono insediarsi in Porto franco, e che hanno diritto ai benefici offerti da tale regime.

72.34

A.S. 2960 Emendamento

Articolo 72

Dopo il comma ³ aggiungere il seguente:

^{3-bis}
4-bis. I commi 5, 6, 7 e 9 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 si interpretano nel senso che spetta al consiglio comunale la competenza esclusiva per quel che riguarda l'aggiornamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione e che, qualora il Consiglio, non si pronunciasse o non ritenga di pronunciarsi, non sono addebitabili responsabilità agli organi tecnici e gestionali dell'ente.

Bianconi
Vicari *Vicari*
Aiello *Aiello*
Viceconte *Viceconte*
Dalla For
Conte *Conte*

72.35

Emendamento

Articolo 72

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI CERONI



Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «per gli anni 2015, 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020».

RELAZIONE

L'articolo 7, comma 2, della legge 6 agosto 2015, n. 125 estende anche per l'anno 2017 la facoltà di **utilizzare senza vincoli di destinazione le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui** nonché del riacquisto dei titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali.


La proposta emendativa proroga tale facoltà di utilizzo ad una ulteriore prospettiva triennale (2018, 2019, 2020), nel tentativo di favorire gli enti locali che in questi ultimi anni sono stati fortemente compromessi da una serie di eventi (crisi economia, forti tagli dei trasferimenti statali e regionali, armonizzazione contabile ecc...).

72.36

AS 2960

Emendamento

Art. 72


CROSIO, COMAROLI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

<<3-bis All'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

“5 bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.”>>.

72.37

EMENDAMENTO

ARTICOLO 72

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 9 dell'articolo 9 del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con legge, 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2019»».

Sen. Aiello *Aiello*

Sen. Viceconte


Viceconte

72.38

A.S. 2960

EMENDAMENTO

Art. 72


PIGNEDOLI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. All'art. 4, comma 6 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, aggiungere infine il seguente periodo: "Alle predette società non si applicano le previsioni di cui all'articolo 20."

72.39

Gruppo Partito Democratico
Ufficio Legislativo

Emendamento

3-BIS All'articolo 72 aggiungere infine il seguente comma:

"4. Le minori entrate determinate dalla non confermata vigenza dell'articolo 21 del Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215, non possono essere poste a carico né del bilancio delle Regioni né dello Stato."


Sen. Carlo GIOVANARDI


Sen. Ulisse DI GIACOMO

72.40

EMENDAMENTO

AS 2960 - BILANCIO 2018

72.0.1

Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

ART. 72-bis.

(Ristrutturazione del debito degli enti territoriali)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera a), intestati agli enti locali ivi compresi quelli gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.P.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Per il riacquisto da parte degli enti locali dei titoli obbligazionari da essi emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 4, lettera b), il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di Stato. Per le finalità del presente comma, ivi compreso l'eventuale contributo al riacquisto anche da parte del medesimo ministero, è autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale.
3. I risparmi annuali di spesa derivanti agli enti locali dall'applicazione dei commi 1 e 2 possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione.
4. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento che, alla data del 31 dicembre 2017, presentino le seguenti caratteristiche:
 - a) mutui con vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro;
 - b) vita residua pari o superiore a 5 anni dei titoli obbligazionari in circolazione.
5. Gli enti locali possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui ai commi 1 e 2, trasmettendo entro il 30 aprile 2018 al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione II, con certificazione congiunta del presidente, del sindaco o del rappresentante legale e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 4, sulla base delle modalità di attuazione stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 20 marzo 2018.
6. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 4, lettera b), avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi, per il tramite di uno o più intermediari individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra gli specialisti in titoli di Stato, che ricevono apposito mandato dai singoli enti.
7. Le modalità del riacquisto e le commissioni per gli intermediari sono disciplinate dal mandato di cui al comma 6, per la definizione dei cui termini ogni ente si avvale obbligatoriamente della consulenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 2018, si provvede all'individuazione delle operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione.

9. A seguito della ristrutturazione dei mutui, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.

10. Il riacquisto dei titoli emessi dagli enti e individuati come idonei a norma del comma 4, tenuto conto del valore dei derivati di cui comma 13, è finanziato dal Ministero dell'economia e delle finanze con un mutuo avente le caratteristiche indicate al comma 9.

11. Qualora i titoli oggetto di riacquisto o i mutui oggetto di rinegoziazione rappresentino il sottostante di operazioni in strumenti derivati, l'ente provvede alla contestuale chiusura anticipata degli stessi. L'eventuale valore di mercato positivo incassato dalla chiusura anticipata dei derivati è vincolato all'utilizzo da parte dell'ente per il riacquisto del debito sottostante il derivato stesso. Qualora il derivato presenti un valore di mercato negativo per l'ente, esso deve essere ricompreso nell'operazione di riacquisto, a condizione che la somma del valore di riacquisto dei titoli e del valore di mercato del derivato non sia superiore al valore nominale dei titoli stessi. In caso il sottostante sia un mutuo, la somma dell'eventuale valore di mercato negativo del derivato e del capitale residuo del mutuo oggetto di rinegoziazione, non deve essere superiore al capitale residuo risultante alla fine dell'anno solare precedente quello in cui avviene la rinegoziazione.

12. Ove la somma del prezzo di riacquisto del titolo e del valore degli strumenti derivati ad esso collegati comportasse un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009, non si dà luogo all'operazione.

13. La valutazione dei derivati è di competenza degli enti che, per quanto attiene allo scopo della presente norma, la effettuano sotto la supervisione del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione II. Gli enti possono avvalersi a tale scopo di esperti di comprovata esperienza e professionalità, che ricevono apposito mandato dai singoli enti. Tali spese non sono assoggettate ai limiti di cui all'art. 6 comma 7 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010 n. 122.

14. Gli enti assumono in autonomia le decisioni in ordine al riacquisto dei titoli e alla chiusura anticipata delle eventuali operazioni in strumenti derivati ad essi riferite, tenendo conto anche dei versamenti già avvenuti negli swap di ammortamento, nei fondi di ammortamento o, comunque, delle quote capitale già accantonate per l'ammortamento di titoli con unico rimborso a scadenza.

15. La rinegoziazione dei mutui e il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009.

16. L'avvenuta ristrutturazione di un mutuo ai sensi del presente articolo comporta il venir meno dell'eventuale contributo statale in conto interessi accordata sul mutuo originario.

17. Le disposizioni di cui ai commi precedenti possono essere estese con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche alle posizioni debitorie delle regioni. Sono comunque esclusi dalle operazioni di ristrutturazione del debito le anticipazioni contratte dalle regioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto legge n. 35 del 2013, nonché i mutui già ristrutturati in forza dell'articolo 45 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

18. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nei limiti di 250 milioni di euro annui.

De Petris

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO,
MINEO, URAS

72.0.1

SAGGESE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

~~"Art. 72-bis-~~

~~(Valorizzazione del patrimonio immobiliare termale pubblico)~~

1. In applicazione dell'art. 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ferma restando l'inderogabilità dell'obbligo di cessione ivi previsto, e nel rispetto dei principi di parità e tutela della concorrenza sono incentivati, con le misure previste dai commi successivi, appositi programmi di intervento per la dismissione e per il rilancio degli stabilimenti termali e dei beni afferenti, con particolare riguardo alle strutture alberghiere, di proprietà di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quelli a prevalente partecipazione pubblica, ovvero controllati dalle amministrazioni medesime, direttamente o attraverso società partecipate o consorzi, anche se gestiti da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria, mediante affidamento in subconcessione o altra forma giuridica, nonché di enti, fondazioni, anche di diritto privato, che gestiscono forme di previdenza obbligatoria.

2. I programmi di cui al comma 1, elaborati dalle amministrazioni pubbliche interessate, sono presentati, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al Ministero dell'economia e delle finanze, che ne valuta la sostenibilità e la coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e, sentite le regioni e le province autonome interessate per territorio, li approva nei successivi centottanta giorni ovvero ne dispone il rigetto motivato. Il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi, per le attività istruttorie e valutative sui programmi anzidetti, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA ovvero di altri soggetti *in house* alla pubblica amministrazione.

3. I programmi di cessione e di rilancio di cui al comma 1, devono prevedere la dismissione immediata degli stabilimenti termali e dei beni afferenti, con particolare riguardo alle strutture alberghiere, attraverso procedure di evidenza pubblica in favore di soggetti privati che presentino adeguate capacità tecniche, economiche e organizzative, nonché comprovate competenze imprenditoriali nello specifico settore. Tali programmi devono contenere, altresì, elementi idonei a verificare:

- a) il valore dei beni oggetto della cessione con i relativi criteri di valutazione adottati;
- b) eventuale esposizione debitoria degli enti proprietari;
- c) il piano di fattibilità e dei costi degli interventi;
- d) la valutazione dell'impatto socio-economico, turistico e occupazionale sul territorio;
- e) il piano finanziario e il cronoprogramma.

4. A seguito della presentazione del programma di cui al comma 1 al Ministero dell'economia e delle finanze, è sospeso per i ventiquattro mesi successivi il pagamento della quota capitale delle rate di finanziamenti o dei mutui, qualora in essere, contratti in relazione allo stabilimento termale o ai beni afferenti, con particolare riguardo alle strutture alberghiere, in capo al soggetto proprietario o al soggetto gestore dello stesso stabilimento.

5. L'approvazione del programma di cui al comma 1 consente la concessione alle amministrazioni pubbliche interessate di mutui assistiti da garanzia dello Stato, per fare fronte alle eventuali posizioni debitorie residue gravanti sulle amministrazioni medesime, originate e connesse alla proprietà o alla gestione degli stabilimenti e dei beni afferenti, con particolare riguardo alle strutture alberghiere, oggetto degli interventi di cessione e di rilancio. Su indicazione del Ministero dell'economia e delle finanze, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. stipula con i soggetti pubblici interessati alle dismissioni apposite convenzioni per l'erogazione dei fondi necessari a fare fronte alle anzidette posizioni debitorie. Tali operazioni sono escluse dai vincoli di indebitamento massimo di cui all'articolo 204 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, numero 267.

6. Le risorse provenienti dalle operazioni di cessione come individuate dai programmi di cui al comma 1 sono interamente ed obbligatoriamente riversate dalle amministrazioni introitanti alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo quanto previsto nelle apposite convenzioni eventualmente sottoscritte ai sensi del comma 5.

7. Nel rispetto della disciplina degli aiuti di stato, il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, favorisce l'accesso alle fonti di finanziamento a vantaggio dei cessionari degli stabilimenti termali e dei beni afferenti, con particolare riguardo alle strutture alberghiere, attraverso la concessione di un'apposita garanzia pubblica che si affianca o si sostituisce alle garanzie reali apportate dai medesimi soggetti. Ove necessario, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dello sviluppo economico adotta gli atti necessari a modificare o integrare i propri regolamenti e procedure in materia.

8. Al fine di accelerare la realizzazione dei programmi di cui al comma 1, possono essere promossi specifici accordi di programma finalizzati in particolare al rilascio di autorizzazioni e di nulla osta previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei predetti programmi. Successivamente all'approvazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, le regioni e le province autonome interessate convocano un'apposita conferenza di servizi per il tempestivo completamento delle relative procedure.

9. Nell'ambito delle risorse disponibili sulla programmazione comunitaria, le amministrazioni pubbliche beneficiarie individuano apposite misure finanziarie per supportare gli interventi di cessione e rilancio degli stabilimenti termali e dei beni afferenti, con particolare riguardo alle strutture alberghiere, e per lo sviluppo dell'economia turistica dei territori interessati.

10. Qualora la cessione non sia stata conclusa entro il termine indicato nel programma di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero della salute, può provvedere, nelle more del perfezionamento dell'operazione di dismissione, a garantire il regolare funzionamento degli stabilimenti termali interessati nonché, ove esistenti, delle strutture alberghiere e delle altre attività eventualmente afferenti, mediante amministrazione e gestione sostitutiva, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA ovvero di altri soggetti *in-house* alla pubblica amministrazione.

AS 2960

EMENDAMENTO

ARTICOLO 72

VICECONTE *Uice*

Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

72.0.3

"Articolo 72-bis

(Valorizzazione del patrimonio immobiliare termale pubblico)

1. In applicazione dell'art. 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ferma restando l'inderogabilità dell'obbligo di cessione ivi previsto, e nel rispetto dei principi di parità e tutela della concorrenza sono incentivati, con le misure previste dai commi successivi, appositi programmi di intervento per la dismissione e per il rilancio degli stabilimenti termali e dei beni afferenti, con particolare riguardo alle strutture alberghiere, di proprietà di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quelli a prevalente partecipazione pubblica, ovvero controllati dalle amministrazioni medesime, direttamente o attraverso società partecipate o consorzi, anche se gestiti da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria, mediante affidamento in subconcessione o altra forma giuridica, nonché di enti, fondazioni, anche di diritto privato, che gestiscono forme di previdenza obbligatoria.

2. I programmi di cui al comma 1, elaborati dalle amministrazioni pubbliche interessate, sono presentati, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al Ministero dell'economia e delle finanze, che ne valuta la sostenibilità e la coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e, sentite le regioni e le province autonome interessate per territorio, li approva nei successivi centottanta giorni ovvero ne dispone il rigetto motivato. Il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi, per le attività istruttorie e valutative sui programmi anzidetti, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA ovvero di altri soggetti in house alla pubblica amministrazione.

3. I programmi di cessione e di rilancio di cui al comma 1, devono prevedere la dismissione immediata degli stabilimenti termali e dei beni afferenti, con particolare riguardo alle strutture alberghiere, attraverso procedure di evidenza pubblica in favore di soggetti privati che presentino adeguate capacità tecniche, economiche e organizzative, nonché comprovate competenze imprenditoriali nello specifico settore. Tali programmi devono contenere, altresì, elementi idonei a verificare:

- a) il valore dei beni oggetto della cessione con i relativi criteri di valutazione adottati;
- b) eventuale esposizione debitoria degli enti proprietari;
- c) il piano di fattibilità e dei costi degli interventi;
- d) la valutazione dell'impatto socio-economico, turistico e occupazionale sul territorio;
- e) il piano finanziario e il cronoprogramma.

4. A seguito della presentazione del programma di cui al comma 1 al Ministero dell'economia e delle finanze, è sospeso per i ventiquattro mesi successivi il pagamento della quota capitale delle rate di finanziamenti o dei mutui, qualora in essere, contratti in relazione allo stabilimento termale o ai beni afferenti, con particolare riguardo alle strutture alberghiere, in capo al soggetto proprietario o al soggetto gestore dello stesso stabilimento.

5. L'approvazione del programma di cui al comma 1 consente la concessione alle amministrazioni pubbliche interessate di mutui assistiti da garanzia dello Stato, per fare fronte alle eventuali posizioni debitorie residue gravanti sulle amministrazioni medesime, originate e connesse alla proprietà o alla gestione degli stabilimenti e dei beni afferenti, con particolare riguardo alle strutture alberghiere, oggetto degli interventi di cessione e di rilancio. Su indicazione del Ministero dell'economia e delle finanze, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. stipula con i soggetti pubblici interessati alle dismissioni apposite convenzioni per l'erogazione dei fondi necessari a fare fronte alle anzidette posizioni debitorie. Tali operazioni sono escluse dai vincoli di indebitamento massimo di cui all'articolo 204 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, numero 267.
6. Le risorse provenienti dalle operazioni di cessione come individuate dai programmi di cui al comma 1 sono interamente ed obbligatoriamente riversate dalle amministrazioni introitanti alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo quanto previsto nelle apposite convenzioni eventualmente sottoscritte ai sensi del comma 5.
7. Nel rispetto della disciplina degli aiuti di stato, il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, favorisce l'accesso alle fonti di finanziamento a vantaggio dei cessionari degli stabilimenti termali e dei beni afferenti, con particolare riguardo alle strutture alberghiere, attraverso la concessione di un'apposita garanzia pubblica che si affianca o si sostituisce alle garanzie reali apportate dai medesimi soggetti. Ove necessario, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dello sviluppo economico adotta gli atti necessari a modificare o integrare i propri regolamenti e procedure in materia.
8. Al fine di accelerare la realizzazione dei programmi di cui al comma 1, possono essere promossi specifici accordi di programma finalizzati in particolare al rilascio di autorizzazioni e di nulla osta previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei predetti programmi. Successivamente all'approvazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, le regioni e le province autonome interessate convocano un'apposita conferenza di servizi per il tempestivo completamento delle relative procedure.
9. Nell'ambito delle risorse disponibili sulla programmazione comunitaria, le amministrazioni pubbliche beneficiarie individuano apposite misure finanziarie per supportare gli interventi di cessione e rilancio degli stabilimenti termali e dei beni afferenti, con particolare riguardo alle strutture alberghiere, e per lo sviluppo dell'economia turistica dei territori interessati.
10. Qualora la cessione non sia stata conclusa entro il termine indicato nel programma di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero della salute, può provvedere, nelle more del perfezionamento dell'operazione di dismissione, a garantire il regolare funzionamento degli stabilimenti termali interessati nonché, ove esistenti, delle strutture alberghiere e delle altre attività eventualmente afferenti, mediante amministrazione e gestione sostitutiva, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA ovvero di altri soggetti in house alla pubblica amministrazione.
11. Con uno o più decreti, il Ministero dell'economia e delle finanze regola l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. All'uopo si provvede mediante l'istituzione di un apposito fondo di supporto al patrimonio termale pubblico presso il Ministero medesimo, avente una dotazione annua di cinque milioni di euro per il triennio 2018-2020, da utilizzare secondo criteri e procedure definiti con le modalità indicate al periodo precedente."

Conseguentemente ridurre di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni, 2018, 2019 e 2020, l'accantonamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui alla Tabella A.

Dopo l'articolo 72 aggiungere il seguente

Art. 72-bis

(Disposizioni urgenti in materia di soccorso pubblico e protezione civile)

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto tutti i compiti indicati all'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 2012 n. 178 e successive modificazioni, sono trasferite all'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana di cui all'articolo 2, comma 1 del citato decreto, che assume la denominazione di Ente Croce Rossa Italiana.
2. Al fine di garantire la piena funzionalità e l'efficienza del sistema di soccorso pubblico e di protezione civile che fa capo all'Associazione della Croce Rossa Italiana, nonché di dare piena e tempestiva attuazione alle disposizioni del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina un Commissario straordinario scelto tra i dirigenti generali dello Stato in servizio o in quiescenza. Il Commissario straordinario di cui al comma 2 subentra nelle funzioni e nei poteri del Presidente e dell'Amministratore dell'Ente Croce Rossa Italiana.
3. A decorrere dal termine di cui al comma 1 l'Associazione Italiana della Croce Rossa, costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 è estinta e, conseguentemente, cancellata dal registro nazionale delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383. L'Ente subentra in tutti i rapporti giuridici dell'Associazione.
4. Tutti i beni mobili o immobili trasferiti all'Associazione della Croce Rossa Italiana sono trasferiti all'Ente Croce Rossa Italiana. Sono fatti salvi gli effetti degli atti trascritti prima dell'entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d), e) f) e g) del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178.
5. A decorrere dal 1 gennaio 2018 l'Ente Croce Rossa Italiana è posto in liquidazione coatta amministrativa dal commissario straordinario e ad esso succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi l'ente di diritto pubblico denominato Croce Rossa Italiana (CRI). La Croce Rossa Italiana svolge funzioni di supporto e sostegno nel settore umanitario, del soccorso e della protezione civile. A decorrere dalla sua costituzione la Croce Rossa Italiana (CRI) è l'unico soggetto autorizzato ad operare sul territorio nazionale quale organizzazione di soccorso volontario conforme alle Convenzioni di Ginevra del 1949, ai relativi protocolli aggiuntivi, ai principi fondamentali del Movimento internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. A tali effetti la Croce Rossa Italiana subentra all'Associazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro della salute, del Ministero della difesa, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri e modalità per il riassorbimento, a domanda degli interessati, nell'Ente Croce Rossa Italiana del personale civile e militare già transitato presso altre Amministrazioni pubbliche per effetto delle procedure di mobilità realizzate ai sensi delle disposizioni contenute all'articolo 6 del decreto legislativo n. 178 del 2012.
7. Il personale del contingente di cui all'articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e quello già appartenente al Corpo militare volontario che abbia esercitato l'opzione di cui al comma 8, è collocato in un ruolo speciale ad esaurimento costituito nell'Ente Croce Rossa Italiana. Il personale militare congedato che sia già transitato nell'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana o presso altre amministrazione che ha presentato istanza di riassorbimento nell'Ente Croce Rossa riacquista lo status ed il grado rivestito all'atto del collocamento in congedo. Il decreto di cui al comma 2 disciplina anche le modalità per il calcolo delle anzianità da attribuire, esclusivamente a

fini giuridici, per il servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni. L'ultimo periodo dell'articolo 5, comma 6, del citato decreto legislativo è abrogato.

8. Con decreto del Presidente della Repubblica adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 400 del 1998, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della difesa, è adottato lo Statuto della Croce Rossa Italiana. Lo statuto definisce, altresì, le modalità di federazione dei comitati di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, con la Croce Rossa Italiana (CRI).

Aldo Di Biagio *A. Di Biagio*

Ruta *Ruta*

71.0.4

EMENDAMENTO

AS 2960 - BILANCIO 2018

72.0.5

Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

ART. 72-bis.

(Riduzione del peso del debito degli enti locali)

1. Negli anni 2018-2019, gli enti locali possono procedere all'estinzione anticipata, totale o parziale, di passività onerose derivanti dai mutui e prestiti obbligazionari, in essere al 31 dicembre 2017 con la Cassa Depositi e prestiti, con l'Istituto per il credito sportivo e con altri istituti di credito, mediante la contrazione di nuovi mutui o con emissione di prestito obbligazionario, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo. Il conseguimento della riduzione del valore finanziario deve essere realizzato in relazione alla singola posizione di mutuo.
2. In deroga alla normativa vigente, limitatamente alle operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 1, la riduzione del valore finanziario delle passività totali da conseguire all'atto dell'operazione, è da considerare al netto del valore degli indennizzi dovuti per l'estinzione delle passività pregresse.
3. L'indennizzo per l'estinzione anticipata dei mutui previsto dal comma 1, per la quota non coperta dal contributo dello Stato di cui all'art. 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è escluso, per il periodo 2018-2019, dalle spese finali ai fini del conseguimento del saldo di competenza.
4. In alternativa all'estinzione anticipata di cui ai commi precedenti, per il biennio 2018-19, i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. nonché dall'Istituto per il credito sportivo, la cui incidenza complessiva sulle entrate correnti medie dell'ultimo triennio disponibile sulla base dei certificati dei rispettivi rendiconti, comprensiva degli interessi, sia superiore al 12%, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, l'eventuale obbligo di richiesta da parte dei Comuni, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui. Per le

finalità di cui ai periodi precedenti sono stanziati 20 milioni di euro per il 2018 e 20 milioni di euro per il 2019.

5. Il Fondo di cui all'articolo 9-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2018 e di 150 milioni di euro per l'anno 2019.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 120 milioni di euro per l'anno 2018 e a 170 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

De Petris

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO,
MINEO, URAS

72.0.5

AS 2960

EMENDAMENTO

ARTICOLO 72

72.0.C

Dopo l'articolo inserire il seguente

«72-bis

(Piano nazionale straordinario di assunzioni nei servizi pubblici)

1. Per il triennio 2018-2020 il Governo, le Regioni e le Autonomie Locali predispongono un piano nazionale straordinario di assunzioni finalizzato al potenziamento dell'offerta di pubblici servizi con particolare riguardo per quelli relativi ai seguenti settori:

- a) servizi tecnici con particolare riguardo per la messa in sicurezza del patrimonio pubblico;
- b) servizi alla persona con particolare riguardo per quelli sanitari;
- c) servizi di mobilità;
- d) servizi informatici;
- e) servizi culturali;
- f) servizi sociali ed educativi;
- g) servizi di controllo e vigilanza del territorio (ambiente, patrimonio boschivo, manutenzione idrogeologica, etc.);
- h) ricerca.

2. Le amministrazioni pubbliche di cui al decreto Legislativo 165 del 31 marzo 2001 possono assumere nei limiti delle proprie risorse economiche e, purché la spesa per il personale risulti inferiore al 30 per cento della spesa corrente sulla base di certificazione dell'organo di revisione finanziaria o analogo organismo di controllo interno.

3. È indetta una specifica procedura di corso – concorso su base regionale all'interno del quale sia previsto un trimestre di affiancamento finanziato con specifiche risorse del Fondo Sociale Europeo e di analoghi finanziamenti di derivazione europea. I bandi di accesso al corso – concorso di cui al periodo precedente sono predisposti a cura della Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione.

4. Nel corso del triennio 2018-2020 tutte le amministrazioni pubbliche effettuano una ricognizione in ordine ai requisiti curriculari del proprio personale al fine di porre in essere adeguate misure di valorizzazione tenendo conto del potenziale esprimibile da ciascun dipendente ed il possesso di specifici requisiti di studio, di servizio, nonché il superamento di concorsi pubblici e/o riservati».

5. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede nel limite di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2020 si provvede mediante le risorse di cui all'articolo 90, comma 3-bis e mediante

corrispondente riduzione della Tabella A di cui all'articolo 94, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Conseguentemente all'articolo 90, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall' articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate.


Conseguentemente, alla Tabella A di cui all'articolo 94 voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2017: - 50.000.000;_

2018: - 50.000.000;_

2019: - 50.000,000.

Uras, Stefano



72.0.6

EMENDAMENTO

AS 2960 - BILANCIO 2018

72.0.7

Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

ART. 72-bis.

(Rinegoziazione mutui accordati dalla Cassa depositi e prestiti agli enti territoriali e ristrutturazione obbligazioni)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e prestiti definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità ed i criteri di rinegoziazione, anche in deroga, laddove fosse applicabile, a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del decreto legislativo n. 385 del 1993, dei mutui accordati agli enti territoriali in data antecedente il 31 dicembre 2015.
2. La rinegoziazione assicura la riduzione dell'importo delle rate del mutuo ad un ammontare pari a quello della rata che si ottiene applicando all'importo originario del mutuo il tasso di interesse applicato ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti alla data dell'entrata in vigore della presente legge. L'importo della rata così calcolato rimane fisso per tutta la durata del mutuo.
3. Le disposizioni del presente articolo sono derogabili solo in senso più favorevole al mutuatario.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad applicare le disposizioni riguardanti la ristrutturazione delle posizioni debitorie degli enti locali di natura obbligazionaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 45 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nei limiti di 200 milioni di euro annui.



DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO,
MINEO, URAS

Emendamento

Art. ~~72~~

Dopo l'articolo ~~72~~, aggiungere il seguente:


«Art. ~~72~~-bis.

(Misure per il recupero di immobili ad uso non abitativo sfitti da almeno due anni)

1. In via sperimentale, per il biennio 2018-2019 e nel rispetto dei criteri di cui al comma 2 e dei limiti di spesa cui al comma 3, al fine di favorire il riutilizzo nei centri storici di locali sfitti da almeno due anni, è disposta la concessione di agevolazioni fiscali nella forma della cedolare, secca, in ragione di un'aliquota del 15 per cento, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e, delle relative addizionali, dell'imposta sui redditi delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; in caso di:
- avvio di un'attività di vendita al dettaglio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, o di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, ed alle corrispondenti norme di legge regionali che disciplinano i predetti settori;
 - di avvio di un'attività di produzione e vendita di prodotti artigianali, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definiti i criteri e le modalità di accesso all'agevolazione di cui al comma 1, nonché i criteri per la delimitazione delle aree territoriali nelle quali applicare le agevolazioni medesime.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è stanziata la somma di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.>>

LAI, BROGLIA, DEL BARBA

72.0.8



A.S. 2960
Emendamento
Articolo 72

Dopo l'articolo 72 aggiungere il seguente:

Art. 72 bis- Sperimentazione contabilità economico-patrimoniale e bilancio consolidato

1. A decorrere dal 2017, con riferimento all'esercizio 2016, e fino al 2019, con riferimento all'esercizio 2018, la redazione dei documenti contabili previsti dai principi della contabilità economico-patrimoniale (Allegato 4/3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, e del bilancio consolidato (Allegato 4/4 del medesimo decreto legislativo) ha carattere sperimentale, al fine di permettere la progressiva e piena attuazione delle disposizioni relative a tali principi contabili e la verifica delle eventuali criticità del sistema in rapporto alle esigenze conoscitive della finanza pubblica locale.

2. È istituito presso la Commissione Arconet un gruppo di lavoro interistituzionale, con la partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'Interno, dell'Anci, dell'UPI e dell'Istat, che ha il compito di svolgere un'attività di analisi dei costi dell'applicazione del principio contabile della contabilità economico-patrimoniale rispetto ai benefici conoscitivi dello stesso, nonché di proporre eventuali modifiche degli schemi contabili di cui ai citati principi 4/3 e 4/4, anche attraverso la perimetrazione degli enti interamente assoggettati agli obblighi ivi previsti e la specificazione o soppressione di tali obblighi per gli enti di minori dimensioni, con il contestuale rafforzamento degli schemi della contabilità finanziaria, finalizzato alla rappresentazione sintetica di elementi significativi di natura economico-patrimoniale.

3. All'art. 232 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3. bis. Ai Comuni fino a 10 mila abitanti, nei quali non risultano enti o società controllate o partecipate rilevanti ai fini del consolidamento di cui al principio contabile 4/4 allegato al decreto legislativo 118/2011, non si applicano le disposizioni di cui al comma 1. Al fine di garantire il consolidamento dei conti pubblici e garantire l'efficienza delle verifiche disposte a livello europeo e delle attività connesse alla revisione della spesa pubblica, tali enti potranno utilizzare gli schemi della contabilità finanziaria rivisti dal gruppo di lavoro interistituzionale appositamente costituito nell'ambito della Commissione Arconet.”

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA



72.0.9

A.S. 2960

Emendamento

Art. 72

Dopo l'articolo 72 è inserito il seguente:

"Art. 72-bis

(Sperimentazione contabilità economico-patrimoniale e bilancio consolidato)

1. A decorrere dal 2017, con riferimento all'esercizio 2016, e fino al 2019, con riferimento all'esercizio 2018, la redazione dei documenti contabili previsti dai principi della contabilità economico-patrimoniale (Allegato 4/3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, e del bilancio consolidato (Allegato 4/4 del medesimo decreto legislativo) ha carattere sperimentale, al fine di permettere la progressiva e piena attuazione delle disposizioni relative a tali principi contabili e la verifica delle eventuali criticità del sistema in rapporto alle esigenze conoscitive della finanza pubblica locale.

2. È istituito presso la Commissione Arconet un gruppo di lavoro interistituzionale, con la partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'Interno, dell'Anci, dell'UPI e dell'Istat, che ha il compito di svolgere un'attività di analisi dei costi dell'applicazione dei principi contabili della contabilità economico-patrimoniale rispetto ai benefici conoscitivi dello stesso, nonché di proporre eventuali modifiche degli schemi contabili di cui ai citati principi 4/3 e 4/4, anche attraverso la perimetrazione degli enti interamente assoggettati agli obblighi ivi previsti e la specificazione o soppressione di tali obblighi per gli enti di minori dimensioni, con il contestuale rafforzamento degli schemi della contabilità finanziaria, finalizzato alla rappresentazione sintetica di elementi significativi di natura economico-patrimoniale.

3. All'art. 232 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3.bis. Ai Comuni fino a 10 mila abitanti, nei quali non risultano enti o società controllate o partecipate rilevanti ai fini del consolidamento di cui al principio contabile 4/4 allegato al decreto legislativo 118/2011, non si applicano le disposizioni di cui al comma 1. Al fine di garantire il consolidamento dei conti pubblici e garantire l'efficienza delle verifiche disposte a livello europeo e delle attività connesse alla revisione della spesa pubblica, tali enti potranno utilizzare gli schemi della contabilità finanziaria rivisti dal gruppo di lavoro interistituzionale appositamente costituito nell'ambito della Commissione Arconet."

SANTINI, BROGLIA

72.0.10

EMENDAMENTO

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Art. 72

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:**«Art. 72-bis**(Interventi a sostegno della razionalizzazione delle aziende partecipate)*

1. Per il triennio 2018-2020, le entrate straordinarie degli enti locali derivanti da alienazione di quote di proprietà di società dagli stessi partecipate, se non impegnate entro l'anno di riferimento, possono confluire nel fondo pluriennale vincolato, purché riguardanti investimenti per i quali l'ente dispone del progetto preliminare o purché destinate all'estinzione anticipata del debito nell'esercizio successivo.
2. L'importo a carico del bilancio comunale delle passività degli enti ed organismi partecipati è ripianato in un arco temporale pluriennale, pari alla durata residua del ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario effettuato in attuazione dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno del 2 aprile 2015.
3. In caso di scioglimento di società partecipate, i beni immobili riacquisiti nel bilancio dell'ente locale e la relativa fonte di finanziamento definita indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, non concorrono alla determinazione del saldo finale di competenza di cui all'articolo 1, comma 466 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Bellot
Bisnella
Munero

72.0.11


A.S. 2960
Emendamento
Articolo 72

Dopo l'articolo 72 aggiungere il seguente:

Art. 72 bis- Interventi a sostegno della razionalizzazione delle aziende partecipate

1. Per il triennio 2018-2020, le entrate straordinarie degli enti locali derivanti da alienazione di quote di proprietà di società dagli stessi partecipate, se non impegnate entro l'anno di riferimento, possono confluire nel fondo pluriennale vincolato, purché riguardanti investimenti per i quali l'ente dispone del progetto preliminare o purché destinate all'estinzione anticipata del debito nell'esercizio successivo.
2. L'importo a carico del bilancio comunale delle passività degli enti ed organismi partecipati è ripianato in un arco temporale pluriennale, pari alla durata residua del ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario effettuato in attuazione dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno del 2 aprile 2015.
3. In caso di scioglimento di società partecipate, i beni immobili riacquisiti nel bilancio dell'ente locale e la relativa fonte di finanziamento definita indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, non concorrono alla determinazione del saldo finale di competenza di cui all'articolo 1, comma 466 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA



72.0.12

EMENDAMENTI AS.2960

Art.72

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, AIROLA, BERTOROTTA, PUGLIA

Dopo l'articolo 72, inserire il seguente:

"Art. 72 bis

(Interventi a sostegno della razionalizzazione delle aziende partecipate)

1. Per il triennio 2018-2020, le entrate straordinarie degli enti locali derivanti da alienazione di quote di proprietà di società dagli stessi partecipate, se non impegnate entro l'anno di riferimento, possono confluire nel fondo pluriennale vincolato, purché riguardanti investimenti per i quali l'ente dispone del progetto preliminare o purché destinate all'estinzione anticipata del debito nell'esercizio successivo.
2. L'importo a carico del bilancio comunale delle passività degli enti ed organismi partecipati è ripianato in un arco temporale pluriennale, pari alla durata residua del ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario effettuato in attuazione dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno del 2 aprile 2015.
3. In caso di scioglimento di società partecipate, i beni immobili riacquisiti nel bilancio dell'ente locale e la relativa fonte di finanziamento definita indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, non concorrono alla determinazione del saldo finale di competenza di cui all'articolo 1, comma 466 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Lezzi

72.0.13

A.S. 2960

Emendamento

Art. 72


Dopo l'articolo 72 è inserito il seguente:

"Art. 72-bis

(Interventi a sostegno della razionalizzazione delle aziende partecipate)

1. Per il triennio 2018-2020, le entrate straordinarie degli enti locali derivanti da alienazione di quote di proprietà di società dagli stessi partecipate, se non impegnate entro l'anno di riferimento, possono confluire nel fondo pluriennale vincolato, purché riguardanti investimenti per i quali l'ente dispone del progetto preliminare o purché destinate all'estinzione anticipata del debito nell'esercizio successivo.
2. L'importo a carico del bilancio comunale delle passività degli enti ed organismi partecipati è ripianato in un arco temporale pluriennale, pari alla durata residua del ripiano dei disavanzo da riaccertamento straordinario effettuato in attuazione dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno del 2 aprile 2015.
3. In caso di scioglimento di società partecipate, i beni immobili riacquisiti nel bilancio dell'ente locale e la relativa fonte di finanziamento definita indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, non concorrono alla determinazione del saldo finale di competenza di cui all'articolo 1, comma 466 della legge 11 dicembre 2016, n. 232."

SANTINI, BROGLIA



72.0.14

EMENDAMENTO

ART. 72

Dopo l'articolo 72 è inserito il-seguente

«Art. 72-bis

(Fondo straordinario per danni subiti dalla fauna selvatica)

1. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali un Fondo per il ristoro delle spese derivanti dagli indennizzi erogati per il risarcimento dei danni subiti dalla fauna selvatica. La dotazione del Fondo è pari a 5 milioni annui per il triennio 2018 – 2020.
2. Le risorse sono ripartite annualmente con decreto del Ministero tra gli enti titolari dei poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna selvatica, in modo proporzionale alle richieste di risarcimento danni documentate e pervenute agli stessi negli ultimi 5-anni.
3. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.»

Sen. Viceconte



72.0.15

EMENDAMENTO

AS 2960 - BILANCIO 2018

72.0.16

Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

ART. 72-bis.

(Disposizioni in materia di rinegoziazione ed estinzione dei mutui degli enti locali).

1. Al fine di ridurre l'indebitamento degli enti locali e liberare risorse da destinate allo svolgimento delle funzioni dei medesimi mediante lo strumento della rinegoziazione dei mutui e l'estinzione anticipata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a definire, d'intesa con l'ANCI, la Cassa depositi e prestiti e la Conferenza Stato-città e autonomie locali, le modalità e i criteri generali di rinegoziazione ed estinzione anticipata dei mutui in essere contratti dagli enti locali e territoriali. L'intesa è finalizzata a perseguire i seguenti obiettivi:

a) riapertura della rinegoziazione dei mutui non rinegoziati per tutti gli enti locali, ivi inclusi quelli contratti con la Cassa depositi e prestiti in base a leggi speciali e quelli trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto 5 dicembre 2003, adottato in attuazione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269;

b) riduzione dei tassi di interesse applicati sulla base delle condizioni di mercato vigenti, senza prolungamento della scadenza naturale del mutuo, se non richiesto espressamente dall'ente richiedente;

c) oneri della rinegoziazione a carico del bilancio dello Stato;

d) estinzione anticipata dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti con applicazione, ai fini della penale di recesso, del tasso di interesse pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella dell'ammortamento del debito da estinguere, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma dell'estinzione;

e) estinzione anticipata dei mutui trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze senza applicazione di alcuna penale di recesso.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dalle agevolazioni previste dall'intesa di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nei limiti di 250 milioni di euro annui.

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

AS 2960

EMENDAMENTO

ARTICOLO 72

CONTE, VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Articolo 72-bis

1. All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è aggiunto infine il seguente periodo: "I comuni con popolazione residente fino a 15.000 possono procedere ad assunzioni di personale dirigenziale nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione dell'articolo 1, comma 421, primo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 250 milioni di euro annui dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge."

72.0.17

AS 2960

EMENDAMENTO

ARTICOLO 72

CONTE, VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Articolo 72-bis

1. I Comuni nei quali il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono procedere ad assunzioni di personale dirigenziale non dirigenziale in deroga alla disciplina di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 250 milioni di euro annui dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.".

72.0.18

AS 2960

EMENDAMENTO

ARTICOLO 72

CONTE, DALLA TOR, VICECONTE

Conte Dalla Tor Viceconte

Dopo l'articolo, inserire il seguente

"Articolo 72-bis.

(sospensione termini di certificazione enti locali in dichiarazione di dissesto)

1. Al fine di prevenire situazioni di dissesto finanziario degli enti locali derivanti da soccombenza in procedimenti giudiziari relativi ad espropri, giunti a sentenza definitiva entro il 31 gennaio 2017 sono adottate le seguenti disposizioni:

A) all'articolo 4 del decreto legge 24 giugno 2016, n.113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n.160, apportare le seguenti modificazioni:

1) Al comma 1, primo periodo, dopo la parola "cedimenti" inserire le seguenti: ", o procedure di esproprio relative a piani di insediamento produttivi (Pip)"

2) Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "cedimenti strutturali" aggiungere le seguenti: "o a procedure di esproprio relative a piani di insediamento produttivi (Pip)";

3) Dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: "Le soccombenze relative a procedure di esproprio di cui ai precedenti periodi devono essere state definite entro il 31 Gennaio 2017.

4) al comma-2 sostituire le parole: "31 marzo" con le parole: 30 giugno"

5) la rubrica dell'articolo 4 è sostituita con la seguente: "*Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti o espropri relative a piani di insediamento produttivi (Pip)*"

B) All'articolo 1 del decreto legge 19 giugno 2015, n.78, convertito con modificazioni dalla 6 agosto 2015, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Alla lettera d) del comma 2, sono soppresse le parole: ", in via residuale,".

b) dopo il comma 2 è aggiunto il-seguente: "2-bis. Qualora in sede di verifica dell'utilizzo degli spazi di cui al comma 2 siano accertate disponibilità residue in una delle finalità, queste sono utilizzabili a compensazione per le altre finalità, fino a concorrenza dell'accantonamento.";

c) al comma 3 le parole: "10 maggio" sono sostituite dalle parole: "30 giugno"

conseguentemente la rubrica dell'articolo è così modificata:

"(sospensione termini di certificazione enti locali in dichiarazione di dissesto e misure per prevenire situazioni di dissesto finanziario dei medesimi)"

72.0.19

AS 2960

EMENDAMENTO

ARTICOLO 72

CONTE, DALLA TOR, VICECONTE

Conte Dalla Tor Viceconti

Dopo l'articolo, inserire il seguente

72.0.20

"Articolo 72-bis

(Sospensione termini di certificazione enti locali in dichiarazione di dissesto)

1. Al fine di prevenire situazioni di dissesto finanziario degli enti locali derivanti da soccombenza in procedimenti giudiziari relativi ad espropri, giunti a sentenza definitiva entro il 31 gennaio 2017, sono adottate le seguenti disposizioni:

A) all'articolo 4 del decreto legge 24 giugno 2016, n.113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n.160, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) Al comma 1, primo periodo, dopo la parola "cedimenti" inserire le seguenti: "o procedure di esproprio"

2) Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "cedimenti strutturali" aggiungere le seguenti: "o a procedure di esproprio";

3) Dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: "Le soccombenze relative a procedure di esproprio di cui ai precedenti periodi devono essere state definite entro il 31 gennaio 2017.

4) al comma 2 sostituire le parole: "31 marzo" con le parole: "30 giugno"

5) la rubrica dell'articolo 4 è sostituita con la seguente: "*Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti o espropri*"


B) All'articolo 1 del decreto legge 19 giugno 2015, n.78, convertito con modificazioni dalla 6 agosto 2015, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Alla lettera d) del comma 2, sono soppresse le parole: " , in via residuale, ".

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Qualora in sede di verifica dell'utilizzo degli spazi di cui al comma 2 siano accertate disponibilità residue in una delle finalità, queste sono utilizzabili a compensazione per le altre finalità, fino a concorrenza dell'accantonamento.";

c) al comma 3 le parole: "10 maggio" sono sostituite dalle parole: "30 giugno" conseguentemente la rubrica dell'articolo è così modificata:

"(sospensione termini di certificazione enti locali in dichiarazione di dissesto e misure per prevenire situazioni di dissesto finanziario dei medesimi)"



72.0.21

Art. 72 bis.

Modalità di quantificazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

All'esempio 5 dell'appendice tecnica del principio della contabilità finanziaria allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole "2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media tra incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi" sono sostituite dalle seguenti: "2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media tra la somma degli incassi in c/competenza e in conto residui rapportati agli accertamenti degli ultimi 5 esercizi";
- b) le parole:

"incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X
Accertamenti esercizio X"

sono sostituite dalle seguenti:

"incassi di competenza es. X + incassi in c/residui es. X
Accertamenti esercizio X"

- c) le parole "Dopo 5 anni dall'adozione del principio della competenza finanziaria a regime, fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base della media, calcolata come media semplice, calcolata rispetto agli incassi in c/competenza e agli accertamenti nel quinquennio precedente." sono abrogate.

Motivazione - La quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) incide direttamente sulle politiche di bilancio e fiscali degli enti locali e la sua quantificazione ha implicazioni sensibili su investimenti, pressione fiscale e tariffaria e, in ultima analisi, sulla gestione del bilancio nel suo complesso.

Dopo due anni di applicazione del principio, da più parti è emersa l'esigenza modificare il principio applicato della contabilità finanziaria, anche sulla base di evidenze che dimostrano che il metodo di calcolo del FCDE tende a determinare maggiori accantonamenti in sede di bilancio di previsione rispetto alla definizione della sua consistenza a rendiconto. Il metodo attualmente previsto dai principi contabili, infatti, prevede di considerare il rapporto tra accertamenti ed incassi della sola competenza o quello slittato di un anno all'indietro che comprende la sola riscossione in conto residui nell'anno successivo. Ciò comporta che, in fase di previsione, l'accantonamento sia effettuato in misura eccedente rispetto alla congruità verificata a rendiconto, con conseguente criticità nella programmazione della corretta previsione degli equilibri di bilancio relativi alle entrate per le quali si effettua l'accantonamento al FCDE. È inoltre frequente il caso di entrate che vengono rimosse per quote significative in un arco di tempo successivo alla formale scadenza.

La norma propone quindi la possibilità di determinare il FCDE, sia nei cinque anni iniziali l'avvio della riforma che a regime, sulla base della media delle riscossioni, calcolata considerando non solo gli incassi in c/competenza ma anche gli incassi in c/residui.

A.S. 2960

Emendamento

Art. 72

Dopo l'articolo 72 è inserito il seguente:

"Art. 72-bis

(Modalità di quantificazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

All'esempio 5 dell'appendice tecnica del principio della contabilità finanziaria allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole "2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media tra incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi" sono sostituite dalle seguenti: "2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media tra la somma degli incassi in c/competenza e in conto residui rapportati agli accertamenti degli ultimi 5 esercizi";
- b) le parole:

"incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X
Accertamenti esercizio X"

sono sostituite dalle seguenti:

"incassi di competenza es. X + incassi in c/residui es. X
Accertamenti esercizio X"

- c) le parole "Dopo 5 anni dall'adozione del principio della competenza finanziaria a regime, fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base della media, calcolata come media semplice, calcolata rispetto agli incassi in c/competenza e agli accertamenti nel quinquennio precedente." sono abrogate.

SANTINI, BROGLIA



7.2.0.22

A.S. 2960

Emendamento

Articolo 72

Dopo l'articolo 72 aggiungere il seguente:

**Art. 72 bis. Modalità di quantificazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità
(FCDE)**

All'esempio 5 dell'appendice tecnica del principio della contabilità finanziaria allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole "2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media tra incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi" sono sostituite dalle seguenti: "2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media tra la somma degli incassi in c/competenza e in conto residui rapportati agli accertamenti degli ultimi 5 esercizi";
- b) le parole:

"incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X
Accertamenti esercizio X"

sono sostituite dalle seguenti:

"incassi di competenza es. X + incassi in c/residui es. X
Accertamenti esercizio X"

- c) le parole "Dopo 5 anni dall'adozione del principio della competenza finanziaria a regime, fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base della media, calcolata come media semplice, calcolata rispetto agli incassi in c/competenza e agli accertamenti nel quinquennio precedente." sono abrogate.

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA



72.0.23

72.0.24



Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 72 bis.

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE). Quote accantonamento in bilancio di previsione

1. Al comma 509 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 le parole “, nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo” sono sostituite dalle seguenti “, nel 2018 è pari ad almeno il 70 per cento, nel 2019 è pari ad almeno l'80 per cento, nel 2020 è pari ad almeno il 90 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo. Per gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 70 per cento per il 2018 e la percentuale è progressivamente incrementata in quote annuali uniformi, comunque non superiori al 5 per cento ciascuna, fino al raggiungimento del 100 per cento a decorrere dall'ultimo anno del piano di riequilibrio.”.

Motivazione - *La norma introduce una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto nel bilancio di previsione, a partire dal 2018.*

Le attuali percentuali di accantonamento a FCDE appaiono troppo incisive, anche alla luce delle limitate risorse a disposizione degli enti locali per la chiusura dei bilanci di previsione, a fronte della crescente domanda di servizi da parte dei cittadini. Va in particolare considerato che l'accantonamento al FCDE incide in misura molto accentuata su un numero relativamente ristretto di Comuni: su 3 miliardi di euro accantonati a fine 2016, circa i due terzi riguardano un migliaio di enti, che rischiano tensioni sugli equilibri di competenza non sostenibili. Per assicurare la sostenibilità dell'accantonamento a FCDE nel bilancio di previsione si ritiene, pertanto, necessario graduare ulteriormente il percorso di avvicinamento al completo accantonamento dell'FCDE nel bilancio di previsione.

Per gli enti in riequilibrio finanziario pluriennale, la gradualità viene consentita per la durata del piano, considerato che le misure di risanamento contemplate dai piani di riequilibrio includono proprio misure volte ad aumentare le performance di riscossione.

A.S. 2960
Emendamento
Articolo 72

Dopo l'articolo 72 aggiungere il seguente:

Art. 72-bis. Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE). Quote accantonamento in bilancio di previsione

Al comma 509 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 le parole “, nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo” sono sostituite dalle seguenti “, nel 2018 è pari ad almeno il 70 per cento, nel 2019 è pari ad almeno l'80 per cento, nel 2020 è pari ad almeno il 90 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo. Per gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 70 per cento per il 2018 e la percentuale è progressivamente incrementata in quote annuali uniformi; comunque non superiori al 5 per cento ciascuna, fino al raggiungimento del 100 per cento a decorrere dall'ultimo anno del piano di riequilibrio.”.

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA



72.0.25

A.S. 2960

Emendamento

Art. 72

Dopo l'articolo 72 è inserito il seguente:

"Art. 72-bis

(Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE). Quote accantonamento in bilancio di previsione)

1. Al comma 509 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 le parole " , nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" sono sostituite dalle seguenti: " , nel 2018 è pari ad almeno il 70 per cento, nel 2019 è pari ad almeno l'80 per cento, nel 2020 è pari ad almeno il 90 per cento e dai 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo. Per gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 70 per cento per il 2018 e la percentuale è progressivamente incrementata in quote annuali uniformi, comunque non superiori al 5 per cento ciascuna, fino al raggiungimento del 100 per cento a decorrere dall'ultimo anno del piano di riequilibrio."

SANTINI, BROGHA

Santini

DEE

72.0.20

EMENDAMENTI AS.2960

Art.72

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, AIROLA, BERTOROTTA

Dopo l'articolo 72, inserire il seguente:

"Art. 72-bis—

(Proventi sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada)

1. All'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata, con delibera di giunta, alle finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di presidenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.";
- b) al comma 5 il primo periodo è soppresso;
- c) al comma 5-bis, le parole "*alla lettera c) del*" sono sostituite dalla seguente "al" e le parole "*polizia provinciale e di*" sono soppresse.

Mangili

72.0.27

AS 2960

Emendamento

(Modifica all' articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, in materia di superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni)

Art 72

Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

ART. 72 - BIS

4. L' articolo 20, comma 1, le lettere a) e c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, sono sostituite con le seguenti:

- a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitano in forma associata funzioni, anche presso le amministrazioni con servizi associati;
- c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione, di cui alla lettera a), che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

CANTINI

72.0.28


A.S. 2960
Emendamento
Articolo 72

Dopo l'articolo 72 aggiungere il seguente:

Art. 72 bis- Deroga mantenimento FPV generato dal punto 5.4 del principio sulla contabilità finanziaria

Le risorse accantonate nel fondo pluriennale di spesa dell'esercizio 2016 in applicazione del punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 annesso al *decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2017 purché riguardanti opere per le quali l'ente abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal *decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50* o disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa. Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione se entro l'esercizio 2018 non sono assunti i relativi impegni di spesa.

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA



72.0.23

A.S. 2960

-Emendamento-

Art. 72


Dopo l'articolo 72 è inserito il seguente:

"Art. 72-bis

(Deroga mantenimento FPV generato dal punto 5.4 del principio sulla contabilità finanziaria)

1. Le risorse accantonate nel fondo pluriennale di spesa dell'esercizio 2016 in applicazione del punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 annesso al *decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2017 purché riguardanti opere per le quali l'ente abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal *decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50* o disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa. Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione se entro l'esercizio 2018 non sono assunti i relativi impegni di spesa."

SANTINI, BROGLIA



72.0.30

AS 2960

Emendamento

Articolo 72

COMAROLI

Dopo l'articolo 72, inserire il seguente:

“Art.72-bis

(Misure per favorire candidatura di Milano come sede Agenzia EMA)

1. Al fine di favorire il percorso di candidatura della città di Milano quale sede dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA), è autorizzato, in favore della Regione Lombardia, un contributo pari a un milione di euro per l'anno 2017 per la realizzazione delle attività di progettazione degli interventi connessi al trasferimento nonché per le attività di promozione della candidatura medesima. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017— 2019, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'Economie e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Salute.”

72.0.31

AS 2960

Emendamento

Articolo 72

COMAROLI

Dopo l'articolo 72, inserire il seguente:

“Art.72-bis

(Misure per favorire candidatura di Milano come sede Agenzia EMA)

1. Al fine di favorire il percorso di candidatura della città di Milano quale sede dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA), è autorizzato, in favore della Regione Lombardia, un contributo pari a un milione di euro per l'anno 2018 per la realizzazione delle attività di progettazione degli interventi connessi al trasferimento nonché per le attività di promozione della candidatura medesima. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018 – 2020, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'Economie e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Salute.”

2.0.32

A.S. 2960

“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”

Proposta emendativa

Art. 72

(Interventi in materia di enti territoriali)

Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

“Art. 72 bis.

(Riordino in materia di concessioni demaniali marittime)

1. Fermo restando il complessivo riordino della disciplina delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico e ricreativo, unitamente alla verifica da parte degli enti locali sulla scarsità della risorsa naturale, di cui all'articolo 12, comma 1, della direttiva 2006/123/CE, è riconosciuta, in osservanza del legittimo affidamento delle imprese balneari titolari di concessioni demaniali rilasciate anteriormente al 31 dicembre 2009, una durata della concessione in essere non inferiore a trenta anni per la conservazione della continuità aziendale.”

GRANAIOLA



72.0.33

AS 2960

Emendamento


Dopo l'articolo 72 aggiungere il seguente articolo 72 bis

All'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, è aggiunto il seguente comma 3 -bis:

3-bis. Sono esenti dall'imposta municipale propria le unità immobiliari, regolarmente dichiarate in catasto, costituite da fabbricati e/o da aree facenti parte dei quartieri fieristici, appositamente attrezzati ed edificati per ospitare manifestazioni espositive e destinati in tal senso dalla pianificazione urbanistica territoriale.

L'esenzione di cui al precedente periodo non si applica agli immobili o porzioni di immobili che presentano autonomia funzionale e reddituale e destinati ad attività commerciali non direttamente attinenti alle attività fieristiche, benché ubicati all'interno dei predetti quartieri, che sono comunque dichiarati in catasto come unità immobiliari autonome, censite nella categoria catastale più appropriata.

SANTINI



72.0.34

PREMESSA

La società di gestione dell'aeroporto di Trapani Birgi – Airgest S.p.A. – è in controllo pubblico essendo partecipata per oltre il 95% dalla Regione Siciliana.

L'aeroporto di Trapani rappresenta un elemento fondamentale per il sistema trasportistico di una area della Sicilia occidentale che comprende, tra gli altri, i comuni di Trapani, Marsala, Mazara del Vallo, Sciacca, Agrigento e le Isole Egadi. Dei flussi turistici assicurati da Birgi beneficiano tutte le strutture ricettive della zona con rilevanti ricadute sull'economia e sull'occupazione del territorio.

La società versa da tempo in una situazione critica a causa di molteplici fattori. Il piano di risanamento presentato di recente dal management è stato condiviso con gli enti regionali che hanno già predisposto iniziative per assicurare la continuità aziendale.

Tra le cause che hanno fortemente contribuito all'attuale deficit della società c'è anche il mancato ristoro dei danni di guerra. Infatti le vicende belliche del 2011 in Libia, che provocarono per alcuni mesi una fortissima penalizzazione delle operazioni civili sull'aeroporto, hanno interrotto un percorso di crescita che aveva visto raggiungere un volume di quasi 2 milioni di passeggeri l'anno. [SEP]

Alla fine dell'intervento militare, l'attività è ripresa con un numero di passeggeri molto più modesto ed in continua flessione. Nel 2016 il traffico è stato di circa 1,5 milioni mentre per il 2017 sono previsti 1,3 milioni di passeggeri. [SEP]

I danni di guerra subiti dalla provincia di Trapani erano stati ingenti. In particolare per l'aeroporto di Birgi i danni, asseverati dall'Enac (nota del 2 luglio 2015), ammontano a € 10.150.831,79.

Il ristoro dei predetti danni è avvenuto in maniera solo parziale: solo 3,5 milioni sono entrati nelle casse di Airgest.

EMENDAMENTO:

A.S. 2960

Dopo l'articolo 72 aggiungere il seguente:

72-bis. L'articolo 1, comma 91 della legge n. 147/2013 è sostituito dal seguente: a titolo di compensazione parziale dei danni economici subiti dalla società di gestione dell'aeroporto di Trapani Birgi per le limitazioni imposte alle attività aeroportuali civili dalle operazioni militari conseguenti all'applicazione della risoluzione n. 1973 dell'ONU, i diritti di cui all'articolo 1, della legge 5 maggio 1976, n. 324, introitati dalla medesima società di gestione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, quantificati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in euro 4.815.995,10, rimangono nelle disponibilità della società di gestione.”

ORRU'

Orru'

RELAZIONE TECNICA

La modifica all'articolo 1, comma 91 della legge n. 147/2013 mira a consentire ad Airgest di "compensare" il debito verso l'erario, dovuto al mancato versamento all'entrata del bilancio dello Stato per euro 4.815.995,10 dei diritti di cui all'articolo 1, della legge 5 maggio 1976, n. 324, con il credito maturato nei confronti dell'erario, relativo al mancato ristoro, disposto dall'articolo 4-bis del decreto-legge n.107 del 2011, dei danni subiti per le limitazioni imposte alle attività aeroportuali civili dalle operazioni militari conseguenti all'applicazione della risoluzione n. 1973 dell'ONU (infatti dei 10.150.831,79 euro di danni asseverati da ENAC, solo 3.500.000 euro sono stati ristorati alla società). Nel bilancio dello Stato non risultano ascritti effetti finanziari relativi alle disposizioni richiamate; e trattandosi di una compensazione, la norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

A.S. 2960

ART.72

URAS


EMENDAMENTO

Dopo l'art. 72 inserire il seguente.

Art. 72 bis

(riconversione dei beni patrimoniali e demaniali sardi dismessi nella regione Sardegna)

1. Nel quadro della piena applicazione della legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 3, articolo 14, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge è stipulata, un'intesa Stato - Regione Sarda finalizzata alla progressiva riconversione dei beni patrimoniali e demaniali dismessi dalle originarie attività statali, anche dal comparto della Difesa. Tale patrimonio è utilizzato a fini culturali, economico-produttivi e sociali, tramite progetti realizzati di norma dagli enti locali e in cofinanziamento con altri soggetti pubblici e privati.



72.0.36

EMENDAMENTO

ART. 72

Dopo l'articolo 72 è inserito il seguente:

«Art. 72-bis

1. Per l'anno 2018 è riconosciuto un contributo alla Regione Abruzzo di 5 milioni di euro a titolo di ristoro delle spese derivanti dagli indennizzi erogati per il risarcimento dei danni subiti dalla fauna selvatica. All'onere derivante dal primo periodo, pari a 5 milioni di euro annui per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.»

Sen. Viceconte

Viceconte

72.0.37

A.S. 2960

Emendamento

Art. 72

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI



Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

ART. 72-bis.

1. Il territorio del comune di Trieste costituisce zona franca urbana ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nei limiti di spesa di 50 milioni di euro annui. Al fine di assicurare l'effettiva compatibilità comunitaria della presente disposizione, la sua efficacia è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria.

Conseguentemente, all'articolo 92 sostituire le parole "250 milioni di euro" con le seguenti "200 milioni di euro" e le parole "330 milioni di euro annui" con le seguenti "280 milioni di euro"

MOTIVAZIONE

L'emendamento è volto ad istituzione la zona franca ~~per~~ il territorio del comune di Trieste.


72.0.38

A.S. 2960

EMENDAMENTO

ARTICOLO 72

M. MAURO



Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Fl.o. 39

«Art. 72-bis.

Procedure di riscossione per le società a partecipazione pubblica.

1. All'articolo 1 del Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 è aggiunto in fine il seguente periodo: "I sistemi di procedura coattiva si applicano anche alle società pubbliche a capitale interamente, direttamente o indirettamente, detenute da enti locali, per la riscossione delle relative entrate.»

RELAZIONE - L'ingiunzione fiscale ai sensi degli artt. 2 e ss del R.D. 14.04.1910 n. 639 è uno strumento impositivo derogatorio ed eccezionale che cumulando in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto consente una forte tutela alle entrate patrimoniali anche di diritto privato.

Si ritiene utile che tale strumento possa essere utilizzato anche dalle società a capitale interamente pubblico detenute da enti locali o dallo Stato.

La Sent. n. 26283 del 25 novembre 2013 della Suprema Corte di Cassazione, SS.UU. Civili, ha già chiarito che le società *in house*, particolare categoria di società pubbliche "costituiscono in realtà delle articolazioni della pubblica amministrazione cui proiettano e non dei soggetti giuridici ad essa esterni e da essa autonomi", pertanto alla luce di tale sentenza tali soggetti assumono le vesti di "mera articolazione degli Enti Locali Soci", che non paiono "in grado di collocarsi come un'entità posta al di fuori dell'Ente Pubblico, che ne dispone come di una propria articolazione interna", e, non essendo diversamente identificabili da essi, sono, pertanto, da considerarsi a tutti gli effetti Ente Pubblico.

Il DL n. 248 del 2007, convertito in L. 31/2008, all' art. 36 (norme in materia di riscossione), comma 2 a sua volta statuisce che "la riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continua a poter essere effettuata con a) la procedura dell'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) del decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446".

Le società a capitale interamente pubblico rientrano appieno nell'applicabilità di tale norma in base alla quale le Province ed Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate (o in assenza in base alle vigenti disposizioni di legge) anche affidando l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate a terzi e, tra questi, a società a capitale pubblico previste al comma 5, lett. b) n. 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Delta norma trova definitiva conferma nell' art. 7 comma 2, lett. g-quater del DL 70/2011 (convertito in L. 106/2011) in base al quale la riscossione coattiva delle entrate (tributarie o patrimoniali) è effettuata "dai comuni e dalle società da essi partecipate sulla base dell'ingiunzione fiscale prevista dal R.D. 639/1910 che costituisce titolo esecutivo (...)".

L'art. 52 Dlgs. 446/97 (potestà regolamentare generale delle provincie e dei comuni) coordinato con l'art. 15 della L. 546/92 consente quindi agli enti pubblici o agli enti sorti dalla trasformazione dei medesimi in partecipate pubbliche (così come prevista dalla L. 142/1990) di redigere in proprio l'ingiunzione, ossia, avvalendosi delle proprie strutture.

Tutto ciò premesso anche al fine di garantire una maggiore certezza del diritto in merito all'utilizzabilità di tale strumento da parte delle società pubbliche detenute da enti locali e dallo Stato si propone di inserire un'ultimo periodo all'art. 1 del R.D. 639/1910.



72.0.39

AS 2960

Emendamento

Articolo 72

COMAROLI 

Dopo l'articolo 72 è inserito il seguente:

“Articolo 72-bis

(Ulteriori interventi)

1. All'articolo 1, comma 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 sopprimere le seguenti parole “o partecipate”.

72.0.40


A.S. 2960-
Emendamento
Articolo

Dopo l'ARTICOLO 72 AGGIUNGERE LE SEGUENTI
ART. 72 - bis.

All'articolo 1, comma 228, terzo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

- le parole "tra 1.000 e 3.000" sono sostituite dalle seguenti: "tra 1.000 e 5.000";
- le parole "che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio," sono soppresse.

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA



72.0.41

A.S. 2960

~~EMENDAMENTO~~

ARTICOLO 73

MANDELLI AZZOLLINI CERONI BOCCARDI

Al comma 1, dopo le parole "strutture produttive" inserire le seguenti: "**; comprese quelle del settore turistico-ricettivo e del wedding**".

Motivazione: la misura estende il credito di imposta al settore turistico e del wedding



73.1

A.S. 2960

AS 2960

EMENDAMENTO

ARTICOLO 73

MANDELLI AZZOLLINI CERONI BOCCARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

73.0.1

<<Art. 73.bis

(Misure straordinarie per il settore del wedding)

1. Per il triennio 2018-2021, per le spese documentate, relative agli interventi di ristrutturazione edilizia di strutture di wedding, spetta una detrazione dall'imposta lorda sul reddito di impresa pari al 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 2.000.000 di euro per unità immobiliare, nel limite massimo di spesa annuo di 100.000.000 di euro. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo.
2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate e sostenute, nel triennio 2018-2021, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al precedente periodo, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 500.000 euro.
3. In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al presente articolo, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di bilancio in termini di competenza e di cassa, a legislazione vigente, relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione di ciascun Ministero, per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021



A.S. 2960 Emendamento

Articolo 73

Dopo l'articolo 73 aggiungere il seguente:

Articolo 73-bis

(Ampliamento del numero delle aree ZES di cui all'articolo 4 del decreto legge n.91 del 2017)

1. Al decreto legge 20 giugno 2017, n.91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-bis dell'articolo 4 le parole "Ciascuna regione di cui al comma 4 può presentare una proposta di istituzione di una ZES nel proprio territorio, o al massimo due proposte ove siano presenti più aree portuali che abbiano le caratteristiche di cui al comma 2." Sono sostituite dalle seguenti: "Ciascuna regione di cui al comma 4 può presentare una o più proposte di istituzione di una ZES nel proprio territorio, sulla base delle aree portuali che abbiano le caratteristiche di cui al comma 2.";

b) al comma 5 dell'articolo 5 le parole: "25 milioni di euro nel 2018; 31,25 milioni di euro nel 2019 e 150,2 milioni di euro nel 2020" sono sostituite dalle seguenti: "35 milioni di euro nel 2018; 50,25 milioni di euro nel 2019 e 200 milioni di euro nel 2020".

2. Per gli anni 2018 e 2019, in considerazione dell'ampliamento del numero delle aree ZES di cui al comma 1, agli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 dell'articolo 5 del decreto legge 20 giugno 2017, n.91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 73."

Sen. Vicari

Sen. Bianconi

Sen. Aiello

Sen. Dalla Tor

73.0.2

EMENDAMENTO
ART. 73

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 73-bis

Personale di Comuni e Province in mobilità

Gli ex segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, trasferiti in mobilità prima del 1° gennaio 2005 e a cui sono stati conferiti o sono conferiti incarichi dirigenziali, sono inquadrati nel corrispondente ruolo dell'amministrazione che ha conferito l'incarico.


LANGELLA, LONGO

73.0.3

Emendamento -AS 2960

Art. 74

CATALFO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI



Sostituire l'articolo 74 con il seguente:

74.1

«Art. 74.

(Agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile nel Mezzogiorno d'Italia, ai datori di lavoro privati operanti nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, nelle medesime regioni assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, soggetti che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età, ovvero soggetti di età superiore ai trentacinque anni, purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 88-bis.

3. Al finanziamento delle disposizioni di cui al comma 1 possono altresì concorrere, per l'anno 2018, i programmi operativi nazionali cofinanziati dal Fondo sociale europeo ed i programmi operativi complementari, nell'ambito degli obiettivi specifici previsti dalla relativa programmazione e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai fini di cui al comma 1, sono adottate, con le rispettive procedure previste dalla normativa vigente, le occorrenti azioni di rimodulazione dei programmi interessati.»

Conseguentemente:

a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

"Art.88-bis

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: " nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.»

b) all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: -80.000.000;

2019: -150.000.000;

2020: -150.000.000

74.1

A.S. 2960

EMENDAMENTO

ART. 74

Uras *Uras*

Al comma 1 dopo le parole "per l'anno 2018" inserire le seguenti: "e 2019".

Conseguentemente all'articolo 92 comma 1 sostituire le parole da "330" fino alla fine con le seguenti "280 milioni per ciascuno degli anni da 2019 al 2022 e 330 milioni a decorrere dall'anno 2022" .

74.2

AS 2960

Emendamento

Articolo 74

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Al fine di tutelare la funzionalità del sistema scolastico e le esigenze di economicità dell'azione amministrativa, di prevenire le ripercussioni sull'amministrazione scolastica dei possibili esiti del contenzioso pendente relativo ai concorsi per dirigente scolastico, consentire la riduzione delle reggenze, assicurare una stabile presenza dei dirigenti nelle istituzioni scolastiche, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di nomina e assegnazione in sede dei candidati che hanno partecipato a procedure concorsuali indette per il reclutamento dei dirigenti scolastici, che sono stati dichiarati idonei dalle commissioni esaminatrici avendo superato tutte le prove previste dai rispettivi bandi e abbiano avverso le suddette procedure concorsuali un contenzioso pendente alla data di entrata in vigore della presente legge. I soggetti di cui al presente comma vengono immessi, già nell'anno scolastico 2017/2018, nei ruoli dei dirigenti scolastici con decorrenza giuridica 1° settembre 2017 e con decorrenza economica al momento della nomina, sui posti già autorizzati con decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 2016, registrato dalla Corte dei conti il 14 settembre 2016.

Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un tirocinio formativo che ha come destinatari soggetti che abbiano superato positivamente le prove scritte relative al bando di concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 Luglio 2011, e abbiano, avverso le suddette procedure concorsuali, un contenzioso pendente alla data di entrata in vigore della presente legge. A conclusione del periodo di tirocinio formativo, i soggetti di cui al comma 2 presentano una relazione scritta sull'esperienza di tirocinio e vengono immessi nei ruoli dei dirigenti scolastici con decorrenza 1° settembre 2018. L'immissione nei ruoli dei dirigenti e il conseguente nuovo inquadramento economico è compensato dalla spesa prevista dall'art. 2, comma 2, del CIN Area V.

PADUA
Padua

74-3


AS 2960

Emendamento

Articolo 74

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Al fine di rendere efficienti i sistemi organizzativo-amministrativi scolastici del Mezzogiorno e combattere il crescente fenomeno della dispersione scolastica, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta un provvedimento urgente per il reclutamento di dirigenti scolastici da assegnare per almeno un triennio, a partire dall'anno scolastico 2018/2019, nelle scuole con posto vacante o rette da dirigenti scolastici che sono titolari in altre istituzioni scolastiche. I nuovi dirigenti sono reclutati tra coloro che hanno partecipato ad almeno un corso di formazione, della durata minima di 75 ore, promosso e gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con dirigenti scolastici e DSGA di ruolo, per la preparazione a concorsi per dirigente scolastico, in attuazione del decreto ministeriale n. 499 del 2015. Il passaggio definitivo nei ruoli di dirigenti avviene previo superamento di una prova scritta sull'esperienza maturata, da sostenere al termine dell'anno scolastico 2017/2018. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 64 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché attraverso risparmi di spesa derivanti dalla riduzione del numero delle dirigenze affidate a reggenza.".


Fulvia

70324515

76.4

A.S. 2960

Emendamento

Art. 74

Dopo l'articolo 74, inserire il seguente:

74.0.1

"Art. 74-bis.

Al fine di favorire alle scuole del SUD la piena utilizzazione delle risorse disponibili per il Mezzogiorno, prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi ancora pendenti e relativi all'attuazione della legge 13 luglio 2015, n. 107 ed al D.M. 499/2017, ridurre l'eccessivo numero di reggenze ed assicurare una stabile presenza di dirigenti scolastici nelle istituzioni scolastiche, entro 30 giorni il MIUR adotta un provvedimento urgente per il reclutamento di Dirigenti Scolastici da assegnare per almeno un triennio, a partire dall'Anno Scolastico 2017/2018, nelle scuole con posto vacante o rette da dirigenti scolastici che sono titolari in altre istituzioni scolastiche. I nuovi Dirigenti saranno reclutati tra coloro che hanno partecipato ad almeno un corso di formazione, della durata minima di 75 ore, promossi e gestiti dal MIUR con Dirigenti Scolastici e DSGA di ruolo per la preparazione a concorsi per Dirigente Scolastico in attuazione della Legge 107/2015 e del D.M. D.M. n. 499 del 2015 e che abbiano un ricorso avverso alla procedura di cui D.M. n. 499 del 2015 e per il quale non siano stati destinatari alla data di entrata in vigore della presente legge di sentenze definitive in merito a contenzioso instaurato.

I soggetti così individuati svolgono un tirocinio formativo nelle scuole con Dirigente Scolastico nominato con incarico di reggente, nei tempi nelle forme e nelle modalità stabilite da apposito Decreto emanato dal MIUR. Ai soggetti nominati sarà assegnato un Dirigente Scolastico che è nominato tutor senza oneri per lo Stato. A conclusione del periodo di tirocinio formativo, tutti coloro che supereranno una prova scritta sull'esperienza maturata saranno immessi nei ruoli dei dirigenti scolastici con decorrenza 1 Settembre 2018 per l'A.S. 2018/2019.

Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma dell'articolo, pari a 64 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13.

LUMIA

